

Comune di Catanzaro

PIANO INTEGRATO
DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

- PIAO ORDINARIO -

2025-2027

ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021- DPR n. 81/2022 - Decreto n. 132/2022

AGGIORNAMENTO 2025

Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza

INDICE

Sottosezione di programmazione – RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

PREMESSA 7
PARTE I 14
POLITICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 14
1. POLITICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUIZIONE 14
1.1 POLITICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUIZIONE 14
1.2 RPCT 15
1.3 Contenuti e struttura PTPCT oggi sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 20
1.4 Periodo di riferimento e modalità di modifica e di aggiornamento della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 25
1.5 Data e documento di approvazione della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 26
1.6 Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione della presente sezione, nonché canali e strumenti di partecipazione 27
1.7 Attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché canali e strumenti di partecipazione 29
1.8 Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano 29
PARTE II 31
IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE PER IL PERIODO 2025-2027 31
1.PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 31
2. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO - RISK MANAGEMENT 34
2.1 Il concetto di "*corruzione*" 34
2.3 Soggetti della gestione del rischio 39
3. ANALISI DEL CONTESTO 45

3.1 Analisi del contesto esterno 45
3.2 Analisi del contesto interno 45
3.2.1 Analisi dell'organizzazione 61
3.2.2 Struttura di supporto del RPC 62
3.2.3 Funzionigramma: 62
3.2.4 Organi di indirizzo politico-amministrativo 63
3.2.5 IL RPCT 63
3.2.6 I Dirigenti: ruoli e responsabilità 64
3.2.7 Nucleo di Valutazione della Performance 66
3.2.8 L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari 66
3.2.9 Dipendenti 66
3.2.10 I Collaboratori 67
3.2.11 Responsabile della Protezione dei Dati -RPD 67
3.2.12 RASA - Responsabile Appalti Stazione Appaltante 67
3.2.13 RTD - Responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale 67
3.2.14 Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette (antiriciclaggio) 67
3.2.15 Responsabile Servizi informatici - CED 68
3.2.15 Responsabile Ufficio personale 68
3.2.16 Organismi partecipati 68
3.2.17 Obiettivi e strategie 68
3.2.18 Risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie 69
3.2.19 Cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica 69
3.2.20 Benessere organizzativo e Piano per il miglioramento del benessere organizzativo 70
3.2.21 Sistemi e flussi informativi, processi decisionali sia formali sia informali 71

3.2.22 Analisi della gestione operativa dell'Ente 72
Mappatura dei Macroprocessi 72
Mappatura dei processi 73
"Aree di rischio" generali e specifiche 75
3.2.23 Aree di rischio specifiche 79
4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 84
4.1 Identificazione degli eventi rischiosi 84
4.2 Analisi delle cause degli eventi rischiosi 86
4.3 Ponderazione del rischio 87
4.5 Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio 87
5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO 90
5.1 Misure Generali e Obbligatorie di Prevenzione e Controllo 96
5.1.1 Trasparenza 96
5.1.2 Codici di comportamento - diffusione di buone pratiche e valori 97
5.1.3 Rotazione del personale 97
5.1.4 Gestione del conflitto di interesse - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 106
5.1.5 Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali 107
5.1.6 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 108
5.1.7 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage - revolving doors) 109
5.1.8 Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali 110
5.1.9 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 110
5.1.10 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) 115
5.1.11 Procedura relativa alla tutela della riservatezza dell'identità del dipendente 117
5.1.12 Formazione 117

5.1.13 Programma della formazione 118
5.1.14 Attività formative 119
5.1.15 Patti integrità 121
5.1.16 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 121
5.1.17 Monitoraggio dei tempi procedimentali 121
5.1.18 Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni 122
5.2 Misure ulteriori 123
6. COORDINAMENTO CON LA PERFORMANCE, CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELL'ENTE E CON IL SISTEMA DEI CONTROLLI 124
6.1 Misure di prevenzione della corruzione e Performance 124
6.2 Misure di prevenzione della corruzione e Piano protezione dati personali 124
6.3 Misure di prevenzione della corruzione, altri strumenti di pianificazione e sistema dei controlli 125
7. MONITORAGGIO: VALUTAZIONE E CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL P.T.P.C.SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 126
7.1 Monitoraggio sezione rischi corruttivi e trasparenza e singole misure 126
7.2 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazioni delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici 132
7.2.1 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione 132
7.3 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettivo-organizzativa del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa 132
7.4 Procedimento disciplinare 136
7.5 Sanzioni 136
7.6 Gradualità delle sanzioni 137

8. INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL P.T.P.C.,OGGI SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZADEL PIAO 137
PARTE III 138
POLITICHE DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA 138
1. POLITICHE DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA 139
ALLEGATI alla presente sezione del PIAO 159

PREMESSA

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) è il documento di natura "programmatoria" con cui ogni amministrazione o ente individua il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il rischio. L'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano la parte fondamentale del PTPCT. A tal riguardo spetta all'Ente valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) ed il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

La legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", entrata in vigore il 28 novembre 2012 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha stabilito un complesso di regole e interventi organizzativi e repressivi per prevenire e punire con severità coloro che, nei diversi ruoli, funzioni e compiti, appartengono alle pubbliche amministrazioni e violano i principi fondamentali di onestà, correttezza, fedeltà al dovere nonché di tutti i soggetti che hanno rapporti con le stesse per la realizzazione di opere, forniture, servizi per conto delle medesime o direttamente erogati ai cittadini per loro concessione e commettono tali violazioni.
Tale legge prevede che la pianificazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza sia svolta da numerosi soggetti pubblici e privati.
La disciplina sul PIAO ha circoscritto alle sole amministrazioni pubbliche previste dal d.lgs. n 165/2001 l'applicazione del nuovo strumento di programmazione. Infatti, queste sono chiamati a programmare le strategie di prevenzione della corruzione non più nel PTPCT ma nel PIAO.

La corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio economico o meno, dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi con riferimento a funzioni diverse.

A seguito dell'entrata in vigore **dell'articolo 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 6 agosto 2021, n. 113**, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare, in via ordinaria entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe dei termini di approvazione del bilancio di previsione, il Piano integrato di attività e organizzazione. Lo stesso ha assorbito, tra l'altro, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, soppresso con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022. Lo stesso contiene gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo i contenuti definiti dal D.M. 30/6/2022 n. 132.

La pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è quindi parta integrante del PIAO.

Il 17 gennaio 2023, con delibera n. 7, l'ANAC ha approvato il **Piano Nazionale Anticorruzione 2022**, documento molto complesso che prende in considerazione le modifiche normative e regolamentari relative al PIAO.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 si colloca in una fase storica complessa. Una stagione di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, oggi reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est. L'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall'altra, ad avviso dell'Autorità, richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative.

Gli impegni assunti con il PNRR incidono significativamente sull'innovazione e l'organizzazione e riguardano prioritariamente il settore dei contratti pubblici, per cui è necessario mettere a sistema e massimizzare l'uso delle risorse a disposizione delle P.A. sia umane che finanziarie e strumentali, valorizzando il lavoro che produce risultati utili verso l'esterno, per perseguire con rapidità gli obiettivi posti con il PNRR, salvaguardando in ogni caso le iniziative intraprese per prevenire la corruzione e favorire la trasparenza.
Così come ribadito dall'ANAC, in questa particolare fase storica in cui sono impegnate ingenti risorse finanziarie e in cui, proprio al fine di rendere più rapida l'azione delle amministrazioni, sono state introdotte deroghe alla disciplina ordinaria, è fondamentale ed indispensabile programmare e attuare efficaci presidi di prevenzione della corruzione, a garanzia del miglior funzionamento dell'amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese.

Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa.

Il concetto di valore pubblico è valorizzato attraverso un miglioramento continuo del processo di gestione del rischio, in particolare per il profilo legato all'apprendimento collettivo mediante il lavoro in team. Anche i controlli interni concorrono al buon funzionamento dell'amministrazione e contribuiscono a generare valore pubblico.
Le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza sono essenziali per conseguire l'obiettivo del valore pubblico. Concetto che non va limitato agli obiettivi finanziari/monetizzabili ma comprensivo anche di quelli socio-economici, che ha diverse sfaccettature e copre varie dimensioni del vivere individuale e collettivo. Nella mappatura dei processi devono essere considerati anche quelli correlati agli obiettivi di valore pubblico.
Il contrasto e la prevenzione della corruzione sono funzionali alla qualità delle istituzioni e quindi sono presupposto per la creazione di valore pubblico anche inteso come valore riconosciuto da parte della collettività sull'attività dell'amministrazione in termini di utilità ed efficienza.
Le misure di prevenzione e per la trasparenza sono a protezione del valore pubblico ma esse stesse sono produttive di valore pubblico e strumentali a produrre risultati sul piano economico e su quelli dei servizi.
Nella stessa ottica si pongono le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007(cd. Decreto antiriciclaggio). Anche tali presidi sono da intendersi come strumento di creazione di valore pubblico, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali. Anche l'apparato antiriciclaggio al pari di quello anticorruzione può dare un fondamentale contributo alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi PNRR.
L'ampia nozione di valore pubblico ha importanti conseguenze sulla struttura del PIAO in termini di rapporto/integrazione fra le varie sezioni e ha effetti anche operativi in termini di collaborazione fra gli attori coinvolti.
L'obiettivo della creazione di valore pubblico può essere raggiunto avendo chiaro che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni del e per la creazione del valore pubblico, di natura trasversale per la realizzazione della missione istituzionale dell'ente.

Tale obiettivo generale va poi declinato in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza, previsti come contenuto obbligatorio del PTPCT, e, quindi, anche della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. Tali obiettivi vanno programmati dall'organo di indirizzo in modo che siano funzionali alle strategie di creazione del valore pubblico.
Tra le sottosezioni valore pubblico, performance e anticorruzione, gli obiettivi specifici di anticorruzione e trasparenza mantengono una propria autonoma valenza come contenuto fondamentale della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.
Le fasi della programmazione e del monitoraggio vanno strettamente correlate in modo da incrementare il processo ciclico di miglioramento della programmazione attraverso il rafforzamento e potenziamento delle fasi di monitoraggio e l'effettivo utilizzo degli esiti del monitoraggio per la programmazione successiva delle misure di prevenzione.
Per come chiarito dal Consiglio di Stato il processo di integrazione dei piani confluiti nel PIAO deve avvenire in modo progressivo e graduale anche attraverso strumenti di tipo non normativo come il monitoraggio e la formazione.

Il **PNA** 2022 prevede una **parte generale**, volta supportare i RPCT e le amministrazioni nella pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza alla luce delle modifiche normative sopra ricordate che hanno riguardato anche la prevenzione della corruzione e la trasparenza; una **parte speciale**, incentrata sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici a cui si è fatto frequente ricorso per far fronte all'emergenza pandemica e all'urgenza di realizzare interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese.
In considerazione dell'esigenza di affrontare le nuove sfide della riforma del PIAO e del PNRR, il PNA, nella parte generale, indica contenuti innovativi in riferimento alla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, alle semplificazioni ulteriori introdotte (con particolare riferimento alle amministrazioni con meno di 50 dipendenti) e al monitoraggio.

Con la **delibera n. 605 del 19 dicembre 2023**, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato **l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022**. La scelta, per quest'anno, è stata quella di concentrarsi solo sul settore dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice con d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, individuando i primi impatti che esso sta avendo anche sulla predisposizione di presìdi di anticorruzione e trasparenza.
Con l'introduzione del nuovo codice dei contratti pubblici, intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC e in un quadro normativo che, come già indicato nel PNA 2022, presenta profili di complessità per via delle numerose disposizioni derogatorie via via introdotte, l'ANAC ha fornito chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022, al fine di introdurre, ove necessario, riferimenti alle disposizioni del nuovo codice.
Ciò nonostante, ad avviso dell'Autorità, la parte speciale del PNA 2022 dedicata ai contratti pubblici risulta sostanzialmente ancora attuale.
Gli ambiti di intervento dell'Aggiornamento 2023 al PNA sono circoscritti alla sola parte speciale del PNA 2022 e, in particolare:
- alla sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* e alle relative misure di contenimento, intervenendo solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni;
- alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Rispetto al PNA 2022 resta ferma la Parte generale, così come gli allegati da 1 a 4 che ad essa fanno riferimento, nella Parte Speciale: il capitolo sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici e prevenzione della corruzione è sostituito dal paragrafo 1 dell'aggiornamento 2023. Sono superate anche le check list contenute nell'allegato 8 al PNA 2022; il capitolo sul conflitto di interesse mantiene la sua validità per quanto riguarda i soggetti delle stazioni appaltanti cui spetta fare le dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi e i contenuti delle relative dichiarazioni; il capitolo sulla trasparenza rimane valido

comunque fino all'entrata in vigore delle norme sulla digitalizzazione, salvo l'applicazione della disciplina transitoria come precisata nel paragrafo 5.1 dell'Aggiornamento.

L'**Autorità Nazionale Anticorruzione** ha posto in consultazione pubblica il documento di aggiornamento 2024 del **Piano Nazionale Anticorruzione 2022**. Il documento è volto a fornire indicazioni operative ai **Comuni con popolazione al di sotto dei 5mila abitanti e con meno di 50 dipendenti** per la redazione della sezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*" del **PIAO** (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).

L'Autorità, dopo la consultazione pubblica, ha approvato l'Aggiornamento 2023 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022.
L'aggiornamento è circoscritto alla sola parte speciale del PNA 2022 con riferimento all'Area dei contratti pubblici.
Ha la finalità di adeguare i contenuti dei rischi e delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza ad alcune disposizioni del nuovo codice dei contratti, in particolare:
- nella sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* e alle relative misure di contenimento, l'ANAC è intervenuta solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni;
- alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 261 e 264 del 2023).

La presente sottosezione del PIAO è stata predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia.
Sono contenuti nella presente sottosezione gli elementi essenziali indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA 2022, approvato dal Consiglio dell'ANAC in data 16/11/2022) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 2013.
L'assorbimento nella Sezione e sottosezione del PIAO, lascia comunque impregiudicato il "*Sistema di gestione del rischio di corruzione*", nelle diverse fasi in cui lo stesso si articola di:

- ✓ contesto esterno;
- ✓ contesto interno e mappatura dei processi;
- ✓ valutazione del rischio;
- ✓ trattamento del rischio;
- ✓ monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure;
- ✓ programmazione dell'attuazione della trasparenza.

In merito alla **pubblicazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**, il DM 132/2022 dispone all'art. 7 che il PIAO va pubblicato **sul sito del DFP e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.**
A tale ultimo riguardo, il PIAO, come i PTPCT, dovrà essere pubblicato in formato aperto (ad esempio HTML o PDF/A) sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione di primo livello "*Altri contenuti-Prevenzione della corruzione*". A tale sottosezione si farà rinvio tramite

link dalla sottosezione di primo livello "*Disposizioni generali*". Il PIAO verrà pubblicato, inoltre, sul "*Portale PIAO*" del sito del Dipartimento della funzione pubblica (DFP).
Il PIAO e i PTPCT e le loro modifiche restano pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti per cinque anni ai sensi dell'art. 8, co. 3 del d.lgs. n. 33/2013.

Nell'ambito delle strategie di prevenzione, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali:

1) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
2) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
3) creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all'elaborazione del P.N.A. sono:

- ✓ Adozione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO;
- ✓ Adempimenti di trasparenza;
- ✓ Codici di comportamento;
- ✓ Rotazione del personale;
- ✓ Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- ✓ Disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali;
- ✓ Disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti;
- ✓ Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- ✓ Disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
- ✓ Disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito;
- ✓ Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione;

Finalità della presente sottosezione al PIAO è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).
Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è necessario che il presente documento sia coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione.

Nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tener conto dei seguenti principi guida:

- ✓ **principi strategici** (coinvolgimento dell'organo di indirizzo; Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio; Collaborazione tra amministrazioni);

- ✓ **principi metodologici** (Prevalenza della sostanza sulla forma; Gradualità; Selettività; Integrazione; Miglioramento e apprendimento continuo);

Ciò premesso, la sottosezione costituisce il documento in cui confluiscono, e risultano riepilogati, gli elementi del Sistema di gestione del rischio corruttivo e i contenuti indicati dall'art. 6, comma 2 lett. d) D.L. 9 giugno 2021, n. 80 nonché nell'art. 3, comma 1, lett. c) D.M. 30 giugno 2022, n. 132. Pur in assenza, nel testo della L. n.190/2012, e nella normativa in precedenza richiamata, di uno specifico e chiaro riferimento alla gestione del rischio, la logica sottesa all'assetto normativo anticorruzione, in coerenza con i principali orientamenti internazionali, è improntata alla gestione del rischio. Infatti, secondo quanto previsto dall' art. 1 co. 5 L. n.190/2012, la sottosezione "fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio".

Le pubbliche amministrazioni sono le principali destinatarie delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, tenute ad adottare il PTPCT, a nominare il RPCT e a pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività, assicurando altresì la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle stesse (accesso civico generalizzato, cd. FOIA), secondo quanto previsto del d.lgs.33/2013.

La presente sottosezione contiene:

- ✓ valutazione di impatto del contesto esterno per evidenziare se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente, culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- ✓ valutazione di impatto del contesto interno per evidenziare se la mission dell'ente e/o la sua struttura organizzativa, sulla base delle informazioni della sottosezione 3.2, possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo della stessa;
- ✓ mappatura dei processi sensibili, al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il Valore pubblico;
- ✓ identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti (quindi analizzati e ponderati con esiti positivo);
- ✓ progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio;
- ✓ monitoraggio sull'idoneità' e sull'attuazione delle misure;
- ✓ programmazione dell'attuazione della trasparenza e relativo monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 e delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato

Tra le attività necessarie per calibrare le misure di prevenzione della corruzione rientra quindi l'analisi del contesto esterno ed interno, attraverso la quale l'amministrazione comprende meglio le proprie caratteristiche e l'ambiente in cui è inserita.
I dati e le informazioni raccolti dai responsabili di ogni sottosezione del PIAO costituiscono, nella logica della pianificazione integrata, patrimonio comune e unitario per l'analisi del suddetto contesto.
L'analisi del **contesto esterno** restituisce all'amministrazione le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'ente opera. Pertanto, è necessario acquisire ed interpretare sia le dinamiche territoriali sia le influenze o pressione di interessi esterni cui l'amministrazione potrebbe essere sottoposta. Risulta opportuno il confronto con gli stakeholder esterni mediante forme di ascolto in grado di assicurare una partecipazione effettiva dei portatori di interesse.
L'analisi del **contesto interno** riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo. La mappatura dei processi costituisce una parte fondamentale dell'analisi di contesto interno.

Ciò rappresenta il presupposto dell'intero processo di pianificazione, quale guida sia nella scelta delle strategie capaci di produrre valore pubblico sia nella predisposizione delle diverse sottosezioni del PIAO.
Una buona programmazione delle misure di prevenzione della corruzione all'interno del PIAO richiede che si lavori per una mappatura dei processi integrata al fine di far confluire obiettivi di performance, misure di prevenzione della corruzione e programmazione delle risorse umane e finanziarie necessarie alla loro realizzazione.
La valutazione e la mappatura dei rischi sono tra i principali adempimenti imposti agli uffici pubblici anche dalla normativa antiriciclaggio.

L'amministrazione, oltre a concentrarsi sui processi interessati dal PNRR e dalla gestione dei fondi strutturali, deve mettere in campo le misure idonee di prevenzione anche per quei processi non direttamente collegati a obiettivi di performance o alla gestione delle risorse del PNRR e dei fondi strutturali.

Una volta **mappati i processi** ed **identificati i rischi corruzione** che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione, vanno **programmate le misure organizzative di prevenzione della corruzione** quali: misure di trasparenza, misure di rotazione, misura di controllo, misura di formazione, misure di gestione del conflitto di interessi, misura di gestione del pantouflage, misure di segnalazione di whistleblowing.
La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico per l'ente e si traduce nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

L'ente è tenuto a prevedere nella sezione anticorruzione una sottosezione dedicata alla programmazione della trasparenza.

Caratteristica essenziale della sottosezione PIAO è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili di ogni attività (elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati e monitoraggio sull'attuazione degli obblighi.
Ai fini della vigilanza da parte dell'ANAC sulla trasparenza è importante quanto indicato nella programmazione della trasparenza sia per ciò che riguarda i soggetti responsabili delle fasi dei flussi procedimentali sia delle scadenze di pubblicazione indicate nella sottosezione del PIAO.

Tutte le informazioni necessarie per consentire l'esercizio del diritto di accesso civico "semplice" e generalizzato vanno pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.

PARTE I

POLITICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. POLITICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUIZIONE

1.1 POLITICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUIZIONE

Come detto in premessa, con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., sono state approvate le "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".
Nel presente documento confluiscono e risultano riepilogati gli elementi del sistema di gestione del rischio corruttivo e in cui si progettano gli elementi del sistema per il successivo triennio.
L'obiettivo della presente sezione del PIAO è di rafforzare la strategia di prevenzione elevando il livello di efficacia della stessa.

L'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 190/2012, così come novellato dall'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e, da ultimo dal D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, assegna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il compito di adottare il Piano nazionale anticorruzione (PNA), sentiti, ai sensi del successivo comma 2-bis del medesimo articolo di legge, il Comitato Interministeriale (di cui al successivo comma 4) e la Conferenza unificata (di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo del 28 agosto 1997, n. 281).

A livello periferico, l'art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012, così come da ultimo novellato dal D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, impone all'Organo di Indirizzo Politico (Giunta Comunale) l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT), su proposta del Responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio, precisando che "negli enti locali il piano è approvato dalla giunta".

I destinatari del Piano sono coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l'Amministrazione.

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste è fonte di responsabilità disciplinare (L.190/2012, art. 1, co. 14).
Una partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell'attività dell'Amministrazione rende consapevoli del rilievo che possono avere le misure di prevenzione e contribuisce a creare in tal modo un tessuto culturale favorevole e consapevole alla prevenzione della corruzione. È utile evidenziare che il monitoraggio di primo livello è attuato in autovalutazione dai responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilità di attuare le misure oggetto di monitoraggio. Il Dirigente, pertanto, è tenuto a fornire al RPCT prova dell'avvenuta adozione della misura.

Sulla base degli indirizzi e dei supporti messi a disposizione dall'ANAC, il RPCT è tenuto ad aggiornare la pianificazione anticorruzione:

- ✓ utilizzando canoni di semplificazione adeguati alla tipologia, anche dimensionale, dell'ente;

- ✓ ricorrendo a previsioni standardizzate e tenendo conto che, fino al 2021 il PTPCT doveva essere diversificato per ogni amministrazione (e non poteva risultare uguale a quello di altri enti) mentre, a partire dal 2022, in linea contraria al passato, è necessario adottare il "*Tipo*" o "*Modello*" di Piano, necessariamente standardizzato, uniforme e predefinito nella relativa struttura, definito con DM di attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- ✓ adeguando e adattando, all'interno del Piano tipo e delle previsioni standardizzate, le attività o azioni oggetto di pianificazione;
- ✓ dando atto che la tipizzazione e la standardizzazione dello strumento di pianificazione non si traduce nella standardizzazione delle fasi di: progettazione del sistema di gestione dei rischi corruttivi o strategia di intervento anti-corruttivo; attuazione del Piano e delle misure; di monitoraggio e revisione del sistema di gestione dei rischi corruttivi.

Il presente aggiornamento tiene conto, quali contenuti ulteriori rispetto ai precedenti Piani di quanto segue:

- ✓ risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati dall'ente;
- ✓ elenco dei processi e delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, i processi già digitalizzati, i servizi online;
- ✓ interventi, anche organizzativi, volti al miglioramento della digitalizzazione di tutte le fasi dell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.

1.2 RPCT

Con riguardo al sistema delle autonomie locali, la misura anticorruzione più rilevante soprattutto dal punto di vista organizzativo è la previsione di un Responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale ha il compito di monitorare l'attività amministrativa e intervenire per evitare situazioni di corruzione.
La figura del RPCT è regolata nella legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo.
La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Il ruolo e i poteri del RPCT sono stati ulteriormente ampliati dal legislatore con:

- ➢ **il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97**, correttivo della richiamata legge 190 del 2012, che ha assegnato, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza;

Infatti, le modifiche introdotte dal d.lgs. n.97/2016 rafforzano il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza facendo confluire in capo ad un unico soggetto l'incarico di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza e prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

È necessario analizzare quindi quali sono **i compiti, le funzioni e le responsabilità** ad esso attribuiti dalla norma.
Le principali sono la predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione, la vigilanza sulla sua concreta applicazione in stretta sinergia e collaborazione con i Dirigenti e la formulazione delle scelte da compiere per la formazione del personale.
Quella più significativa consiste nell'obbligo di curare e predisporre il piano triennale di prevenzione della corruzione, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.
Il Responsabile propone ogni anno un nuovo piano, in cui vengono riportati i risultati raggiunti fino a quel momento nonché le possibili correzioni ai piani precedenti.

- **il d.lgs.14 marzo 2013, n. 33,** al d.lgs.8 aprile 2013 n. 39, al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), al d.lgs.30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di proporre e di predisporre, con la collaborazione di tutta la classe dirigente, adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi.

A fronte della consapevolezza della complessità delle strutture amministrative degli enti locali, che rendono impossibile un controllo capillare da parte del Responsabile, il legislatore stesso ha previsto nella legge 190 delle esimenti che, nella sostanza, annullano le connesse responsabilità e svuotano il carattere imperativo della disposizione stessa. Infatti, il Responsabile deve dimostrare di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano anticorruzione, di avere osservato le prescrizioni relative agli obblighi formativi del personale e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.
È escluso, pertanto, che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità.
L'allora Presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, in merito, ha ritenuto opportuno di dover chiarire che il RPCT non è ufficiale di polizia né giudiziaria né di sicurezza ma un soggetto chiamato a far rispettare un impianto di norme.

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei al RPCT.
A tale scopo è necessario che:

- il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere;
- vengano assicurati al RPCT poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo dello stesso;
- sia costituito un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT. Ove ciò non sia possibile, è opportuno rafforzare la struttura di supporto mediante appositi atti organizzativi che consentano al RPCT di avvalersi di personale di altri uffici.

Con Decreto Sindacale n. 26819 del 28/03/2013 e successivo Decreto Prot. n. 100225 del 13/07/2022, il Sindaco ha nominato il Segretario Generale dell'Ente, Dott.ssa Vincenzina Sica, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Catanzaro.

COMUNE DI CATANZARO		
	Decreto sindacale n.	Nominativo
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza- Segretario Generale	26819 del 28/03/2013 100225 del 13/07/2022	Dott.ssa Vincenzina Sica

Il RPCT verifica l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quanto intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; verifica, d'intesa con il dirigente, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione; pubblica sul sito web istituzionale una relazione recante i risultati dell'attività svolta; individua, con il supporto dei Referenti, il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e legalità; vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità; cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione e la pubblicazione sul sito istituzionale; verifica l'effettuazione del monitoraggio sul rispetto dei procedimenti amministrativi da parte dei responsabili dei singoli procedimenti; informa tempestivamente il dirigente preposto all'ufficio in cui il dipendente è inserito nonché all'ufficio procedimenti disciplinari affinché possa esser avviata con tempestività l'azione disciplinare, nel caso in cui, nello svolgimento dell'attività riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare; emana direttive per l'uniforme e corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni; effettua l'istruttoria delle istanze di Whistleblowing; si occupa dei casi di richiesta di riesame dell'accesso civico; è tenuto, inoltre, ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, una relazione annuale, da trasmettere al Nucleo di Valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione - sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei PTPCT oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, infatti, trasmette la relazione annuale alla Giunta Comunale oppure, nei casi in cui la Giunta lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno, riferisce sull'attività svolta.
La relazione costituisce un importante strumento di monitoraggio in grado di evidenziare l'attuazione del PTPCT, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, l'efficacia o gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate. Inoltre, costituisce anche uno strumento indispensabile per la valutazione da parte degli organi di indirizzo politico dell'efficacia delle strategie di prevenzione perseguite con il PTPCT, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO e per l'elaborazione degli obiettivi strategici.

Il RPCT, dunque, coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, promuovendo e curando azioni di coinvolgimento dei dirigenti. Svolge attività di costante controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, segnalando gli esiti di tale controllo al Nucleo di Valutazione. Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.
In sintesi, l'amministrazione comunale deve adottare tutte le misure organizzative dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, con effettività, al riparo da possibili ritorsioni, fissando regole in tale senso in appositi atti organizzativi generali o nell'atto di nomina del RPCT.

Con le modifiche apportate dal d.lgs. n.97/2016 alla legge 190/2012, risulta evidente l'intento del legislatore di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura. Emerge chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'ente per

l'attuazione del sistema di prevenzione della corruzione e che alle responsabilità del RPCT si affiancano quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPCT oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.
Lo stesso d.lgs. n. 165/2001, all'art. 16, c.1, lett. 1-bis), 1.ter) e 1-quater), prevede tra i compiti dei dirigenti quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione fornendo anche informazioni necessarie per l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio.

Con riferimento ai compiti e ai poteri del RPCT in materia di trasparenza si evidenzia che a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n.97/2016 al d.lgs. n. 33/2013, si sono concentrate nella figura del RPCT anche le funzioni di Responsabile della trasparenza e, analogamente, il PTPCT, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, contiene anche la sezione dedicata alla trasparenza.

Il RPCT deve, quindi, nel predisporre il PTPCT oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, occuparsi anche della programmazione delle attività necessarie a garantire l'attuazione corretta delle disposizioni in tema di trasparenza elaborando una apposita parte del Piano.
Oltre alla pianificazione delle misure di trasparenza il RPCT svolge un'attività di monitoraggio sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, cui consegue il potere di segnalare gli inadempimenti rilevati, in relazione alla gravità, al Nucleo di Valutazione, all'organo di indirizzo politico, all'ANAC o all'UPD.

Specifica competenza del RPCT, condivisa con i dirigenti responsabili dell'amministrazione, è anche quella di assicurare l'accesso civico come stabilito dal co. 4 dell'art. 43d.lgs.n. 33/2013.
Con riferimento all'accesso civico generalizzato, il RPCT è il soggetto cui il legislatore ha affidato il ruolo di ricevere e trattare le richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta.

L'indipendenza del RPCT

Il RPCT può esercitare con effettività le sue funzioni solo in presenza di un elevato grado di autonomia e indipendenza, circostanza ribadita nel PNA 2022.
L'Autorità ha già valutato come il ruolo e le funzioni del RPCT debbano essere tenute distinte da quelle di altri organi di controllo che operano nell'ente, secondo le rispettive competenze, pur in un'ottica di costante e proficua collaborazione (cfr. Delibera Anac 840 del 2 ottobre 2018). In particolare, tenuto conto delle diverse funzioni attribuite al RPCT e, nelle società partecipate, al Nucleo di Valutazione dalle rispettive normative di riferimento nonché in relazione alle diverse finalità delle citate normative, si ritiene necessario mantenere distinti i ruoli di RPCT e di Nucleo di Valutazione. In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle del Nucleo di Valutazione nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

Il Sistema di digitalizzazione per il RPCT

Fermo restando che la scelta del RPCT rientra tra quelle discrezionali dell'ente, l'ANAC auspica che l'amministrazione doti il RPCT di "*un buon sistema di digitalizzazione*" del sistema di gestione del rischio o Risk Management.
La digitalizzazione consente, da un lato, di assicurare efficacia, efficienza e rispetto delle regole e, dall'altro, costituisce misura di prevenzione della corruzione volta a garantire trasparenza, tracciabilità, partecipazione e controllo di tutte le attività.
L'Amministrazione comunale di Catanzaro si è, conseguentemente, dotata della Piattaforma telematica in cloud "*all'anticorruzione*" per la gestione di tutte le fasi del rischio di corruzione, con particolare riferimento, per quanto concerne l'analisi del contesto, alla digitalizzazione della mappatura dei processi gestionali (contesto interno) e alla digitalizzazione della fase di monitoraggio.

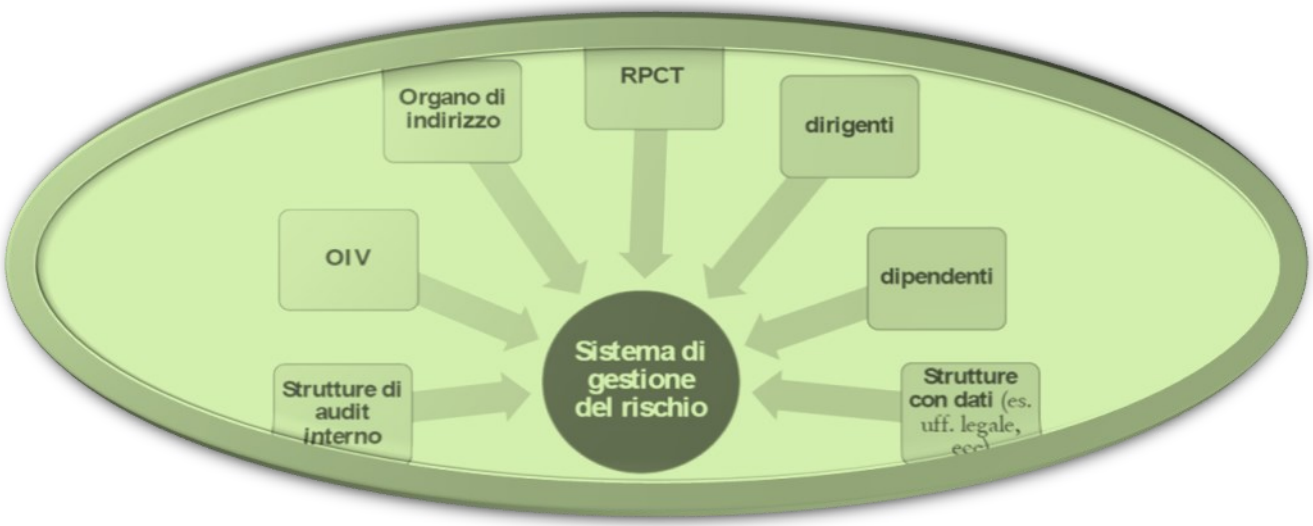
Temporanea assenza e periodi di *vacatio* del RPCT

Il PNA 2022 precisa che le amministrazioni dovrebbero opportunamente valutare l'eventualità di un periodo di assenza temporanea del RPCT, definendo idonee misure per affrontare tale evenienza.

Nei casi di assenza per qualsiasi motivo del RPCT è stato individuato, con apposito decreto sindacale, quale sostituto altro dirigente di ruolo dell'Amministrazione:

Soggetto	Nominativo	Casella di posta elettronica istituzionale
Titolare del potere sostitutivo del RPCT– Vicesegretario Generale	Dott. Antonino Ferraiolo	antonino.ferraiolo@comune.catanzaro.it

Gli attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio:



1.3 Contenuti e struttura PTPCT oggi sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO

1.3.1 La prevenzione della corruzione del Comune di Catanzaro - Premessa e considerazioni.

Dopo l'adozione di un primo PTPCT nell'anno 2014, approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 57 del 30/01/2014, il Comune di Catanzaro ha aggiornato il proprio Piano per la prevenzione della corruzione nel 2015 con D.G.C. n. 32 del 30 gennaio 2015, nel 2016 con D.G.C. n. 21 del 02/02/2016, nel 2017 con D.G.C. n. 34 del 31/01/2017, nel 2018 con D.G.C. n. 39 del 30/01/2018, nel 2019 con D.G. n. 29 del 30/01/2019, nel 2020 con D.G.C. n. 17 del 12/02/2020, nel 2021 con D.G.C. n. 124 del 31/03/2021, nel 2021 con D.G.C. n. 158 del 28/04/2022, nel 2022 con D.G.C. n. 158 del 28/04/2022, nel 2023 con D.G.C. n. 209 del 30/03/2023 PIAO provvisorio - con D.G.C. n. 380 del 12/06/2023 il PIAO definitivo e nel 2024 con D.G.C. n. 50 del 31/01/2024 PIAO provvisorio e con D.G.C. n. n. 224 del 18/04/2024 PIAO definitivo.

I **piani approvati con le delibere succitate si intendono richiamati quali parti integranti e sostanziali per quanto compatibili con la presente sezione del PIAO.**

Il Piano ed i suoi aggiornamenti annuali sono stati redatti in conformità alle indicazioni e prescrizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e nei successivi aggiornamenti.
Dal 2017 il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) è stato approvato contestualmente con il PTPC, quale parte integrante ed essenziale del Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPCT).

L'adozione della presente sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO è stata preceduta dalla pubblicazione, all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale, di un **avviso di consultazione** con il quale cittadini ed associazioni sono stati invitati a presentare proposte, suggerimenti e osservazioni in merito ai contenuti del Piano stesso. **L'avvio del procedimento di aggiornamento è stato trasmesso anche all'interno dell'Ente a dirigenti e dipendenti nonché ai Consiglieri ed agli Assessori Comunali.**

Un aspetto ritenuto valido nell'esperienza maturata all'interno della struttura di prevenzione della corruzione del Comune di Catanzaro, rafforzato a livello normativo con le modifiche ed innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, è il collegamento tra sistema di programmazione, sistema dei controlli, obblighi di trasparenza e comunicazione e piano della performance. Tale collegamento crea un sistema di amministrazione volto all'adozione di procedure e comportamenti interni finalizzati a presidiare le aree esposte a eventi illegittimi o illeciti e a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Nell'ottica di cui sopra si ritiene indispensabile confermare l'impostazione "*positiva*" della **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO** del Comune di Catanzaro, quale Piano per la "*buona amministrazione*", finalizzato proprio all'affermazione dei principi di imparzialità, legalità, integrità, trasparenza, efficienza, pari opportunità, uguaglianza, responsabilità, giustizia e, solo in via residuale, quale strumento sanzionatorio di comportamenti difformi.
Per pretendere il rispetto delle regole occorre, infatti, creare un ambiente di diffusa percezione della necessità di tale osservanza.
Affinché l'attività di prevenzione della corruzione sia davvero efficace, è basilare la formazione della cultura della legalità e l'affermazione di modelli comportamentali fondati sull'integrità e la buona amministrazione, rendendo residuale la funzione di repressione dei comportamenti difformi. Le misure contenute nella presente sezione hanno, pertanto, lo scopo di affermare la regola di una "*buona amministrazione*" e, di conseguenza, prevenire fenomeni corruttivi. Una pubblica amministrazione che pratica i principi costituzionali della buona amministrazione contribuisce a rafforzare anche la fiducia di cittadini e imprese nei suoi confronti.

A livello operativo si ritiene poi necessario confermare l'integrazione e l'assimilazione dei principi contenuti nei vari provvedimenti legislativi per evitare che ciascuna norma proceda, nell'applicazione, in maniera autonoma, avulsa dal contesto e, quindi, in un'ottica esclusivamente di adempimento.
L'unificazione del Piano di prevenzione della corruzione con il Piano della trasparenza, disposta dal d.lgs. n. 97/2016, ha trovato attuazione nel Comune di Catanzaro già negli anni pregressi e si propone, per il futuro di migliorare i livelli di trasparenza e di accessibilità raggiunti.

Tenendo conto di quanto precedenza indicato, la presente sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli:

- obiettivi strategici di Valore pubblico in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132, fermi gli obiettivi strategici di Valore pubblico in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Per definire propri obiettivi strategici in ambito decentrato, l'Ente prende le mosse dagli obiettivi già definiti in ambito nazionale dall'ANAC, tra cui, a titolo di esempio:
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione nel significato di abuso del potere;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
- informatizzare il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”;
- realizzare l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;
- incrementare la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti e innalzare il livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata.
Gli obiettivi strategici sono formulati:
-in una logica di integrazione con quelli operativi programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di Valore pubblico.
In particolare, con gli obiettivi del PNA 2022-2025, di seguito indicati.
-rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR
-revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi)
-promozione delle pari opportunità per l'accesso agli incarichi di vertice (trasparenza ed imparzialità dei processi di valutazione)
-incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni
-miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”
-miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno
-digitalizzazione dei processi dell'amministrazione
-individuazione di soluzioni innovative per favorire la partecipazione degli stakeholder alla elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione
-incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente
-miglioramento del ciclo della performance in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione)
-promozione di strumenti di condivisione di esperienze e buone pratiche (ad esempio costituzione/partecipazione a Reti di RPCT in ambito territoriale)
-consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO integrato nel sistema di misurazione e valutazione della performance integrazione tra sistema di monitoraggio del PTPCT della sezione del PIAO e sistemi di controllo di gestione.

L’azione enucleata nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO per il triennio 2025-2027 intende dispiegarsi attraverso le seguenti azioni, già avviate negli anni precedenti:

- ✓ Miglioramento degli strumenti di programmazione, attraverso una maggiore definizione a livello strategico-gestionale;
- ✓ Miglioramento della trasparenza, attraverso la progettazione e l’implementazione di nuove piattaforme informatiche di supporto;
- ✓ Formazione in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- ✓ Assegnazione di obiettivi di qualità ai Dirigenti;

- ✓ Implementazione dell'innovazione tecnologica per l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi (già avviata nel 2016 e proseguita negli anni successivi);
- ✓ Miglioramento della comunicazione interna ed esterna, attraverso l'intensificazione dei momenti di ascolto e di coinvolgimento degli stakeholder.

La sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO si prefigge, quindi, la funzione di favorire la buona amministrazione e di ridurre il rischio (c.d. minimizzazione del rischio), attraverso il ciclo virtuoso già delineato nei precedenti Piani e confermato anche per il triennio 2025-2027:



In attuazione dell'azione di miglioramento e di affermazione della buona amministrazione, le misure previste nella presente sottosezione troveranno applicazione in tutte le aree di attività, processi e procedimenti, a prescindere dalla valutazione del rischio di corruzione individuato a seguito del procedimento di analisi effettuato.

STRUTTURA DELLA SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO

PRIMA PARTE **Politiche di prevenzione del rischio**	La prima parte ha **carattere generale e illustrativa della strategia e delle misure di prevenzione**. Include l'individuazione di: ✓ principi del processo di gestione del rischio ✓ obiettivi strategici ✓ soggetti che concorrono alla elaborazione e attuazione del processo di gestione del rischio
SECONDA PARTE **Il sistema di gestione del rischio-risk management**	**ANALISI DEL RISCHIO** - analisi del contesto esterno, attraverso l'analisi delle variabili che possono influenzare il rischio - analisi del contesto interno, attraverso l'autoanalisi organizzativa e la **mappatura dei processi**
	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - identificazione del rischio - analisi delle cause del rischio - ponderazione del rischio
	TRATTAMENTO DEL RISCHIO - misure di prevenzione generali - misure di prevenzione ulteriori
	COORDINAMENTO CON LA PERFORMANCE, CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELL'ENTE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI
	MONITORAGGIO - verifica attuazione misure - valutazione e controllo dell'efficacia della **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO**
TERZA PARTE **La trasparenza**	**PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA** Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1.4 Periodo di riferimento e modalità di modifica e di aggiornamento della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO
La predisposizione dell'aggiornamento annuale della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO del Comune di Catanzaro

La **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO** copre il periodo di medio termine del triennio, e la funzione principale dello stesso è quella di assicurare il processo, a ciclo continuo, di gestione del rischio corruttivo attraverso approvazione del sistema, attuazione e revisione dello stesso, secondo i principi, le disposizioni e le linee guida elaborate a livello nazionale e internazionale.
La **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO** riepiloga e descrive il sistema di gestione, garantendo che la strategia si sviluppi e si modifichi sulla base degli esiti e delle risultanze delle fonti e dei feedback ricevuti dagli stakeholders, in modo da mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e sempre più efficaci.
In questa logica, la gestione del rischio corruttivo come descritta nella presente **sezione**, analogamente a quanto avviene per il PNA, non si configura come un'attività una tantum, bensì come un processo continuo, di natura ciclica, in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione ai feedback ottenuti dalla loro attuazione.
La revisione del processo di gestione è assicurata attraverso modifiche e attraverso l'aggiornamento annuale dell'intero sistema di gestione e, conseguentemente, della **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO**, che sono sottoposti all'approvazione dell'organo di indirizzo politico, sulla base degli esiti dei monitoraggi o della sopravvenienza di nuovi elementi.
Dopo l'approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico, il RPCT assicura:

- ✓ la comunicazione personale a tutti i dirigenti/P.O. e a tutti i dipendenti attraverso i canali di comunicazione ritenuti più adeguati;
- ✓ la massima diffusione dei contenuti del PIAO con pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale;
- ✓ l'attuazione della **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO** mediante atti organizzativi;
- ✓ il monitoraggio sulla attuazione della **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO** e sull'efficacia delle misure;

L'iter di aggiornamento del PTPCT, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, è stato già delineato negli anni pregressi, atteso che l'Ente ha prontamente attuato la normativa sulla prevenzione della corruzione disposta con la Legge n. 190/2012, nominando il Responsabile Comunale nel 2013 e, adottando il suo primo Piano, con deliberazione della Giunta Comunale n. 57, il 30 gennaio 2014.
L'omessa adozione di un nuovo PTPCT, oggi **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO,** è sanzionabile dall'Autorità ai sensi dell'art. 19, co. 5, del DL. 90/2014.
L'ANAC applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo ad euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000.
L'iter delineato impone di verificare lo stato di attuazione e l'efficacia delle misure di contrasto programmate e rilevate nella relazione annuale del Responsabile della prevenzione, al fine di confermare e/o enucleare nuove strategie per la gestione ed il contrasto del rischio.

I Dirigenti sono tenuti a trasmettere al Responsabile della prevenzione una proposta per l'aggiornamento dei procedimenti e l'esposizione al rischio di corruzione ricadenti nell'area della propria direzione nonché le proprie proposte sulle misure organizzative da adottare e dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.

Il Responsabile della prevenzione coordina la rilevazione dei processi ed elabora la proposta di Piano contenente la valutazione del rischio e l'indicazione delle misure e delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, corredata del parere del Dirigente dei Servizi Finanziari, e la sottopone

alle valutazioni della Giunta che adotta l'aggiornamento del Piano di norma entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.

Laddove si rendessero necessarie modifiche alla **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO** prima dell'aggiornamento annuale, a seguito di rilevanti mutamenti organizzativo-funzionali nell'Ente, ovvero in relazione alle esigenze emerse nel corso della gestione degli interventi attuativi del Piano medesimo, tali modifiche alla **sezione** sono approvate e pubblicate con le stesse modalità di cui sopra.

Le azioni di prevenzione della corruzione previste nella **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO** trovano la loro declinazione nei documenti di pianificazione strategico-gestionale dell'Ente, come di seguito:

- ✓ Documento Unico di Programmazione (DUP), nel quale sono fissati gli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- ✓ **sezione programmazione – Performance del PIAO**, nella quale sono indicati gli interventi da realizzare nel triennio di riferimento, con la specifica individuazione delle unità organizzative competenti e dei responsabili alla realizzazione delle diverse attività.

Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, anche il PIAO è adottato entro il 31 gennaio, (salvo proroga) secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la già menzionata data.
In caso di mancato rispetto di questa scadenza non può essere erogata la retribuzione di risultato, non si possono conferire incarichi di consulenza o di collaborazione, e l'ente può incorrere in una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro, come previsto dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del D.L. 90/2014.
Il PIAO è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.

Per gli enti locali, il termine ultimo per l'approvazione del PIAO è fissato al 30 marzo 2025, **a seguito del differimento al 28 febbraio 2025 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 disposto dal DM 24 dicembre 2024.**

1.5 Data e documento di approvazione della sotto
sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO
Il Piano, una volta approvato, è pubblicato sul Portale istituzionale dell'Ente, nella sezione denominata "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*altri contenuti-corruzione*". Tale pubblicazione, secondo quanto disposto dall'ANAC a far data dal 2016, assolve la previsione di legge secondo la quale il PTPCT, oggi **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO,** deve essere trasmesso all'Autorità.
La sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO deve essere, quindi, pubblicata non oltre un mese dall'adozione sul sito istituzionale e deve rimanere pubblicata su tale sito unitamente a quelli degli anni precedenti.
In virtù della previsione secondo cui i PTPCT, oggi **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO,** devono essere trasmessi ad ANAC, l'Autorità ha sviluppato una piattaforma sperimentale online sul sito istituzionale di ANAC dal 1° luglio 2019 per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione.

Per utilizzare la piattaforma il RPCT del Comune di Catanzaro ha effettuato la registrazione e l'accreditamento secondo quanto indicato nella sezione Servizi - registrazione e profilazione utenti - del sito internet di ANAC.

1.6 Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione della presente sezione, nonché canali e strumenti di partecipazione

Individuazione degli attori interni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

Oltre al RPCT che opera anche quale Responsabile per la Trasparenza, hanno partecipato alla predisposizione della presente sezione:

- ✓ gli organi di indirizzo politico-amministrativo che hanno assicurato un coinvolgimento attivo nelle diverse fasi della redazione dello stesso;
- ✓ i dirigenti/funzionari titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e i dipendenti.

I soggetti interni individuati nel Comune di Catanzaro **per i vari processi di adozione ed attuazione del P.T.C.P.T.** oggi **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO sono:**

- ✓ **il Sindaco** che con Decreto n. 100225 del 13/07/2023 ha riconfermato il Segretario Generale dell'Ente Responsabile della prevenzione della corruzione ed ha individuato nell'Ufficio Controlli Interni la struttura tecnica di supporto per l'anticorruzione; Il Sindaco, inoltre, assicura che il RPCT disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, L. 190/2012);
- ✓ **la Giunta Comunale** che - sulla base delle previsioni contenute nella Legge n. 190/2012 e come precisato nella deliberazione ANAC n. 831 del 3/08/2016 oltre ad approvare il PTPCT, oggi **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO** e gli aggiornamenti annuali - adotta tutti gli atti di indirizzo che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; l'organo di indirizzo deve inoltre assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione sia di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT, sia di condizione che ne favoriscono l'effettiva autonomia. La Giunta riceve la relazione annuale del RPCT che dà conto dell'attività svolta ed è destinataria delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.
  Ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, co. 5 lett. b) D.L. 90/2014 la Giunta può esser chiamata a rispondere in caso di mancata adozione del PTPCT oggi **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO**;
- ✓ **il Responsabile della prevenzione della corruzione**, Segretario Generale e Responsabile anche della Trasparenza, che ha elaborato la proposta di Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, oggi **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO**;
- ✓ **i Dirigenti,** per l'area organizzativa di rispettiva competenza, coinvolti nel processo di individuazione delle aree a più elevato rischio di corruzione ed alla identificazione delle misure di prevenzione del rischio contenute nel presente piano; gli stessi sono tenuti a fornire piena collaborazione e partecipare attivamente nell'elaborazione del PTPCT, oggi **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO**, in termini di contributo conoscitivo e di diretta responsabilità per gli atti compiuti a supporto dell'opera dell'organo di indirizzo;
- ✓ **i Dipendenti** partecipano attivamente al processo di gestione del rischio e osservano le misure contenute nella presente sezione, segnalando eventuali situazioni di illecito e casi di personale conflitto di interessi al proprio Dirigente; il loro coinvolgimento è decisivo per la qualità del PTPCT, oggi **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO** e delle relative misure;

- ✓ **i Responsabili degli uffici** sono tenuti alla mappatura dei processi elaborati dall'amministrazione, senza opporre alcuna resistenza a partecipare, per le parti di rispettiva competenza, alla rilevazione e alle successive fasi di identificazione e valutazione dei rischi.
  Dirigenti e titolari di incarichi di Elevata Qualificazione devono fornire il proprio contributo al RPCT nella fase di elaborazione del PTPCT, oggi **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO**.
  Tale collaborazione è fondamentale per consentire al RPCT e all'organo di indirizzo che adotta la succitata **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO** di definire misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo entro tempi chiaramente definiti.
  Ai sensi dell'art. 8 del DPR 62/2013, il dipendente ha il dovere di prestare la propria collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nella **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO**.
  La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare, da ciò scaturisce l'obbligo da parte dei dirigenti di avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti ai sensi dell'art 55-sexies, co. 3, del d.lgs. n. 165/2001.
  Da quanto sopra detto emerge la necessità di introdurre nel Piano obiettivi consistenti nel più rigoroso rispetto dei doveri del Codice di Comportamento e verifiche periodiche sull'uso dei poteri disciplinari;
- ✓ **il RASA**, soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante comunale all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ex AVCP), nell'ambito nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;
- ✓ Il **Nucleo di Valutazione** (**NdV**), che ha espresso parere obbligatorio sul Codice di comportamento, adottato dall'Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale del 20/01/2014 n. 23 e aggiornato con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 09/02/2023, fornisce il necessario supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione per l'elaborazione del Piano e del presente aggiornamento.
  Il Nucleo di Valutazione riveste un ruolo importante nel coordinamento tra sistema di gestione della performance e le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza.
  Specifici compiti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono stati inoltre conferiti agli OIV/NdV dal d.lgs.33/2013 e dalla L. 190/2012.
  Le funzioni già affidate agli OIV/NdV in tale materia dal d.lgs.33/2013 sono state rafforzate dalle modifiche che il d.lgs. n. 97/2016 ha apportato alla L.190/2012.
  La nuova disciplina prevede un più ampio coinvolgimento degli OIV/Ndv chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.
  In linea con quanto disposto dall'art. 44 del d.lgs.33/2012, il Nucleo di Valutazione, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, verifica che la **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO**, sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti programmatici strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione della performance, si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.
  Con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo il NdV è tenuto ad offrire un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori.
  In rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Nucleo di Valutazione è tenuto, altresì, a verificare i contenuti della Relazione annuale del RPCT recante i risultati dell'attività svolta trasmessi dal RPCT allo stesso Nucleo oltre che alla Giunta Comunale.
  Nell'ambito di tale verifica, il Nucleo di valutazione ha la possibilità di chiedere al RPCT informazione e documenti che ritiene necessari e può anche effettuare audizione di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, L. 190/2012).

Il Nucleo è tenuto anche a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano performance, valutando anche l'adeguatezza dei relativi indicatori.
Il Nucleo ha il compito, inoltre, di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.
Nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza l'ANAC può chiedere informazioni tanto al Nucleo quanto al RPCT sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche tenuto contro che il Nucleo riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione della **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO**;

- ✓ il **Consiglio Comunale,** al quale viene data comunicazione degli atti di programmazione e verifica generale di azioni e misure direttamente o indirettamente finalizzate alla prevenzione della corruzione.
- ✓ Gli **Stakeholders** con i quali**,** ai fini della predisposizione della **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO**, vengono realizzate forme di consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a formulare proposte e valutare in sede di elaborazione della **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO**, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento. Le consultazioni potranno avvenire o mediante raccolta dei contributi via web oppure nel corso di appositi incontri. All'esito delle consultazioni è necessario dar conto sul sito internet dell'amministrazione e in apposita sezione della **sezione in argomento**, con l'indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione. Il ruolo della società civile nel sistema della prevenzione della corruzione e della trasparenza assume rilievo sotto il duplice profilo di diritto e dovere alla partecipazione. Uno dei principali obiettivi perseguiti dal legislatore è quello di tutelare i diritti dei cittadini e attivare forme di controllo sociale sul perseguimento delle funzioni fondamentali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In quest'ottica si richiamano le forme di partecipazione previste dalla normativa quali, a titolo esemplificativo, l'accesso civico, e l'accesso civico generalizzato.

1.7 Attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché canali e strumenti di partecipazione

Nel Comune di Catanzaro, con nota prot. n. 122254 del 21/11/2024 è stato avviato il procedimento di aggiornamento del PIAO2025/2027, mediante consultazione pubblica trasmessa al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, agli Assessori Comunali, ai Dirigenti, a tutti i cittadini, Enti ed istituzioni avente sede nel territorio comunale, questi ultimi mediante avviso pubblico Prot. N. 122240 del 21/11/2024, pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente e nell'Albo Pretorio fino al 19/12/2024, al fine di consentire l'inoltro di segnalazioni, proposte e suggerimenti rispetto al Piano approvato dalla Giunta Comunale lo scorso anno.

La **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO**, sarà pubblicato non oltre un mese dall'adozione, sul sito istituzionale dell'amministrazione o dell'ente nella sezione "*Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione*", unitamente a quelli degli anni precedenti.
Tutto il personale, compresi i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione, è tenuto ad osservare le misure di prevenzione e di trasparenza contenute nella presente sezione nonché a segnalare le situazioni di illecito.

1.8 Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano

Copia della **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2025-2027**, è trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, al Nucleo di Valutazione e a tutti i Dirigenti che, a loro volta, hanno cura di trasmetterla e diffonderla tra tutti i Dipendenti in servizio presso la struttura affidata alla propria direzione.

La sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2025-2027 viene portata a conoscenza del personale, della cittadinanza, degli stakeholders, e dei soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'attività dell'amministrazione mediante i seguenti strumenti e canali di diffusione.

Strumenti	Destinatari
Diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale in "*Amministrazione trasparente*" ✓ sottosezione di I livello "*Altri contenuti*" con il link a "*Disposizioni generali*"; ✓ sottosezione di II livello "*Piano di prevenzione della corruzione*"	Tutti gli stakeholders interni ed esterni

PARTE II

IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE PER IL PERIODO 2025-2027

1.PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

Il rischio di corruzione, quale rischio di commissione di reati e di condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali, riconducibili a forme e fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione viene trattato nell'ambito del Sistema di gestione del rischio corruttivo e del Ciclo di programmazione anticorruzione e per la trasparenza.
Circa lo stato di avanzamento del Sistema, la Relazione annuale del RPCT, prevista dall'art. 1, comma 14, della L.n. 190/2012, sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dalla sottosezione ha rilevato i dati e le informazioni contenuti nell'omonimo ALLEGATO, a cui si rinvia.

Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa.
Se le attività delle pubbliche amministrazioni hanno come orizzonte quello del **valore pubblico, inteso come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei destinatari di una politica o di un servizio,** allora le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza sono essenziali per conseguire tale obiettivo e per contribuire alla sua generazione e protezione mediante la riduzione del rischio di una sua erosione a causa di fenomeni corruttivi.

Per far sì che la gestione del rischio sia efficace a tutti i livelli risulta necessario seguire i principi tratti dalla norma UNIISO31000 2010 e 31000/2018[1] riportati qui di seguito:

[1] Nell'ambito dei principi per la gestione del rischio tratti dalla norma UNI ISO 31000:2010 e 31000:2018, l'ente conforma il proprio sistema di gestione del rischio di corruzione alla norma UNI ISO 37001:2016. La UNI ISO 37001 specifica requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione che può essere a sé stante (PTPCT) o integrato in un sistema di gestione complessivo. La norma fornisce specifica i requisiti e fornisce una guida in relazione alle attività dell'ente: corruzione nei settori pubblico, privato e no-profit; - corruzione da parte dell'ente; - corruzione da parte del personale dell'ente che opera per conto dell'ente o a beneficio di essa; - corruzione da parte dei soggetti, parti terze, che operano per conto dell'ente o a beneficio di essa; - corruzione dell'ente; - corruzione del personale dell'ente in relazione alle attività dell'ente; - corruzione dei soggetti, parti terze, che operano per conto dell'ente, in relazione alle attività dell'ente; - corruzione diretta e indiretta (per esempio una tangente offerta o accettata tramite o da una parte terza). La norma è applicabile soltanto alla corruzione. Definisce requisiti e fornisce una guida per un sistema di gestione progettato per aiutare un ente a prevenire, rintracciare e affrontare la corruzione e a rispettare le leggi sulla prevenzione e lotta alla corruzione e gli impegni volontari applicabili alla propria attività. La norma non affronta in modo specifico condotte fraudolente, cartelli e altri reati relativi ad anti-trust/concorrenza, riciclaggio di denaro sporco o altre attività legate a pratiche di malcostume e disoneste, sebbene un'organizzazione possa scegliere di estendere lo scopo del sistema di gestione per comprendere queste attività. I requisiti della norma sono generici e concepiti per essere applicabili a tutte le organizzazioni (o parti delle organizzazioni) indipendentemente dal tipo, dalle dimensioni e dalla natura dell'attività, sia nel settore pubblico, sia in quello privato o del no profit. La conformazione del sistema di gestione del rischio di corruzione alla norma UNI ISO 37001:2016 concerne tutte le fasi del processo e, in particolare, l'analisi del contesto interno, gestionale, nell'ambito del quale la descrizione di ciascun processo - mediante descrizione della relativa articolazione in FASI - è effettuata in base ai criteri ai criteri della norma UNI ISO 37001:2016. Secondo quanto indicato nel Quaderno di Conforma relativo a "La Linea Guida applicativa sulla norma UNI ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione", con la norma UNI ISO 37001, pubblicata a fine 2016, è disponibile lo standard volontario, certificabile, che tratta di anticorruzione e che, adottando la medesima struttura comune (cd. "High Level Structure") a tutte le altre norme ISO sui sistemi di gestione delle organizzazioni, rende più agevole la sua integrazione con altri standard largamente diffusi, quali ad esempio la ISO 9001 sui sistemi di gestione per la qualità o la norma UNI ISO 31000:2018 sulla Gestione del rischio. In sintesi, la norma UNI ISO 37001 stabilisce dei requisiti per pianificare, attuare e mantenere un sistema di gestione e controllo dei rischi di corruzione secondo un approccio che si articola nelle seguenti fasi: analisi del contesto - valutazione dei rischi di corruzione - programmazione e attuazione di misure e controlli anti corruzione - sorveglianza sulla loro applicazione e riesame periodico sull'efficacia e adeguatezza del sistema di prevenzione, in modo da assicurarne il miglioramento continuo (monitoraggio e riesame). I requisiti della norma volontaria UNI ISO 37001, per tutte le fasi suddette, non

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore.
La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security (per “security” si intende la prevenzione e protezione per eventi in prevalenza di natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative e umane di cui un’organizzazione dispone o di cui necessità per garantirsi un’adeguata capacità operativa nel breve, nel medio e nel lungo termine), rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l’opinione pubblica, protezione dell’ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione.
La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell’organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.
La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza.
La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.
Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all’efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.

---

rappresentano una novità in quanto essi riprendono principi, concetti e, in alcuni casi, anche elementi prescrittivi tipici di sistemi e/o modelli di gestione, controllo e prevenzione dei rischi di corruzione previsti da norme di legge in via obbligatoria o con finalità di prova dell'esimente da responsabilità da reato delle organizzazioni di cui ai Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.L.gs 231/2001 e, come, ad esempio, le misure anticorruzione ai sensi del FCPA statunitense o dell' UK Bribery Act inglese. Analogamente a quanto previsto per il MOGC ai sensi del D.Lgs 231/2001 per la prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con la presunzione di idoneità dei requisiti della norma OHSAS 18001, corrispondenti a quelli di legge (art. 30 del D.Lgs 81/2008), i criteri della norma UNI ISO 37001 rappresentano un riferimento valido e autorevole per il modello esimente in ambito corruzione. Inoltre, l'adozione dei criteri medesimi consente di addivenire alla certificazione di conformità alla norma UNI ISO 37001 da parte di un soggetto terzo indipendente con il BENEFICIO di ottenere la prova dell'esimente in sede penale per il RPCT. Il ruolo della norma UNI ISO 37001 è quello di essere un criterio omogeneo finalizzato ad ottimizzare il coordinamento e l'integrazione tra i sistemi di controllo dei rischi di corruzione già esistenti nell'organizzazione (PTPC, MOGC 231, procedure ISO 9001, controlli interni, etc.), idoneo a migliorare il monitoraggio sulla loro efficacia e il coinvolgimento dell'intera organizzazione. Ciò significa che l'ente deve partire dallo stato esistente (dai controlli, dalle procedure, dai documenti esistenti) e valutare se e in che misura questo sia già idoneo a soddisfare i requisiti della UNI ISO 37001 per tenere sotto controllo i rischi di corruzione, evitando quindi inutili, costose e burocratiche duplicazioni di natura meramente formale. D'altronde questo concetto e ben evidenziato dalla stessa norma UNI ISO 37001, che, prima fra tutte le norme ISO, parla di "misure ragionevoli e appropriate", ovvero "appropriate" rispetto al rischio di corruzione e "ragionevoli" in relazione alla probabilità di raggiungere l'obiettivo di prevenire la corruzione. Con questi presupposti, l'adozione del sistema di gestione UNI ISO 37001 costituisce un fattore di successo per il controllo dei rischi di corruzione, traducendosi in un investimento in legalità e non in un mero costo per l'organizzazione e rappresenta uno degli strumenti per favorire la diffusione di una cultura aziendale contraria alla corruzione, senza la quale nessun sistema di controllo o prevenzione potrà mai dirsi realmente efficace.

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.

g) La gestione del rischio è "su misura".
La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione.

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.
Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.
Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.

j) La gestione del rischio è dinamica.
La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono.

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.
Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

2. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO - RISK MANAGEMENT

2.1 Il concetto di "*corruzione*"

La nozione di corruzione ricomprende tutte le azioni o omissioni, commesse o tentate che siano:

- ✓ penalmente rilevanti (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), incluse le "condotte di natura corruttiva" indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati sopra indicati quelli di cui agli art. 319-bis,321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice penale;
- ✓ realizzate in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
- ✓ suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
- ✓ suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell'amministrazione;
- ✓ suscettibili di integrare altri fatti illeciti pertinenti.

Tale ampia nozione consente di riportare al concetto di corruzione anche la **cattiva amministrazione, l'inefficienza e la disorganizzazione dell'azione amministrativa,** che determinano gli eventi rischiosi sopra citati. Consente di riportare al concetto di corruzione anche i fenomeni di malessere organizzativo che originano mancanza di collaborazione, ostruzionismo, isolamento o altri dannose situazioni di malfunzionamento all'interno della singola unità organizzativa o tra diverse unità organizzative dell'amministrazione.
Tenuto conto di tali elementi, **la strategia di prevenzione della corruzione** diventa anche una **strategia di miglioramento complessivo del funzionamento della macchina amministrativa** e, in definitiva, di miglioramento della qualità dell'organizzazione e dell'attività amministrativa sotto il profilo della spesa (efficienza allocativa o finanziaria), della produttività (efficienza tecnica), della qualità dei servizi (dai processi ai procedimenti) e della governance.
Il collegamento tra le disposizioni della L. n. 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, inteso come contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è riscontrabile anche nei più recenti interventi del legislatore sulla L. n. 190/2012. In particolare, è evidente nell'ambito dell'art. 1, co 8-bis della legge suddetta, in cui vi è un esplicito riferimento alla verifica da parte del Nucleo di Valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e la **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO**.
In correlazione con la nozione, oggettiva, di corruzione sopra indicata, di ampia portata, la presente **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO** fonda la strategia anticorruzione su una nozione altrettanto ampia di "prevenzione della corruzione", che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nell'amministrazione.

In merito alla nozione di corruzione e di prevenzione della corruzione, il PNA 2019 precisa che nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi sopracitati ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "*condotte di natura corruttiva*". L'Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria ha considerato come "*condotte di natura corruttiva*" tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-*bis*,321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis* del Codice penale[2]. Con questo ampliamento resta ulteriormente delimitata la nozione di corruzione, sempre consistente

[2] Circostanze aggravanti - 319 bis c.p.; Pene per il corruttore - art. 321 c.p.; Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.; Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322 bis; Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p.; turbata libertà degli incanti - art. 353 c.p.; turbata libertà del procedimento di scelta del contraente - art. 353 bis c.p.

in specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario, configuranti ipotesi di reato. I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse. Si può avere pertanto una corruzione relativa all'assunzione di decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all'assunzione di atti giudiziari, una corruzione relativa all'assunzione di atti amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza. In questo senso espressioni come "*corruzione politica*" o "*corruzione amministrativa*" valgono più a precisare l'ambito nel quale il fenomeno si verifica che non a individuare una diversa specie di corruzione.
L'Autorità ritiene opportuno precisare, pertanto, che naturalmente con la legge 190/2012 non si modifica il contenuto tipico della nozione di corruzione ma per la prima volta in modo organico si introducono e, laddove già esistenti, si mettono a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio. L'art. 1, co. 36, della L. 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della "*cattiva amministrazione*" e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione. Il collegamento tra le disposizioni della L. 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai più recenti interventi del legislatore sulla L. 190/2012. In particolare, nell'art. 1, co 8-bis della legge suddetta, in cui è stato fatto un esplicito riferimento alla verifica da parte dell'organismo indipendente di valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e i piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2.2 Obiettivi strategici

Obiettivi Strategici
A norma dell'art. 1 comma 8 L. n. 190/2012, così come sostituito dall'art. 41 del d.lgs. n. 97/2016, "*l'organo di indirizzo politico definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione*".
A sua volta, la determina ANAC n. 831 del 03.08.2016, avente ad oggetto "*Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*" per come anzidetto indica, tra i contenuti necessari del PTPCT, gli obiettivi strategici, raccomandando agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza "*nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione*".

Per definire i propri obiettivi in ambito decentrato, l'amministrazione prende le mosse dalla nozione di corruzione, dagli obiettivi già definiti in ambito nazionale dall'ANAC con il PNA 2013, e dai suggerimenti in seguito forniti dell'Autorità medesima, di seguito indicati.

1. Obiettivi strategici anticorruzione definiti in ambito nazionale (PNA 2013)
- ✓ ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione nel significato di abuso del potere;
- ✓ aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- ✓ creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

2. Suggerimenti ulteriori forniti dell'ANAC:

- ✓ informatizzare il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- ✓ realizzare l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;
- ✓ incrementare la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti;
- ✓ innalzare il livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata.

Ciò premesso, l'amministrazione, ha recepito, con alcuni adattamenti resi necessari in rapporto al contesto dell'amministrazione medesima, i suddetti obiettivi e suggerimenti, che vengono riportati nella TABELLA che segue:

Obiettivo	Indicatori	Target
RPCT: garantire la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle funzioni anche mediante servizi di supporto alla digitalizzazione del processo di gestione del rischio di corruzione.	Tutti i dirigenti /EQ	100%
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO: aggiornare la mappatura dei processi con: inserimento nuovi processi gestionali non presenti nelle annualità precedenti; eliminazione dei processi che, per legge, regolamento o altra disposizione, non devono essere più gestiti dell'amministrazione; modificazione dei processi gestionali di competenza dell'amministrazione per effetto di sopravvenute modificazioni legislative, regolamentari, o di altra disposizione; ottimizzazione-razionalizzazione della mappatura apportando le revisioni e correzioni alla mappatura delle annualità pregresse ai fini di eliminare criticità e elevarne il livello qualitativo; approfondire l'analisi gestionale dei processi, in sede di mappatura degli stessi, mediante identificazione delle fasi e/o azioni di ciascun processo; garantire la disponibilità di risorse digitali adeguate mediante informatizzazione e digitalizzazione della	Tutti i dirigenti/EQ	100%

mappatura dei processi e del processo di gestione del rischio anticorruzione.		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO: adottare la metodologia di valutazione del rischio indicata nell'Allegato 1 PNA 2019, privilegiando un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni con formulazione di un giudizio sintetico.	Metodologia 2019 in tutti i processi	100%
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI - MG: aggiornare il Codice di comportamento; adottare-aggiornare Linee Guida relative alla individuazione e gestione dei conflitti di interesse; adottare-aggiornare il Regolamento in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54 bis l.gs. n. 165/2001; adottare il Regolamento disciplinante i rapporti fra l'amministrazione e i portatori di interessi particolari presso l'Amministrazione medesima e istituzione dell'Agenda pubblica degli incontri; adottare-aggiornare il Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione; incrementare la formazione sul PTPCT, le misure di prevenzione, l'etica, la legalità e gli effetti dell'integrità su benessere organizzativo, qualità dei servizi e "valore Paese".	Adeguamento/Aggiornamento nuovi regolamenti - 1 corso su Benessere organizzativo	100%
MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE - MS: limitare il numero delle misure specifiche al fine di garantire l'effettiva fattibilità e realizzabilità delle stesse.	1 misura specifica	100%
MONITORAGGIO: adottare il Piano del monitoraggio e promuovere l'istituzione di servizi di audit, e eventuali servizi	Piano monitoraggio e piattaforma	100%

ispettivi; informatizzare e digitalizzare integralmente la fase del monitoraggio.		
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E LIVELLO MINIMO DI TRASPARENZA: garantire l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione e l'aggiornamento delle pubblicazioni;	Tutti i dirigenti /EQ	100%
LIVELLO ULTERIORE DI TRASPARENZA: garantire maggiori livelli di trasparenza mediante la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori;	Tutti i dirigenti/EQ	100%
INFORMATIZZAZIONE-DIGITALIZZAZIONE: informatizzare integralmente i flussi informativi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";	Digitalizzazione dei processi	100%
TRASPARENZA E PRIVACY: garantire la corretta attuazione del bilanciamento tra privacy e trasparenza e la tutela dei dati personali nella diffusione dei dati e informazioni; valorizzare il ruolo del Servizio di Protezione dei dati personali; coinvolgere il Responsabile del Servizio di Protezione dei dati personali nel bilanciamento tra privacy e trasparenza;	Tutti i dirigenti/EQ	100%
REGISTRO ACCESSI: garantire la regolare tenuta del Registro degli accessi	Registro accessi	100%
FORMAZIONE: incrementare la formazione in materia di trasparenza, trasparenza smart 2.0 e Registro degli accessi tra i dipendenti;	Corsi di formazione erogati	100%

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA TRASPARENZA: supportare il RT e i dipendenti responsabili dei flussi in partenza e delle pubblicazioni, ove venga rilevato il relativo bisogno, con servizi di supporto specialistico per un'efficiente attuazione della trasparenza;	Individuazione di almeno un servizio specialistico	100%

Per la presente annualità, in prosecuzione con le precedenti, l'Amministrazione, ha individuato, nel sistema della performance, un obiettivo strategico denominato "*Prevenzione della corruzione e della trasparenza*" dal quale vengono declinati gli obiettivi operativi che semplificano gli obblighi e gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.
Ferma restando l'indicazione che le amministrazioni si concentrino sui processi interessati dal PNRR e dalla gestione dei fondi strutturali con misure idonee di prevenzione, come evidenziato nel PNA 2022, è stato creato un obiettivo strategico con riferimento al "*PNRR*" al fine di rafforzare il controllo volto ad evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative.
Con Deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 09 aprile 2024, ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - RICOGNIZIONE DELLA GOVERNANCE", sono state delineate le attività di controllo finanziario, procedurale e amministrativo al fine di assicurare funzioni di indirizzo e di impulso alla partecipazione attiva di tutto l'Ente all'attuazione del PNRR per il conseguimento e la realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione.
A tal riguardo, è stata istituita apposita Cabina di Regia PNRR per la verifica dell'attuazione degli interventi.

2.3 Soggetti della gestione del rischio

Gli attori della strategia di prevenzione del rischio di corruzione operano in funzione della adozione, dell'attuazione, della modificazione e, infine della revisione del sistema di gestione del rischio e del documento che riepiloga e sintetizza il sistema di gestione medesimo.

Ruolo	Compiti e funzioni
Sindaco	Organo di indirizzo politico, il quale definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e della presente sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.
Giunta	Organo di indirizzo politico, il quale definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT

Stakeholders esterni	Portatori dell'interesse alla prevenzione della corruzione, con il compito di formulare proposte e osservazioni e di esercitare il controllo democratico sull'attuazione delle misure, con facoltà di effettuare segnalazioni di illeciti
Stakeholders interni all'Ente	Portatori dell'interesse alla prevenzione della corruzione, con il compito di formulare proposte e osservazioni, e con obbligo di effettuare segnalazioni di illeciti
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza RPCT	Entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, l'approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione oggi **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO** la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012); entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione; verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione oggi **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO**; propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo; nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività svolta. La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs.97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. Al fine di garantire indipendenza e autonomia, l'organo di indirizzo è tenuto a disporre eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Inoltre, il medesimo decreto, da un lato, attribuisce al RPCT il potere di indicare agli uffici della pubblica amministrazione competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Dall'altro lato, stabilisce il dovere del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV/NdV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Altro elemento di novità è quello della interazione fra RPCT e organismi indipendenti di valutazione. Si evidenzia, infine, quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione" che, all'art. 6, co. 5 prevede che nelle amministrazioni indicate all'art. 1, lett. h) del decreto, la persona individuata come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette deve esser un soggetto provvisto

	di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto "gestore".
Referenti per la prevenzione per l'area di rispettiva competenza	Il RPCT e i Dirigenti /Responsabili di E.Q. designano, all'interno delle rispettive aree/ settori/ uffici di competenza soggetti referenti per l'anticorruzione, che svolgono attività informativa nei confronti del RPCT dei Dirigenti /Responsabili di E.Q., affinché questi abbiano elementi e riscontri sull'organizzazione ed attività dell'amministrazione, e di costante monitoraggio sull'attività svolta, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale
Società ed organismi partecipati dall'Ente	Inquadrandosi nel "gruppo" dell'amministrazione locale sono tenuti ad uniformarsi alle regole di legalità, integrità ed etica adottate dall'Ente
Collaboratori e consulenti esterni a qualsiasi titolo	Interagendo con l'amministrazione comunale sono tenuti ad uniformarsi alle regole di legalità, integrità ed etica adottate dall'Ente. Sono chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento).
Dirigenti Responsabili di P.O. per l'area di rispettiva competenza	I Dirigenti /Responsabili di E.Q. per l'area di rispettiva competenza costituiscono la struttura stabile di supporto conoscitivo e operativo a supporto del RPC. La struttura è coordinata dal RPC, e si avvale di appositi servizi di supporto specialistico di anticorruzione. I Dirigenti /Responsabili di E.Q. svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
Dipendenti	I dipendenti sono chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012) e segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento). Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (ivi compresi anche gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni) è decisivo per la qualità del PTPC oggi **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO** e delle relative misure, così

	come un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della lotta alla corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento dell'amministrazione. Il coinvolgimento va assicurato: a) in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi; b) di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione; c) in sede di attuazione delle misure
Organi di controllo interno all' Ente (OIV o Nucleo di valutazione/Ufficio controllo di gestione, Organo di revisione)	Sono tenuti alla vigilanza e al referto nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione, dell'organo di indirizzo politico, e degli organi di controllo esterno. Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate agli OIV/NdV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs.33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l'ANAC. In linea con quanto già disposto dall'art. 44 del d.lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, verificano che i PTPC oggi **sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO** siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza l'OIV/NdV verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT predispone e trasmette all'OIV/NdV, oltre che all'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nell'ambito di tale verifica l'OIV/NdV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012). Nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all'ANAC, l'Autorità si riserva di chiedere informazioni tanto all'OIV/NdV quanto al RPCT in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012), anche tenuto conto che l'OIV/NdV riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione dei PTPC (art. 1, co. 7, l. 190/2012). Ciò in linea di continuità con quanto già disposto dall'art. 45, co. 2, del d.lgs.33/2013, ove è prevista la possibilità per l'ANAC di coinvolgere l'OIV/(NdV) per acquisire ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza. Ulteriori indicazioni sull'attività degli OIV/NdV in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza potranno essere oggetto di atti di regolamentazione da valutarsi congiuntamente al Dipartimento della funzione pubblica". In linea con le previsioni del PNA 2016, l'Organismo di Valutazione/NdV ✓ verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance (art. 44) verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT predispone e trasmette all'OIV, oltre che all'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della Legge 190/2012. Nell'ambito di tale verifica ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012).

	✓ valida la relazione sulle performance, di cui all'art. 10 del d.lgs.150/2009, dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse; propongono all'organo di indirizzo la valutazione dei dirigenti; promuovono e attestano l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1, lett. g), d.lgs.150/2009). L'OIV/NdV verifica, inoltre, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
Dirigente Ufficio del personale	È chiamato a cooperare all'attuazione e alle modifiche al codice di comportamento in linea con la normativa vigente e a diffondere buone pratiche
Dirigente Transizione al Digitale	È competente per il supporto alla digitalizzazione dei processi e per le necessarie misure prevenzione di carattere informatico e tecnologico anche nell'ambito della transizione al digitale
Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette	È competente, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 2015, in tema di "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione"
Ufficio dei procedimenti disciplinari (UPD)	È l'ufficio deputato a vigilare sulla corretta attuazione del codice di comportamento e a proporre eventuali modificazioni nonché a esercitare la funzione di diffusione di buone prassi. L'UPD: ✓ svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001); ✓ provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, legge n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); ✓ cura l'aggiornamento del Codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001; ✓ vigila, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", sul rispetto del codice di comportamento da parte dei dipendenti dell'ente, ed interviene, ai sensi dell'art. 15 citato, in caso di violazione. L'UPD, in stretta collaborazione con il RPCT, partecipa alla definizione dei doveri del codice e della corrispondenza tra infrazioni e sanzioni disciplinari.

Organi di controllo esterno all'Ente

Sono organi di controllo esterni i soggetti indicati nella Tabella che segue.

Organi di controllo esterno all'Ente	Descrizione
Autorità di vigilanza- ANAC	L'ANAC ✓ collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; ✓ approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA); ✓ analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto; ✓ esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; ✓ esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012; ✓ esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti; ✓ riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
Corte dei Conti in funzione di controllo e di Giudice della responsabilità amministrativa	Esercita funzioni di controllo e funzioni giurisdizionali collegate alla responsabilità amministrativa da fatto illecito, per i danni arrecati con dolo o colpa grave.

3. ANALISI DEL CONTESTO

3.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno è una fase preliminare indispensabile che ha l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente opera possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno, ciò in relazione sia al territorio di riferimento sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività, anche con specifico riferimento alle strutture da cui è composta.

Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia alle possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività, anche con specifico riferimento alle strutture da cui è composta. La conoscenza dell'ambiente e del territorio nel quale l'Ente opera consente di migliorare il processo di diagnosi volto a individuare le aree interne maggiormente permeabili al rischio della corruzione, intesa come *maladministration*. A tale fine, l'Ente raccoglie informazioni relative a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio che, in relazione alle funzioni istituzionali di competenza, e alle relazioni che si instaurano con gli stakeholder, possono influenzare l'attività. Di seguito vengono indicati i principali stakeholder che instaurano interrelazioni con l'ente: - Cittadini/Utenti dei servizi pubblici- Enti controllati/ partecipati- Imprese pubbliche e private/Imprese partecipanti alle procedure di affidamento/Imprese esecutrici di contratti; Concessionari- Associazioni/Fondazioni/Organizzazioni di volontariato e soggetti del terzo settore - Amministrazioni pubbliche centrali e locali - Enti nazionali di previdenza e assistenza; Ordini professionali - ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani); ANCPI (Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani) - Osservatori Regionali; - Organizzazioni sindacali rappresentative degli operatori economici (Confindustria: ANCE; ecc.) e Organizzazioni sindacali dei lavoratori (FILCA CGL, UIL, FENEAL ecc.). L'interazione con i soggetti sopra indicati, la frequenza di detta interazione anche in relazione alla numerosità dei soggetti, nonché', da un lato la rilevanza degli interessi sottesi e, dall'altro lato, l'incidenza degli interessi e i fini specifici perseguiti, in forma singola o associata, dai soggetti di cui sopra, sono tutti elementi alla luce dei quali viene elaborata la valutazione del rischio e il relativo trattamento.

Come atteso dal PNA 2022, l'analisi del contesto esterno, così come quella del contesto interno, è il primo passo per definire la strategia e il piano per prevenire la corruzione. I suoi risultati consentono all'Amministrazione di prendere decisioni strategiche informate ed efficaci, orientandone le scelte e le azioni verso un maggiore allineamento con il contesto esterno e definendone la strategia di prevenzione del rischio corruttivo. La stessa va effettuata, pertanto, sulla base dell'acquisizione e interpretazione, in termini di rischio corruttivo, delle principali dinamiche territoriali o settoriali ovvero sulle influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione potrebbe essere sottoposta

Assumono particolare rilevanza i dati relativi a:

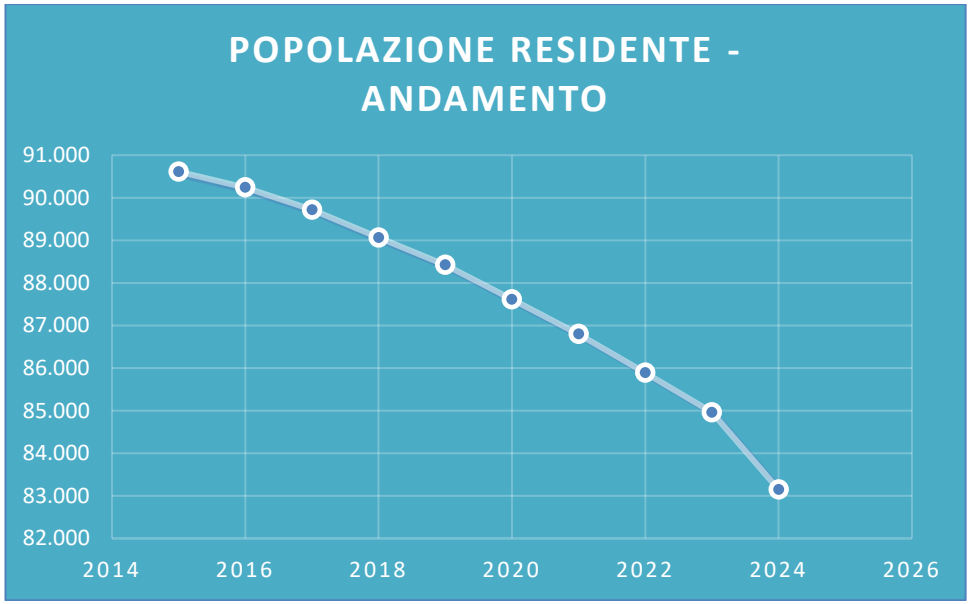
- ✓ contesto economico e sociale;
- ✓ presenza di criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso;
- ✓ reati di riciclaggio, corruzione, concussione, peculato;
- ✓ informazioni acquisite con indagini relative agli stakeholder di riferimento;
- ✓ criticità riscontrate attraverso segnalazioni esterne o risultanti dalle attività di monitoraggio.

La complessità della compagine culturale, sociale, economica e criminologica nell'ambito del Comune di Catanzaro, città capoluogo della Regione Calabria, consente di effettuare un'analisi sistematica del contesto esterno quale fase preliminare alla definizione della strategia di prevenzione della corruzione.

Dati demografici, benessere e qualità della vita.

Già da diversi anni, a decorrere precisamente dall'anno 2007, l'Italia sta affrontando la realtà di un ricambio naturale demografico negativo, fattore alla base del processo di riduzione della popolazione, nonostante la parziale contropartita di dinamiche migratorie con l'estero di segno positivo.
La questione investe tutto il territorio, pur con differenze tra Centro-nord e Mezzogiorno. Difatti, i dati ISTAT a riguardo registrano, secondo lo scenario mediano, nel breve termine nel Nord (+0,3‰ annuo fino al 2030) un lieve ma significativo incremento di popolazione, al contrario nel Centro (-1,6‰) e soprattutto nel Mezzogiorno (-5,5‰) dove il calo di residenti risulta irreversibile. Nel periodo intermedio (2030-2050), e ancor più nel lungo termine (2050-2070), tale tendenza si rafforza, con un calo di popolazione in tutte le ripartizioni geografiche ma con più forza in quella meridionale.

Un tale andamento rende un dato probabilistico quanto più realistico: il progressivo ma inesorabile calo demografico registrato negli ultimi anni ha chiaramente interessato, anche, il Comune di Catanzaro e come si evince dal grafico, di seguito riportato, la popolazione comunale è soggetta a un decremento costante e sostanziale nel tempo.



Fonte: dati Comune di Catanzaro

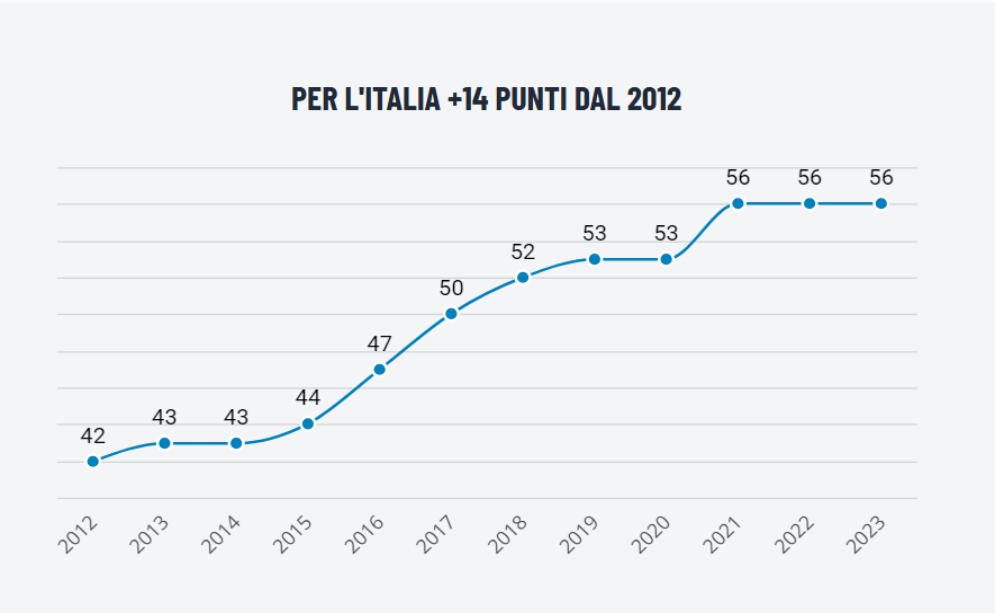
Difatti, la popolazione residente al 31 dicembre 2024 è pari **a 83.150** abitanti, registrando una ulteriore tendenza negativa rispetto alle precedenti annualità prese a riferimento.

L’analisi di questi dati consente di affermare che alla diminuzione della popolazione sul territorio comunale, dovuta sicuramente a una diminuzione delle nascite così come a fattori economici che portano i cittadini a spostarsi, si accompagna un progressivo innalzamento della età media della stessa popolazione.

Per quanto riguarda il benessere complessivo della comunità di riferimento, inteso nella pluralità delle sue dimensioni, è particolarmente rilevante il posizionamento della Provincia di Catanzaro nella recente indagine sulla qualità della vita nelle provincie italiane, condotta dal “Il Sole 24 Ore”. Tale indagine colloca la nostra provincia alla 90**°** **posizione nella classifica generale**, recuperando una posizione in più rispetto al dato relativo all’annualità precedente.

Sicurezza e criminalità

L'indice di percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. L'analisi dello studio, la cui metodologia d'indagine viene annualmente rivisitata per fornire uno spaccato sempre più attendibile delle realtà locali, si basa sull'opinione e la valutazione di esperti.
I dati relativi all'annualità 2023, posizionano l'Italia al 42esimo posto con un punteggio di 56/100, mantenendo lo stesso punteggio dell'anno 2022 ma perdendo una posizione nella classifica dei 180 Paesi oggetto dell'analisi; nel contesto europeo l'Italia si colloca al 21° posto su 31 Paesi Membri dell'Unione Europea.



Fonte: dati Transparency International Italia

Il progresso dell'Italia, in linea con il costante miglioramento dal 2012 ad oggi, è il risultato della crescente attenzione dedicata al problema della corruzione e fa ben sperare per la ripresa economica del Paese dopo la crisi generata dalla pandemia; tale impegno risulta oggi ancor di più necessario soprattutto in considerazione degli impegni assunti nell'ambito del PNRR in termini di innovazione digitale, transizione ecologica, sanitàe infrastrutture.
In relazione alla misurazione del rischio corruttivo, dalla sintesi valutativa e dai dati derivanti dagli indicatori ANAC, pubblicati sulla piattaforma "*Misurare la Corruzione*", si evince che, per il contesto esterno, l'indicatore composito della provincia di Catanzaro, calcolato utilizzando i domini Istruzione, Criminalità, Economia e Territorio, Capitale Sociale è pari a 106,0 (in un range tra 90.6 e 115.8).
Indicatori Anac contesto esterno riferiti al valore del Composito Dominio provinciale:

Dominio	Valore provinciale	Range di valori	Variazione anno precedente
Istruzione L'indice composito Istruzione è calcolato utilizzando i seguenti indicatori: 1. Diplomati 25-64 anni iscritti in anagrafe; 2. Laureati 30-34 anni iscritti in anagrafe; 3. Giovani (15-29 anni) - NEET.	101,0	80.2 - 121.7	-2,10%
Criminalita' L'indice composito Criminalita' è calcolato utilizzando i seguenti indicatori: 1. Reati di corruzione, concussione e peculato; 2. Reati contro l'ordine pubblico e ambientali; 3. Reati contro il patrimonio e l'economia pubblica; 4. Altri reati contro la Pubblica Amministrazione.	104,1	93.9 - 122.6	-1,29%
Economia e territorio L'indice composito Economia e territorio è calcolato utilizzando i seguenti indicatori: 1. Reddito pro capite; 2. Occupazione; 3. Tasso di imprenditorialita'; 4. Indice di attrattivita'; 5. Diffusione della banda larga; 6. Raccolta differenziata.	109,5	79.5 - 119.2	-1,56%
Capitale Sociale L'indice composito Capitale Sociale è calcolato utilizzando i seguenti indicatori:	109,4	91.5 - 116.4	+3,41%

1. Segregazione grado V; 2. Cheating grado II matematica; 3. Varianza grado V matematica;			

1. Segregazione grado V; 2. Cheating grado II matematica; 3. Varianza grado V matematica; 4. Donazione di sangue; 5. Partecipazione delle donne alla vita politica.			

Il tema della corruzione assume una connotazione rilevante in un contesto, quale quello catanzarese, interessato fortemente dal fenomeno mafioso 'ndrangheta, il quale esprime, da sempre, un elevato livello di minaccia sia nei territori di origine che nelle regioni ove è riuscita a radicarsi grazie anche alla sua struttura di tipo familistico che le consente di mantenere una condizione di tenuta e impenetrabilità, fattore che le ha consentito negli anni di diventare l'associazione più estesa, ramificata e potente al mondo.

Difatti, con riguardo al tema della sicurezza, la Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, con riferimento all'ultimo semestre 2023, restituisce un quadro generale circa le risultanze statistico-fattuali sui temi in oggetto.

Nella relazione introduttiva sul fenomeno della criminalità organizzata si evidenzia come in Calabria nel corso del secondo semestre del 2023 non si sono registrate significative mutazioni del quadro generale relativo alla situazione della criminalità organizzata nella Regione Calabria. Le risultanze investigative e giudiziarie del semestre in esame hanno, in sintesi, confermato la proiezione internazionale della 'ndrangheta soprattutto nel redditizio settore del narcotraffico, grazie a consolidati rapporti con fornitori di cocaina del Centro e del Sudamerica. Inoltre, è confermata l'attività di riciclaggio realizzata nel nord Italia ed in diversi Paesi europei. Anche per il periodo in trattazione, si segnala il rilevante numero delle pronunce giudiziarie emesse al termine dei molti processi nel distretto di Reggio Calabria, spesso con l'irrogazione di pesanti condanne a carico di esponenti della criminalità organizzata. L'elevata capacità di infiltrazione nella "cosa pubblica" da parte delle *cosche* ha portato allo scioglimento nel semestre di 2 Consigli comunali entrambi in provincia di Vibo Valentia. Tutte le province calabresi registrano indistintamente una marcata presenza di cellule 'ndranghetiste la cui portata criminale, tuttavia, assume connotazioni specifiche in ragione dei contesti socio geografici in cui insistono.

Passando all'analisi dettagliata della criminalità organizzata nella provincia di Catanzaro, come nello scorso semestre, si conferma la presenza di *clan* radicati nel territorio, quali quelli riferiti alle famiglie dei Gaglianesi, dei Grande Aracri di Cutro (KR) e dei cd. Zingari (famiglie Costanzo-di Bona, Abbruzzese-Bevilacqua, Berlingeri). Questi, la cui operatività risulta ridimensionata da recenti operazioni di polizia, sarebbero per lo più attivi a sud del capoluogo e prevalentemente nello spaccio di sostanze stupefacenti, nel racket delle estorsioni e nei furti di autoveicoli.
Infatti, dal 17 Luglio 2023 al 13 Settembre 2023 i Carabinieri di Catanzaro nell'ambito dell'operazione "Brown Eagle-Honey e dell'operazione denominata "Karpanthos", hanno eseguito diverse ordinanze di custodie cautelari nei confronti di indagati ritenuti, a vario titolo, responsabili di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione e ricettazione e nei confronti di soggetti appartenenti alla cosca Carpino e al connesso gruppo criminale dei Cervesi operanti nel comune di Petronà, Cerva e zone limitrofe, per associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsioni , riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Mentre il 13 novembre 2023, i Carabinieri di Catanzaro hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un esponente di vertice della cosca Catarisano operante nei territori di Borgia, Roccelletta e zone limitrofe, ritenuto responsabile dell'omicidio di un esponente del clan Bruno di Vallefiorita avvenuto il 18 febbraio del 2013 a Squillace, maturato nell'ambito di una faida tra le due citate consorterie criminali.

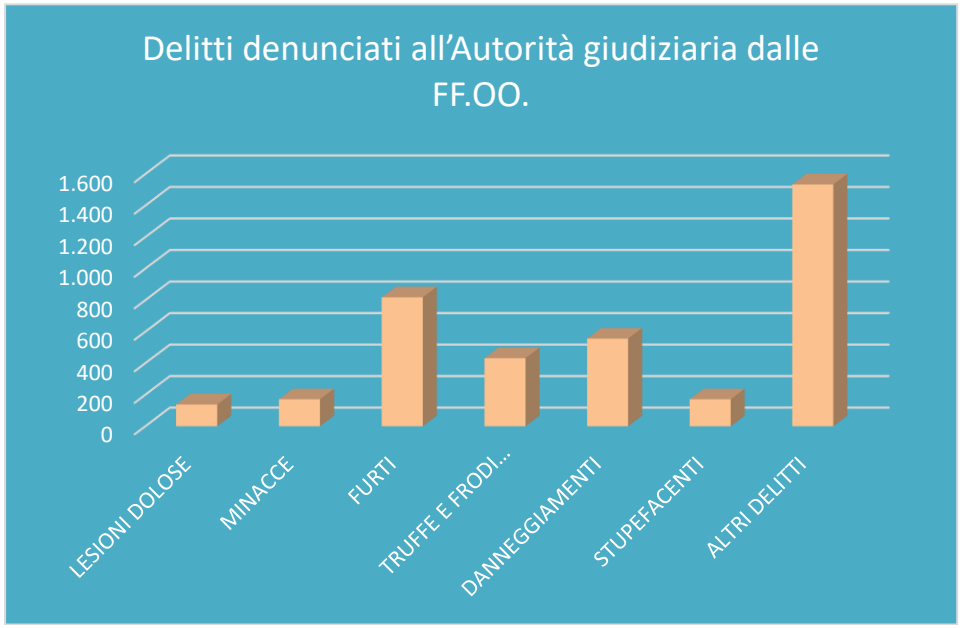


Fonte: Relazione Direzione Investigativa Antimafia

Nei comuni limitrofi della città e, più precisamente, quelli del litorale costiero (Nocera Terinese e Falerna) sarebbe operativo il clan dei Bagalà, alleato con la famiglia IANNAZZO, mentre nell'area del Monte Reventino, sarebbe attiva la famiglia SCALISE contrapposta a quella dei Mezzatesta. Nel quartiere Aranceto,

a sud del capoluogo e roccaforte dei gruppi di etnia rom, risultano presenti le famiglie Bevilacqua e Passalacqua dedite prevalentemente allo spaccio di stupefacenti ed ai furti di autoveicoli, colpite da recenti operazioni di polizia che ne avrebbero ridimensionato l'operatività. Nei quartieri Santa Maria e Lido, si confermerebbe la presenza delle famiglie di etnia rom Berlingeri, Passalacqua ed Abbruzzese, attive nel settore degli stupefacenti e del *racket* delle estorsioni.

Di particolare importanza è anche l'analisi dei dati forniti dall'Annuario delle Statistiche Ufficiali dell'Amministrazione dell'Interno, che raccoglie le statistiche ufficiali prodotte dall'Amministrazione dell'Interno e rientranti nel Programma Statistico Nazionale (PSN).
L'elaborazione, effettuata dall'Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell'Interno, trae origine dalla necessità di assicurare la massima diffusionealla copiosa produzione statistica dell'Amministrazione dell'Interno su fenomeni di rilevante interesse sociale la cui conoscenza è particolarmente utile a chi - istituzioni, operatori socioeconomici, studiosi - abbia bisogno di conoscere la consistenza e la diffusione sul territorio dei fenomeni oggetto di analisi.
Sul punto, relativamente alla città di Catanzaro quale capoluogo di Regione, i dati relativi all'annualità 2023 evidenziano un totale di 4.147 delitti denunciati all'Autorità giudiziaria dalle Forze di Polizia, tra i quali quelli maggiormente ricorrenti sono di seguito così distribuiti:



Fonte: Annuario delle Statistiche Ufficiali dell'Amministrazione dell'Interno

Andamento Socio-Economico

Con riferimento alle condizioni socio-economiche, le valutazioni e le risultanze statistiche, per l'anno 2024, sono evidenziate nel documento **Economie regionali – L'economia della Calabria** report a cura della Banca d'Italia, redatto dalla Filiale di Catanzaro della Banca d'Italia con la collaborazione della Filiale di Reggio Calabria, all'interno del quale si rileva come "*Nella prima parte del 2024 l'espansione dell'economia calabrese è proseguita a ritmi modesti. Le stime basate sull'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) della Banca d'Italia (fig. 1.1) indicano per il primo semestre un aumento del prodotto interno lordo (PIL) dello 0,4 per cento, un dato in linea con la media italiana".*
In via generale, il fatturato delle imprese calabresi nei primi nove mesi dell'anno ha registrato in media un moderato incremento, la redditività e la liquidità aziendale sono rimaste sui livelli elevati dello scorso anno.

L'industria in senso stretto ha mostrato segnali di ripresa, sospinta principalmente dal comparto alimentare, che ha tratto vantaggio anche dall'aumento della domanda estera. Nel settore delle costruzioni è proseguita la fase espansiva del segmento delle opere pubbliche, che ha beneficiato degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); l'edilizia privata ha invece risentito del ridimensionamento degli interventi di riqualificazione connessi al Superbonus. L'espansione del settore terziario è stata frenata dalle difficoltà nel commercio al dettaglio.
I livelli occupazionali in regione hanno continuato a crescere, sebbene a un ritmo inferiore rispetto alla media nazionale, alimentati dalla componente del lavoro alle dipendenze. Ne è conseguita una riduzione del tasso di disoccupazione, a fronte di un tasso di partecipazione al mercato del lavoro sostanzialmente stabile e di un'ulteriore riduzione della popolazione in età lavorativa.
L'incremento dell'occupazione ha contribuito a sostenere i redditi delle famiglie calabresi, aumentati anche in termini reali grazie alla crescita contenuta dei prezzi. Ciononostante, i consumi delle famiglie si sono leggermente ridotti, risentendo ancora dell'ampia perdita del potere d'acquisto accumulatasi nel biennio 2022-23; è rimasto elevato il ricorso al credito al consumo.

La dinamica del credito bancario al settore privato non finanziario è divenuta lievemente negativa; la contrazione ha interessato i finanziamenti alle famiglie per l'acquisto dell'abitazione e soprattutto i prestiti alle imprese di piccola dimensione. La domanda è stata ancora frenata dall'elevato costo del credito, seppur in lieve calo; l'atteggiamento degli intermediari è stato improntato a una maggiore cautela. Il tasso di deterioramento dei crediti alle imprese è aumentato di poco, mantenendosi su livelli storicamente contenuti. Dopo la riduzione dello scorso anno, i depositi bancari delle famiglie sono tornati a crescere; è risultato ancora alto l'interesse verso le forme di risparmio maggiormente remunerative, soprattutto titoli di Stato e obbligazioni bancarie.

Le Imprese. L'industria in senso stretto. – Nei primi nove mesi dell'anno è migliorato il quadro congiunturale dell'industria, dopo il calo dell'attività registrato nel biennio scorso. Secondo i risultati del Sondaggio congiunturale della Banca d'Italia (Sondtel), condotto in autunno su un campione di imprese con almeno 20 addetti, il saldo tra la quota di aziende con fatturato in crescita e quella delle imprese che hanno segnalato un calo è stato pari a 30 punti percentuali; indicazioni analoghe emergono se si considerano le quantità vendute. Il miglioramento ha riguardato in particolare l'industria alimentare, che ha tratto vantaggio anche dalla domanda estera. Per l'ultima parte del 2024 e i primi mesi del 2025 oltre i quattro quinti delle imprese prevedono vendite stabili o in espansione. Il processo di accumulazione del capitale è rimasto pressoché in linea con i piani di investimento formulati nei primi mesi dell'anno, che prefiguravano comunque una spesa in riduzione rispetto al 2023. Le previsioni formulate per il 2025 indicano una moderata ripresa della spesa per investimenti.

Le costruzioni. Nel settore delle costruzioni è proseguita la fase espansiva, sostenuta in particolare dai lavori pubblici che hanno compensato la minore attività nell'edilizia privata. Secondo nostre elaborazioni sui dati della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE), nel primo semestre dell'anno, le ore lavorate in regione sono aumentate del 7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023. I dati del sondaggio congiunturale della Banca d'Italia, condotto tra le imprese con almeno 10 addetti, confermano un valore della produzione in crescita per l'intero anno: poco più di metà delle imprese ne prevede un aumento, il 14 per cento un calo.
Il comparto delle opere pubbliche ha beneficiato degli investimenti legati al PNRR, che hanno determinato nei primi nove mesi dell'anno un aumento delle commesse per circa il 45 per cento delle imprese edili partecipanti al sondaggio, dato in linea con lo stesso periodo del 2023. L'edilizia privata, invece, ha risentito del forte ridimensionamento degli interventi di efficientamento energetico a seguito della rimodulazione degli incentivi fiscali e il venir meno dell'impulso del Superbonus.

I servizi privati non finanziari. Il settore terziario ha continuato a crescere, pur mostrando segnali di difficoltà soprattutto nel commercio, su cui ha pesato la dinamica ancora debole dei consumi delle famiglie. Secondo i risultati di Sondtel su un campione di imprese dei servizi privati non finanziari con almeno 20 addetti, il saldo tra la quota di aziende con fatturato in crescita e quella delle imprese che hanno segnalato un calo è risultato positivo, pari a 26 punti percentuali, in riduzione rispetto alla rilevazione dell'anno scorso. Nel comparto del commercio al dettaglio non alimentare, tuttavia, prevale la quota di aziende che dichiarano un calo delle vendite. All'interno di quest'ultimo settore, segnali più favorevoli provengono dal segmento degli autoveicoli: secondo i dati diffusi dall'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), nei primi nove mesi dell'anno le immatricolazioni sono aumentate del 12 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2023.

Gli scambi con l'estero. La crescita delle esportazioni di merci, in atto dal 2021, è proseguita anche nel primo semestre dell'anno in corso. Le vendite a prezzi correnti sono aumentate del 18 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2023. Tale incremento ha interessato tutti i principali settori di specializzazione regionale soprattutto i prodotti dell'industria alimentare e le sostanze e prodotti chimici.

Il mercato del lavoro. Nel primo semestre del 2024, l'occupazione in regione ha continuato a crescere: secondo i dati della Rilevazione sulle forze di lavoro dell'Istat, nella media dei primi sei mesi dell'anno in corso il numero degli occupati in Calabria è aumentato dell'1,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023. L'incremento risulta tuttavia inferiore rispetto a quello osservato in Italia e soprattutto nel Mezzogiorno.
Il tasso di occupazione ha raggiunto il 44,3 per cento (era il 43,5 nello stesso periodo del 2023) il divario del tasso di occupazione regionale dalla media nazionale è rimasto comunque ampio e costante (pari a 17 punti percentuali). L'aumento del numero di occupati si è associato ad una riduzione delle persone in cerca di un impiego; il tasso di disoccupazione è quindi diminuito al 15,4 per cento pur confermandosi superiore alla media del Mezzogiorno e doppio rispetto a quello nazionale. La partecipazione al mercato del lavoro è invece rimasta stabile: il tasso di attività si è attestato al 52,6 per cento, un valore analogo a quello del primo semestre 2023.

I consumi e l'indebitamento delle famiglie. Nel primo semestre del 2024 i prestiti alle famiglie calabresi hanno continuato a decelerare (1,7 per cento a giugno, 2,1 a dicembre 2023). La crescita del credito al consumo, pur rimanendo robusta (5,4 per cento a giugno), ha perso intensità soprattutto per il minor contributo delle cessioni del quinto dello stipendio (fig. 3.6.b). La contrazione dei mutui abitativi si è lievemente accentuata (-0,8 per cento a giugno, era -0,6

a dicembre 2023); nel complesso, nei primi sei mesi dell'anno le nuove erogazioni sono state pari a 154 milioni di euro, un ammontare inferiore del 12 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2023. Il ricorso alle operazioni di surroga e sostituzione è rimasto contenuto.

Le imprese sul territorio catanzarese. L'analisi effettuata dalla Camera di Commercio nel documento "L'economia delle province di Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia 2023-2024", del III trimestre 2024, indica che a settembre 2024 in Calabria si registra una crescita pari a +0,19%, pur se inferiore a quella dello stesso trimestre dell'anno precedente.

L'analisi trimestrale condotta da Unioncamere e InfoCamere - ha rilevato per le province di Catanzaro Crotone Vibo Valentia un saldo attivo di 58 attività economiche, come differenza tra 581 nuove iscrizioni e 523 cessazioni di attività, con un tasso di crescita trimestrale dello stock – rispetto al 30 giugno 2024 - pari al + 0,09%. Al 30 settembre 2024 sono 65.219 le imprese registrate nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, di cui 57.112 attive.

Imprese registrate e tassi di crescita nelle province di Catanzaro Crotone Vibo Valentia
III trimestre 2024 per forma giuridica
Valori assoluti e variazioni % dello stock di imprese rispetto al 30 giugno 2024

FORME GIURIDICHE	IMPRESE REGISTRATE AL 30.09.2024	TASSO DI CRESCITA III TRIM 2024
SOCIETÀ DI CAPITALE	16.380	+0,62%
SOCIETÀ DI PERSONE	5.901	-0,14%
IMPRESE INDIVIDUALI	41.248	-0,11%
ALTRE FORME	1.690	+0,54%

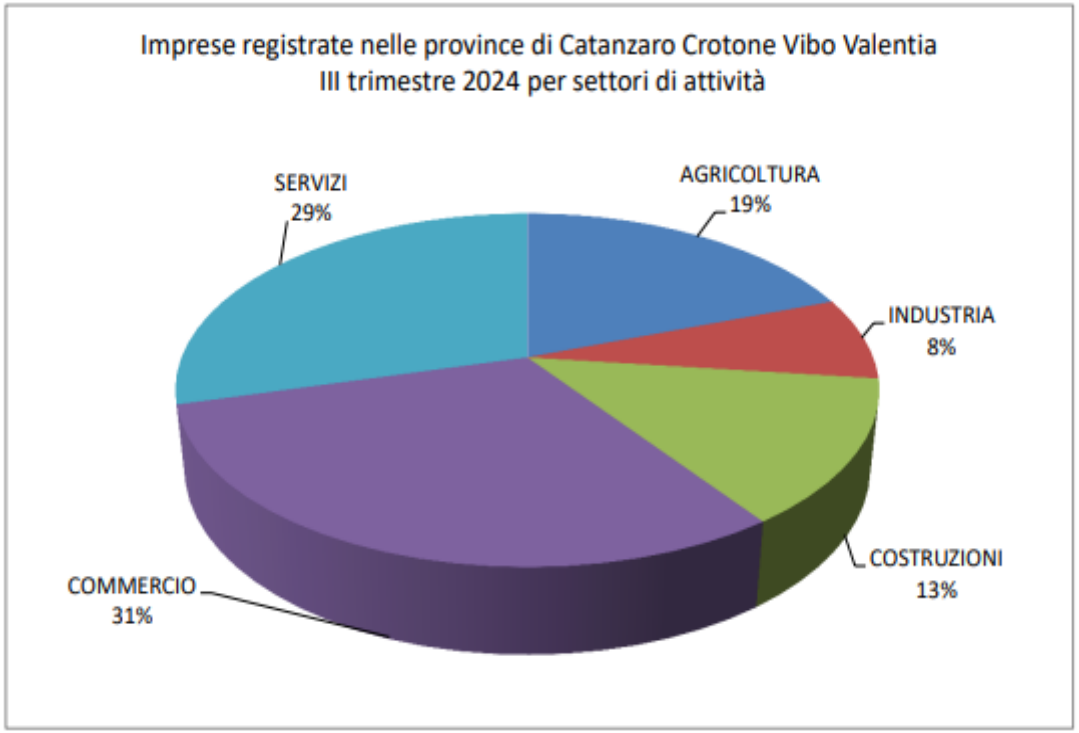
FONTE: UNIONCAMERE-INFOCAMERE, MOVIMPRESE

Guardando ai singoli territori di competenza dell'Ente Camerale, è la provincia di Vibo Valentia che presenta il tasso di crescita trimestrale dello stock più elevato, nel confronto col trimestre precedente (+ 0,16%). Seguono, Crotone con +0,12% e Catanzaro con +0,04%. Nella provincia di Catanzaro si rileva il maggior numero di imprese registrate nel trimestre, 32.961, (di cui 28.522 attive); Crotone registra 18.191 imprese (di cui 15.996 attive) e Vibo Valentia 14.067 imprese (di cui 12.594 attive). Variazioni, dunque - seppur di segno positivo - poco significative, non solo attraverso l'analisi dei tassi di crescita in percentuale, ma anche attraverso la rilevazione dei valori assoluti dei saldi tra le iscrizioni e le cessazioni nel trimestre di riferimento rispetto al precedente.



Imprese registrate nelle province di Catanzaro Crotone Vibo Valentia per i principali settori di attività – III trimestre 2024 - *Valori assoluti e variazioni % dello stock di imprese rispetto al 30 giugno 2024*

SETTORI DI ATTIVITA'	Imprese registrate al 30.09.2024	Tasso di crescita III trim 2024
AGRICOLTURA	11.741	**-0,26%**
INDUSTRIA	4.598	**-0,04%**
COSTRUZIONI	8.058	**+0,32%**
COMMERCIO	18.556	**-0,17%**
SERVIZI	17.747	**+1,05%**



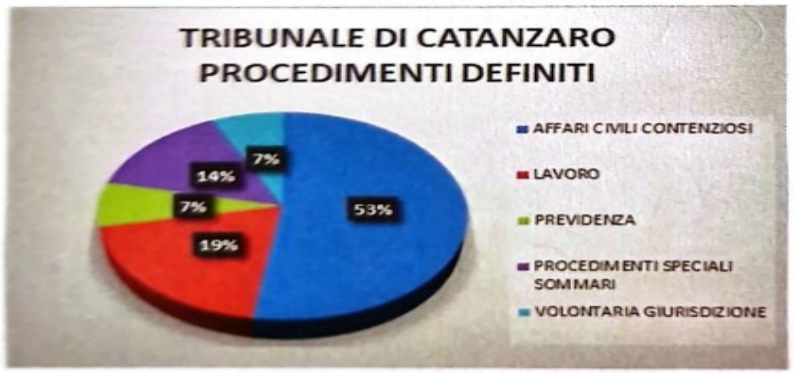
Fonte: Dati Camera di Commercio

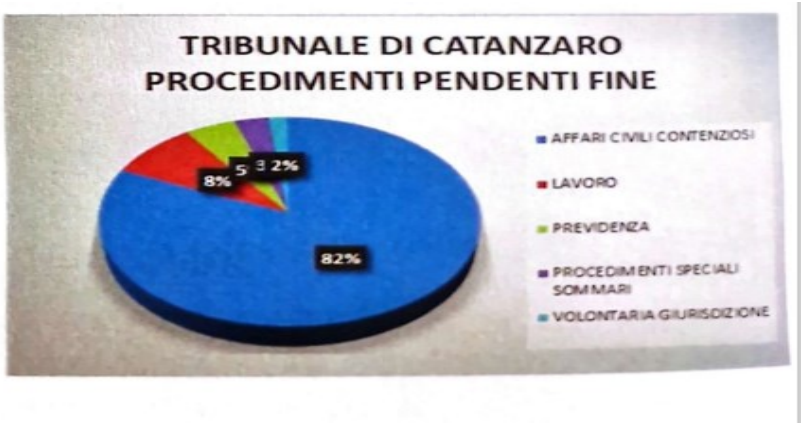
Nella relazione presentata in occasione della cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario "2025" della Corte d'Appello di Catanzaro, nel **settore civile** ordinario nel periodo di riferimento: è emerso un pressoché uniforme incremento della produttività nel settore civile ordinario, con conseguente diminuzione delle pendenze rispetto allo scorso anno, avendo la maggior parte degli uffici evaso un numero di affari contenziosi superiore a quello degli affari sopravvenuti.
Preoccupazione destano i dati relativi al Tribunale di Catanzaro, ove - sebbene il numero degli affari definiti eguagli a quello degli affari sopravvenuti - si registra nel settore del contenzioso civile un numero di procedimenti pendenti in crescita rispetto al numero di procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023.

	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	DI CUI CON SENTEZA	PENDENTI FINE
Affari civili contenziosi	4686	4686	2274	12.131
Procedimenti speciali Sommari	1.334	1.285	43	467
Volontaria Giurisdizione	694	622	30	251

Fonte: Relazione sull'Amministrazione della Giustizia nel periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024

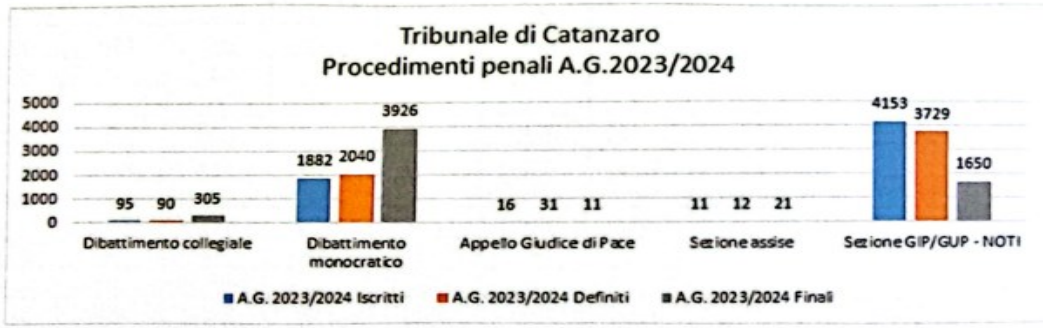
La situazione è aggravata da un fortissimo incremento delle pendenze in materia di immigrazione e protezione internazionale e dalla situazione di grave sofferenza in cui versa l'ufficio, a causa delle croniche scoperture dell'organico del personale magistratuale.





Anche nel **settore penale**, per il Distretto di Catanzaro, si sono registrate importanti scoperture di organico registrando, addirittura, per la prima e per la terza sezione, la mancanza del ruolo di Presidente di Sezione.
Nel periodo di interesse sono state eseguite numerose maxi-operazioni coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro, per complessità si segnalano l'operazione c.d. "*Recovery*" con 142 indagati, quella denominata "*Glicine-Akeronte*", con 43 cautelati, ed ancora "*Karpanthos*" con 52 cautelati, "*Open Gate*" con 38 indagati sottoposti a misure cautelari nell'ambito di una più ampia indagine sul carcere di Catanzaro, l'operazione "*Maestrale-Carthago*", con 73 cautelati, "*Athena*", con 62 soggetti sottoposti a misure coercitive, "*Scolacium"* con 20 cautelati.

In termini di dati sull'andamento degli Uffici giudicanti la Corte d'Appello di Catanzaro ha registrato il seguente quadro, in termini numerici:

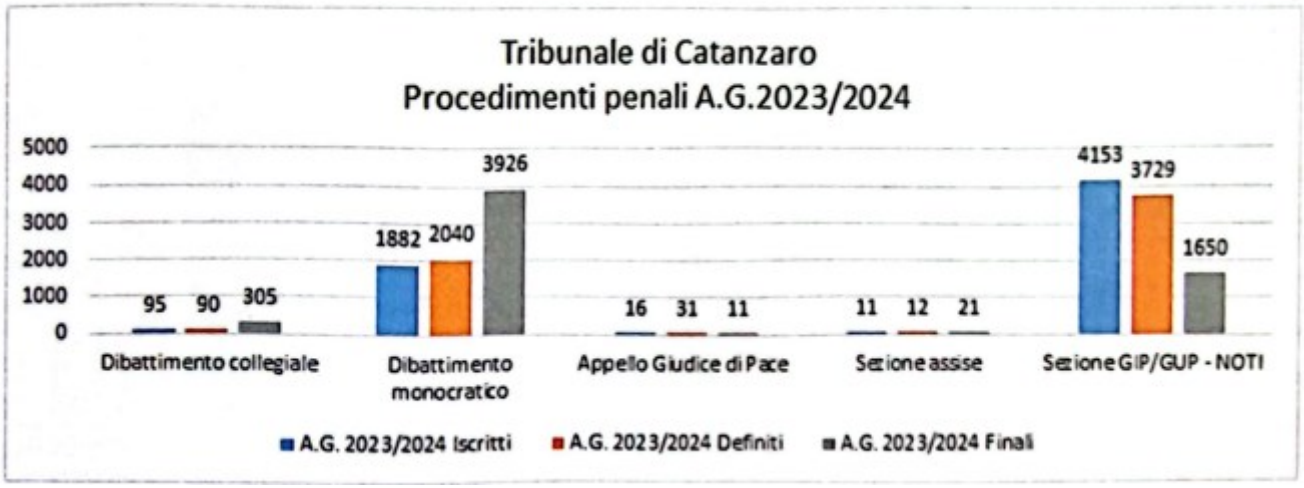


Fonte: Relazione sull'Amministrazione della Giustizia nel periodo 1° luglio 2023-30 Giugno 2024

PROCEDIMENTI PENALI ISCRITTI, DEFINITI E PENDENTI NELL'A.G. 2023/2024-2022/2023

Tribunale e relative sezioni distaccate	**materie**	**A.G. 2022/2023**			**A.G. 2023/2024**			**VARIAQZIONI PERCENTUALE A.G. 2022/2023 VS A.G. 2023/2024**		
Tribunale di Catanzaro		Iscritti **5766**	Defini 5656	Finali 5970	Iscritti 6157	Definiti 5902	Finali 5913	Iscritti -6,35%	Definiti -4.17%	Finali 0,96%
	Dibat. Colleg.	129	83	297	95	90	305	35,79%	-7,78%	-2,62%
	Dibatt. Monoc.	1710	1896	4087	1882	2040	3926	-9,14	-7,06	4,10
	Sez. Assisse	28	17	34	11	12	21	-154,55%	-41,67%	-61,90%
	Sez. Gip./**up - Noti**	3875	3632	1526	4153	3729	1650	-6,69%	-2.60%	-7,52%

Fonte: Relazione sull'Amministrazione della Giustizia nel periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024



Fonte: Relazione sull'Amministrazione della Giustizia nel periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024

Nell'anno in esame, il carico di lavoro dei Magistrati addetti ha subìto un incremento sostanzialmente duplice, le misure cautelari emesse sono state numerose e particolarmente impegnative. L'elevato numero di processi relativi alla criminalità organizzata, a carico di soggetti sottoposti per lo più a misure cautelari, ha comportato la fissazione di un calendario serrato di udienze al fine di evitare la scarcerazione degli imputati per decorrenza dei termini giudiziari. Per quanto riguarda l'attività ordinaria, si è registrata una riduzione delle pendenze e un numero di definizioni (sia di casi noti che ignoti) superiore alle nuove iscrizioni, accompagnato da un raddoppio dei provvedimenti emessi.

3.2 Analisi del contesto interno

Parte fondamentale dell'analisi di contesto interno è la mappatura dei processi.

Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, migliorando la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.
Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento. Le fasi centrali del sistema sono l'analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio. Sviluppandosi in maniera "ciclica", in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un'ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l'esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno.

L'analisi del contesto interno organizzativo focalizza e mette in evidenza i dati e le informazioni relative all' organizzazione dell'ente in grado di influenzare la sensibilità della struttura al rischio di corruzione. In rapporto al sistema delle responsabilità, e al livello di complessità dell'ente, l'analisi del contesto interno considera le informazioni e i dati desunti da tutti gli ambiti di programmazione. Attraverso tale metodologia, indicata dall'aggiornamento 2019 del PNA, l'analisi utilizza tutti i dati già disponibili, e valorizza elementi di conoscenza e sinergie interne, nella logica della coerente integrazione tra i diversi ambiti di programmazione. Molti dei dati da utilizzare per l'analisi del contesto organizzativo sono contenuti anche in altri strumenti di programmazione o in documenti che l'amministrazione già predispone ad altri fini (es. Conto annuale, DUP, Piani triennali opere pubbliche e acquisizioni beni e servizi, Piani diritto allo studio e altri Piani). L'ente mette a sistema tutti i dati disponibili, anche creando banche dati digitali da cui estrapolare informazioni funzionali ai fini dell'analisi esame, e valorizzare elementi di conoscenza e sinergie interne proprio nella logica della coerente integrazione fra strumenti della sostenibilità organizzativa.

Ai fini delle misure della prevenzione della corruzione e della trasparenza l'Ente deve tenere conto di tutti gli ambiti di attività in quanto funzionali alla creazione di valore pubblico in senso ampio e non limitati a singole politiche pubbliche o ad obiettivi di performance.
Una buona programmazione delle misure di prevenzione della corruzione all'interno del PIAO, quindi, richiede che si lavori per una mappatura di processi integrata al fine di far confluire obiettivi di performance, misure di prevenzione della corruzione e programmazione delle risorse umane e finanziarie necessarie per la loro realizzazione.
È necessario che l'amministrazione si concentri soprattutto sui processi in cui sono gestite risorse finanziarie, in primo luogo del PNRR e dei fondi strutturali, e rafforzi la sinergia tra performance e misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nella logica dell'integrazione per come già detto.
Rispetto agli obiettivi di performance possono essere definiti indicatori specifici come il grado di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione programmate, i rilievi circa la qualità dell'attuazione delle stesse misure e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
Si evidenzia che la valutazione e la mappatura dei rischi sono tra i principali adempimenti imposti agli uffici pubblici anche dalla normativa antiriciclaggio.
Per il contesto interno la selezione delle informazioni e dei dati è funzionale sia a rappresentare l'organizzazione, dando evidenza anche del dato numerico del personale, presupposto per l'applicazione delle misure semplificatorie previste dal legislatore, sia ad individuare quegli elementi utili ad esaminare come le caratteristiche organizzative possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione. Con riferimento alla struttura organizzativa necessita considerare alcuni elementi quali:

- ✓ la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità attribuite al personale;
- ✓ la qualità e la quantità del personale;
- ✓ le risorse finanziarie di cui si dispone;
- ✓ le rilevazioni di fatti corruttivi interni che si sono eventualmente verificati;
- ✓ gli esiti di procedimenti disciplinari conclusi;
- ✓ le segnalazioni di whistleblowing.

3.2.1 Analisi dell'organizzazione

Per quanto riguarda l'analisi del contesto interno si rinvia sezione 3. "*Organizzazione e capitale umano*".

3.2.2 Struttura di supporto del RPC

Le funzioni di controllo relative agli "***adempimenti in materia di trasparenza amministrativa***" **sono assegnate all'Ufficio Controlli Interni**, **struttura posta sotto la direzione del Segretario Generale, anche se va evidenziato che la stessa risulta sottodimensionata rispetto ai numerosi adempimenti da assolvere.**

Infatti, non è prevista una struttura esclusivamente dedicata a tale scopo e anche a causa di una evidente carenza di personale, non è stato possibile prevedere un'integrazione di differenti competenze multidisciplinare di supporto al RPCT.

Tuttavia, nell'ottica di ausilio al RPCT, l'art. 1, co. 9, lett. c) della L. 190/2012 dispone che il PTPCT, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, preveda obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. **Questi obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e successivamente nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate.**

Risorse umane assegnate alla data del 01/01/2025:

- ✓ 2 dipendenti area Funzionari.

Per, come detto prima, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, si rende necessario, nonché urgente, che venga incrementata la struttura di supporto al RPC con nuove figure altamente qualificate.

È utile rammentare che il codice di comportamento prevede uno specifico dovere di collaborare attivamente con il RPCT, dovere la cui violazione deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare. L'ANAC in merito ha fornito indirizzi operativi con la delibera n. 840/2018.

La struttura stabile di supporto e, con essa, tutti i dirigenti /P.O. beneficiano della misura organizzativa della informatizzazione e digitalizzazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, attraverso l'attivazione dell'apposito servizio di supporto specialistico e della piattaforma telematica in Cloud "*All anticorruzione*" che contiene anche la Banca dati per l'elaborazione del PTPCT, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

3.2.3 Funzionigramma:

- ✓ **Pianificazione e programmazione operativa degli obiettivi di gestione e di Performance**: coordinamento del procedimento di formazione e definizione della proposta del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance (ai sensi dell'art. 169 e 169-bis del TUEL);

- ✓ **Controllo di Gestione e Performance**: monitoraggio e verifica sull'attuazione degli obiettivi di gestione e di performance delineati negli atti di programmazione politico-amministrativo dell'Ente;

- ✓ **Controllo di Regolarità Amministrativa**: istruzione del procedimento di verifica e produzione dei report periodici di regolarità amministrativa nella fase successiva, assegnato ex lege al Segretario Generale (2 co art. 147-bis del TUEL);

- ✓ **Verifica del sistema dei controlli interni**: istruzione del procedimento per la produzione del Referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, trasmesso alla Corte dei Conti; Struttura Tecnica per l'Anticorruzione e la Trasparenza: istruttoria e predisposizione di tutti gli atti di programmazione, monitoraggio e verifica sull'attuazione delle norme sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione;

- ✓ **Struttura Tecnica Permanente del Nucleo di Valutazione della performance**: fornisce supporto tecnico al NdV nel procedimento per la misurazione delle Performance organizzativa ed individuale dei dirigenti nonché nelle attività di controllo e monitoraggio di competenza dell'Organismo.

3.2.4 Organi di indirizzo politico-amministrativo

I soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPCT, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, stabiliti nell'Aggiornamento 2015 al PNA, evidenziano che la stesura del Piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione e che negli enti locali l'approvazione è di competenza della Giunta.
La Giunta Comunale che - sulla base delle previsioni contenute nella Legge n. 190/2012 e come precisato nella deliberazione ANAC n. 831 del 3/08/2016 - oltre ad approvare il PTPCT, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO e gli aggiornamenti annuali - adotta tutti gli atti di indirizzo che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; l'organo di indirizzo deve inoltre assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione sia di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT, sia di condizione che ne favoriscono l'effettiva autonomia. La Giunta riceve la relazione annuale del RPCT che dà conto dell'attività svolta ed è destinataria delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, co. 5 lett. b) D.L. 90/2014, la Giunta può esser chiamata a rispondere in caso di mancata adozione del PTPCT, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

3.2.5 IL RPCT

La figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è regolata nella legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo.
La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Il ruolo e i poteri del RPCT sono stati ulteriormente ampliati dal legislatore con:
-il D.lgs.25 maggio 2016, n. 97, correttivo della richiamata legge 190 del 2012, che ha assegnato, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza;
-il D.lgs.14 marzo 2013, n. 33, al D.lgs.8 aprile 2013 n. 39, al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), al D.lgs.30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di proporre e di predisporre, con la collaborazione di tutta la classe dirigente, adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi.
È escluso, pertanto, che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità, atteso che per come chiarito e sopra riportato il RPCT non è ufficiale di polizia né giudiziaria né di sicurezza ma un soggetto chiamato a far rispettare un impianto di norme.

Il RPCT verifica l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quanto intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; verifica, d'intesa con il dirigente, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione; pubblica sul sito web istituzionale una relazione recante i risultati dell'attività svolta; entro i termini di legge previsti trasmette la relazione annuale di cui sopra alla Giunta Comunale oppure, nei casi in cui la Giunta lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno, riferisce sull'attività svolta.

Il RPCT coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, promuovendo e curando azioni di coinvolgimento dei dirigenti. Svolge attività di costante controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, segnalando gli esiti di tale controllo al Nucleo di Valutazione. Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Il RPCT è tenuto, inoltre, di elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, una relazione annuale, da trasmettere al Nucleo di Valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione - sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei PTPCT, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. La relazione costituisce un importante strumento di monitoraggio in grado di evidenziare l'attuazione del PTPCT, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, l'efficacia o gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate. Inoltre, costituisce anche uno strumento indispensabile per la valutazione da parte degli organi di indirizzo politico dell'efficacia delle strategie di prevenzione perseguite con il PTPCT, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, e per l'elaborazione degli obiettivi strategici.

3.2.6 I Dirigenti: ruoli e responsabilità

Tutti i Dirigenti, per l'area di rispettiva competenza, svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione; assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale; osservano le misure contenute nel presente Piano; provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune. Essi informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione della presente sezione, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale. I dirigenti monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o

affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. Presentano una relazione periodica al responsabile della prevenzione della corruzione.

In particolare, **i Dirigenti adottano le seguenti misure generali:**

- verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000;
- promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui sopra;
- strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito anche utilizzando strumenti telematici;
- di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull'attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
- regolazione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne;
- attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione, tale attività è dovuta anche a seguito di apposite segnalazioni qualora il procedimento specifico non sia stato oggetto di sorteggio;
- aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica;
- rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
- redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in merito;
- adozione delle soluzioni possibili per favorire l'accesso on line ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti.

Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

In ordine agli **obblighi di trasparenza:**

- Individuano i contenuti e adempiono agli obblighi di pubblicazione di cui all'Allegato "A6" della presente sezione rischi corruttivi del PIAO;
- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- curano e garantiscono la trasmissione, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;
- collaborano alla realizzazione di iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza nonché alla legalità e allo sviluppo della cultura dell'integrità.

3.2.7 Nucleo di Valutazione della Performance

Il Nucleo di Valutazione partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le azioni inerenti alla prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti; svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa; verifica la corretta applicazione del presente Piano di prevenzione della corruzione, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, da parte dei dirigenti. Il d.lgs. n. 97/2016 pone poi in capo all'Organo di Valutazione **due tipi di verifiche**. **La prima** è di coerenza del piano triennale per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance. **La seconda** verifica attiene, invece, ai contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

Il Nucleo di Valutazione della Performance svolge inoltre i seguenti compiti:

- ✓ verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, esercitando un'attività di impulso nei confronti del livello politico amministrativo e del Responsabile della trasparenza per l'elaborazione del relativo programma;
- ✓ attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità. Il documento di attestazione deve essere prodotto dal NdV avvalendosi della collaborazione del Responsabile della Trasparenza che deve fornire tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettività e la qualità dei dati pubblicati;
- ✓ utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati e delle informazioni.

Il RPCT può avvalersi del NdV ai fini dell'applicazione del presente Piano.

3.2.8 L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari

Svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza; provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;
L'UPD, in stretta collaborazione con il RPCT, partecipa alla definizione dei doveri del codice e della corrispondenza tra infrazioni e sanzioni disciplinari.

3.2.9 Dipendenti

Tutti i Dipendenti dell'Amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le misure contenute nella presente sezione segnalano eventuali situazioni di illecito e casi di personale conflitto di interessi al proprio Dirigente; essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del Codice di comportamento dell'Ente, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, dandone segnalazione tempestiva al proprio dirigente.

I dipendenti inquadrati nell'Area dell'Elevata Qualificazione (EQ) o comunque responsabili di Uffici/Servizi, che svolgono le attività ad elevato rischio di corruzione, relazionano, al Dirigente il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo.

3.2.10 I Collaboratori

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione osservano le misure contenute nel presente Piano e segnalano le situazioni di illecito.

3.2.11 Responsabile della Protezione dei Dati -RPD

Il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).
Il Responsabile della Protezione dei Dati -RPD del Comune di Catanzaro è Avv. Marco Fantasia E-mail: m.fantasia@datadesk.it Pec: pec@pec.datadesk.it
Per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT.

3.2.12 RASA - Responsabile Appalti Stazione Appaltante

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante comunale all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ex AVCP), nell'ambito nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili, di cui all'art. 62-bis del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).
L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.
Con decreto n. 100199 del 13/07/2022, l'Amministrazione ha riconfermato la nomina del RASA, individuato nella persona del Responsabile pro tempore della Stazione Unica Appaltante Comunale, area di Elevata Qualificazione: Dott.ssa Carolina Bianco.

3.2.13 RTD - Responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale

Con apposito decreto Sindacale è stato nominato il "*Responsabile della transizione digitale*" nella persona del dirigente p.t. del Settore Attività Economiche e SUAP, Turismo e Transizione al Digitale, al quale sono attribuiti i compiti di coordinamento ed impulso dettagliatamente indicati dal comma 1 art. 17 d.lgs.n. 82/2005 (CAD).

3.2.14 Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette (antiriciclaggio)

L'amministrazione ha provveduto ad individuare il "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette (antiriciclaggio). La nomina, effettuata dal Sindaco con decreto prot. n. 100183 del 13/07/2022, è ricaduta sul dirigente p.t. del Settore Servizi Finanziari in quanto a capo di un ufficio provvisto di idonee competenze e risorse organizzative.

3.2.15 Responsabile Servizi informatici - CED

Il Responsabile Servizi informatici - CED è il funzionario area elevata qualificazione dott. Salvatore Giudice

3.2.15 Responsabile Ufficio personale

Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio personale è il Dirigente Dott. Antonino Ferraiolo.

3.2.16 Organismi partecipati

Le Partecipazioni societarie dell'Ente

Le disposizioni della presente sezione rischi corruttivi e trasparenza si applicano anche a società ed istituzioni controllate e partecipate dall'Ente.

L'Autorità si era riservata di approfondire le problematiche collegate all'applicazione della Legge 190/2012 alle società pubbliche e ai soggetti indicati nell'art. 2-bis, co. 2, lett. b) e c) e co. 3 del D.lgs.33/2013, come modificato dal D.lgs.97/2016, in considerazione del fatto che ancora non era stato adottato il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". Al riguardo, l'ANAC ha adottato la delibera n. 1134 del 8 novembre 2017 di approvazione delle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" le cui indicazioni sono state poi riprese e ulteriormente integrate nel Piano nazionale anticorruzione 2019-2021 di cui alla delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 e successive modificazioni a cui si rinvia.

3.2.17 Obiettivi e strategie

Le azioni di prevenzione della corruzione previste nella sezione rischi corruttivi e trasparenza trovano la loro declinazione nei documenti di pianificazione strategico-gestionale dell'Ente, come di seguito:

- ✓ Documento Unico di Programmazione (DUP), nel quale sono fissati gli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- ✓ Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance, nel quale sono indicati gli interventi da realizzare nel triennio di riferimento, con la specifica individuazione delle unità organizzative competenti e dei responsabili alla realizzazione delle diverse attività;
- ✓ L'Amministrazione ha incluso negli strumenti del ciclo della performance in qualità di obiettivi e di indicatori, per la prevenzione del fenomeno della corruzione, le attività di programmazione posti in essere per l'attuazione delle misure previste nella presente sezione;

In tal modo, le attività svolte dall'amministrazione per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione delle misure di prevenzione vengono introdotte in forma di obiettivi nella sezione performance sotto il profilo della performance organizzativa e performance individuale.
Anche la performance individuale del RPCT è valutata in relazione alla specifica funzione affidata, inserendo, a tal fine, nel Piano della performance gli obiettivi affidati.

3.2.18 Risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie

INFORMATIZZAZIONE
Tra i software e gli strumenti e applicativi informatizzati, particolare importanza rivestono, ai fini della prevenzione della corruzione, le piattaforme digitali e gli applicativi che:

- ✓ consentono la digitalizzazione del processo di gestione del rischio corruttivo con particolare riferimento alle attività di mappatura dei processi gestionali, di elaborazione e aggiornamento del registro degli eventi rischiosi e di monitoraggio sulla porzione ed efficacia delle misure di prevenzione;
- ✓ automatizzano la pubblicazione dei dati nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Il Comune di Catanzaro si è dotato dal 2018 di una **procedura informatica per la mappatura dei processi**. Inoltre, al fine di assolvere a quanto previsto dalla norma, si è dotata di una **piattaforma on-line di e-procurement**, avviata nel 2019 che consente di indire e gestire procedure di acquisto informatizzate attraverso l'utilizzo di strumenti informatici/telematici che di fatto rendono l'iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull'invio cartaceo della documentazione e delle offerte.

Il software di gestione unitaria ed integrata delle procedure di gara è composto da una piattaforma che comprende varie applicazioni integrate, in grado di supportare le stazioni appaltanti nella gestione informatizzata e telematica delle procedure di gara, anche attraverso l'interazione digitale con gli operatori economici. Tale sistema si basa su un insieme di moderne applicazioni sviluppate in tecnologia web e standard aperti, in grado di garantire sicurezza ed interoperabilità per il *back office* dell'Ufficio Gare, abbinate ad un portale web personalizzato, dedicato alla pubblicazione dei dati verso l'esterno, in conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione ed alla partecipazione alle gare telematiche da parte dei fornitori.

Da dicembre 2023 la piattaforma eProcurement in uso all'Ente ha ottenuto la certificazione AgID per le componenti di affidamento - pubblicazione ed esecuzione. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2024 le Stazioni Appaltanti e gli Enti devono obbligatoriamente utilizzare le piattaforme di e-Procurement certificate per la gestione delle procedure di affidamento contrattuale.
Tanti i moduli che lo compongono: Appalti & affidamenti, Elenchi operatori economici, Mercato elettronico, Comunicazioni ANAC, Gestione contratti, Programmazione.

3.2.19 Cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica

Il sistema valoriale che alimenta la cultura organizzativa si fonda sul Codice di Comportamento.
Il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Catanzaro, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 20/01/2014 ed aggiornato con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 09 febbraio 2023, definisce, in applicazione dell'articolo 54 del d.lgs. n. 165/2001, come riformulato dall'Articolo 1, comma 44, L. 190/2012 e modificato dall'articolo 4 decreto-legge n. 36/2022 convertito in legge n. 79/2022, e dell'articolo 1 del DPR n. 62 del 16 aprile 2013,

le regole comportamentali che tutti i dipendenti ed i collaboratori dell'Ente, ivi compresi i dipendenti ed i collaboratori delle società controllate e delle società che svolgono attività per conto dell'Ente, devono rispettare.

3.2.20 Benessere organizzativo e Piano per il miglioramento del benessere organizzativo

L'assenza o l'insufficienza di benessere organizzativo è rilevante ai fini della analisi del contesto in cui possono realizzarsi fatti illeciti.
Gli Uffici che presentano un contesto di carenze di risorse umane e/o di risorse strumentali in cui sono presenti indici sintomatici di assenza/insufficienza di benessere organizzativo (quali mancanza di collaborazione, relazioni conflittuali, etc.) sono indicati nella tabella sottoindicata.

Funzioni istituzionali	Risorse umane	Risorse strumentali	Benessere organizzativo
Le funzioni istituzionali dell'amministrazione sono le funzioni identificate negli atti di programmazione strategica e operativa, in aderenza alle quali sono definiti gli obiettivi assegnati alle diverse unità organizzative	I dati della dotazione organica e del personale effettivamente in servizio sono rilevabili dal conto annuale del personale, pubblicato ai sensi dell'art. 16 del d.lgs n. 33/2013. Tali dati, considerati in rapporto alle funzioni istituzionali e agli obiettivi assegnati, costituiscono parametro di valutazione della adeguatezza delle risorse umane preposte alle diverse unità organizzative. L'analisi del livello di benessere organizzativo deve inoltre tenere presente i dati relativi a: - Tasso di assenze - Tasso di dimissioni premature - Tasso di richieste di trasferimento - Tasso di infortuni - Stipendio medio percepito dai dipendenti - Percentuale di personale assunto a tempo indeterminato	I dati delle risorse strumentali sono rilevabili dall'inventario dei beni e dalle misure minime di sicurezza ICT emanate dall'AgID. Queste ultime rilevano: - ABSC 1 (CSC 1): inventario dei dispositivi autorizzati e non autorizzati - ABSC 2 (CSC 2): inventario dei software autorizzati e non autorizzati Tali dati, considerati in rapporto alle funzioni istituzionali e agli obiettivi assegnati, costituiscono parametro di valutazione della adeguatezza delle risorse strumentali assegnate all'unità organizzativa.	L'assenza di benessere organizzativo costituisce un dato rilevante nella gestione del rischio corruttivo, potendo favorire l'insorgenza o la cronicizzazione di eventi rischiosi riconducibili a mala administration. Dopo la modifica dell'art. 20 D. Lgs. n. 33, i dai relativi al benessere organizzativo non sono più soggetti a pubblicazione obbligatoria.

Il Comitato Unico di Garanzia del Comune di Catanzaro, giusta nomina D.D. n. 2931 del 18/10/2023 ha predisposto, per l'anno 2023, un questionario sul Benessere Organizzativo.

Il questionario, è stato pensato per analizzare i molteplici aspetti che costituiscono la vita della macchina comunale, ed è stato proposto a tutti i dipendenti e dirigenti dell'Ente, sia a tempo indeterminato che determinato. La rilevazione è rimasta attiva dal 22 novembre 2023 al 4 dicembre 2023.
Le informazioni acquisite in forma anonima attraverso questa iniziativa del CUG, sono state successivamente trasmesse al Settore Personale e Organizzazione con nota prot. n. 3705 del 11/01/2024. I dati sono stati quindi trattati dal Settore Personale e Organizzazione in maniera aggregata e rielaborati al fine di effettuare le prime riflessioni circa eventuali criticità e margini di miglioramento di cui tenere conto nel progettare un ambiente di lavoro attento al benessere dei lavoratori. All'esito della rielaborazione, individuati gli ambiti che rilevano criticità, è stato definito il Piano delle azioni Positive teso a migliorare la qualità del lavoro e degli ambienti in cui si opera, fornire nuove opportunità di sviluppo e valorizzazione professionale, sviluppo di pari opportunità di carriera per le lavoratrici e i lavoratori. Tali azioni sono altresì finalizzate a migliorare la qualità dei servizi offerti all'utenza. Anche per il 2024 il CUG (Comitato Unico di Garanzia) ha predisposto un questionario sul Benessere Organizzativo da sottoporre a tutti i dipendenti dal 21 gennaio al 8 febbraio 2025.

3.2.21 Sistemi e flussi informativi, processi decisionali sia formali sia informali

Nell'ottica di ausilio al RPCT, l'art. 1, co. 9, lett c) della L. 190/2012 dispone che la sezione rischi corruttivi preveda obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. Questi obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e successivamente nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate

I sistemi e flussi informativi nonché i processi decisionali sono di seguito indicati.

Sistemi e flussi informativi	Processi decisionali formali	Processi decisionali informali
Istanze acquisite on line o attraverso il protocollo.	Provvedimento amministrativo (Deliberazione - Determinazione- ordinanza - Decreto - Autorizzazione - altre tipologie di provvedimenti)	Riunioni, conferenze, tavoli, consulte
Atti da pubblicare all'albo	Circolari- Direttive- Procedure operative	Metodologia e strumentazione da utilizzate (tipologia di software - digitalizzazione - standardizzazione, etc)
Atti da pubblicare in Amministrazione trasparente	Circolari- Direttive- Procedure operative	Metodologia e strumentazione da utilizzate (tipologia di software - digitalizzazione - standardizzazione, etc)

3.2.22 Analisi della gestione operativa dell'Ente

L'analisi del contesto ha la funzione di individuare le criticità che, in ragione della natura e della peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti ad incrementare il Valore pubblico. Tale analisi focalizza e mette in evidenza i dati e le informazioni relative alla gestione operativa dell'ente che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa espongono l'amministrazione a rischi corruttivi (c.d. processi "sensibili").
L'analisi organizzativa costituisce il presupposto per poter procedere all'analisi della gestione operativa o autoanalisi gestionale.
Per tale analisi, gestionale, si rinvia ai paragrafi che seguono.

Mappatura dei Macroprocessi

Il Comune di Catanzaro ha già effettuato negli anni pregressi la mappatura dei processi di competenza, ritenendo più coerente nonché agevole prendere in esame i "*procedimenti*", intesi come scomposizione dei processi, che già di per sé coprono la quasi totalità delle attività dell'Ente e che dovevano essere già censiti per altre disposizioni normative (il decreto sulla trasparenza destina alla pubblicazione dei procedimenti una specifica sottosezione).
L'analisi del contesto interno, oltre ai dati generali dell'organizzazione (analisi organizzativa), è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi gestionali (analisi gestionale).
L'analisi gestionale è condotta per: MACROPROCESSI - PROCESSI - AREE DI RISCHIO.

L'analisi viene effettuata come segue:

- ✓ IDENTIFICAZIONE (= ELENCO) MACROPROCESSI, ricavabile dalle Missioni e dai Programmi collegati alle FUNZIONI istituzionali;
- ✓ IDENTIFICAZIONE (= ELENCO) PROCESSI, inclusi i procedimenti, da collegare e da includere in ciascun Macroprocesso. Per la identificazione dei processi una prima base di partenza è costituita dall'Elenco di tutti i procedimenti pubblicati in "Amministrazione trasparente" ai sensi all'art. 23 del d.lgs.33/2013;
- ✓ DESCRIZIONE (= MAPPATURA) PROCESSI attraverso la scomposizione di ciascun processo in fasi ovvero in fasi e azioni (= attività), a seconda del livello di approfondimento scelto dall'amministrazione, con indicazione del rischio e del trattamento;
- ✓ AGGREGAZIONE/ASSOCIAZIONE dei processi in AREE di rischio;
- ✓ RAPPRESENTAZIONE (=TABELLA o DIAGRAMMA DI FLUSSO) della Mappatura dei processi, riepilogativa di tutte le informazioni sulla gestione della corruzione.

IDENTIFICAZIONE (= ELENCO) MACROPROCESSI
Per **Macroprocesso** si intende l'aggregazione o l'insieme di una pluralità di processi aventi in comune, tra di loro, la missione e il programma.
I Macroprocessi, che costituiscono dei macroaggregati di processi, sono stati identificati in relazione alle Funzioni istituzionali, alle Missioni e ai Programmi dell'Amministrazione.

L’identificazione dei Macroprocessi è prodromica e strumentale alla corretta e sistematica identificazione e mappatura dei processi, e la mappatura dei processi contribuisce al miglioramento continuo dell’organizzazione e della gestione operativa.

I Macroprocessi, correlati ai processi, alle aree di rischio e raggruppati per singolo ufficio sono indicati nell’ALLEGATO A1 alla presente sezione.

Mappatura dei processi

L'analisi gestionale viene condotta attraverso la mappatura dei processi, tenendo presente che il concetto di processo è diverso da quello di procedimento amministrativo, fermo restando che i due concetti non sono tra loro incompatibili e che la rilevazione dei procedimenti amministrativi è sicuramente un buon punto di partenza per l'identificazione dei processi organizzativi. La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi (ad es., ai fini di gestione della privacy, per rilevare i trattamenti di dati personali o ai fini di gestione della transizione al digitale, al fine di rilevare le attività correlate ai servizi on line) . In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

L’individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione richiede una preliminare mappatura dei processi all’interno dell’Ente. La mappatura dei processi è dunque la prima fase di gestione del rischio che consente l’elaborazione del catalogo dei processi contenente le aree di rischio.

Per il triennio 2025 - 2027 si è provveduto ad integrare la mappatura individuando i processi relativi all’attuazione dei contratti pubblici ed a inserire misure di prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza che possano costituire una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi che possono rilevarsi in tale settore dell’agire pubblico come **suggerito nell’aggiornamento del PNA 2022.**

La mappatura dei processi è un modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le attività dell’ente per fini diversi. In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale a fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi come indicato dall’aggiornamento del PNA 2019.

Le fasi della mappatura dei processi sono:

- ✓ l’identificazione dei processi (Elenco dei processi), che consiste nell’elenco completo dei processi svolti dall’organizzazione, aggregato nelle cosiddette “*aree di rischio*”, intese come raggruppamenti omogenei di processi;
- ✓ la dettagliata/analitica descrizione del processo (Descrizione processo);
- ✓ la rappresentazione del processo (Rappresentazione grafica da effettuarsi o attraverso l’utilizzo di diagrammi di flusso ovvero in forma tabellare, fermo restando che quest’ultima è la forma più semplice e immediata di rappresentazione).

La suddetta ricostruzione accurata della cosiddetta **“mappa” dei processi organizzativi** è un esercizio conoscitivo importante non solo per l’identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell’amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della macchina amministrativa.

Ove tale analisi viene condotta al meglio, essa è idonea a far emergere duplicazioni, ridondanze e nicchie di inefficienza che offrono ambiti di miglioramento sotto il profilo:

- ✓ della spesa (efficienza allocativa o finanziaria);
- ✓ della produttività (efficienza tecnica);
- ✓ della qualità dei servizi (dai processi ai procedimenti);
- ✓ della governance.

L'accuratezza e l'esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

Ferma restando l'indicazione che le amministrazioni si concentrino sui processi interessati dal PNRR e dalla gestione dei fondi strutturali, rimane comunque la necessità, come evidenziato nel PNA 2022, che siano presidiati da misure idonee di prevenzione anche tutti quei processi che, pur non direttamente collegati a obiettivi di performance o alla gestione delle risorse del PNRR e dei fondi strutturali, per le caratteristiche proprie del contesto interno o esterno delle diverse amministrazioni, presentino l'esposizione a rischi corruttivi significativi. Diversamente, si rischierebbe di erodere proprio il valore pubblico a cui le politiche di prevenzione e lo stesso PNRR sono rivolti.
Il PNA 2022 auspica la mappatura dei processi afferenti ad aree di rischio specifiche in relazione alla tipologia di amministrazione/ente. Ad esempio, per gli Enti locali lo smaltimento dei rifiuti e la pianificazione urbanistica.

L'obiettivo dell'amministrazione è di realizzare una mappatura completa e integrale, di tutti i processi, caratterizzata da un livello di descrizione e rappresentazione dettagliato e analitico per garantire la precisione e, soprattutto, l'approfondimento con il quale è possibile identificare i punti più vulnerabili del processo e, dunque, i rischi di corruzione che insistono sull'amministrazione o sull'ente, tenuto conto che una mappatura superficiale può condurre a escludere dall'analisi e trattamento del rischio ambiti di attività che invece sarebbe opportuno includere.
La mappatura sulla base dei principi di: completezza, integralità, analiticità e esaustività. Fermo restando che l'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare, in forma chiara e comprensibile, nella Sottosezione, va sottolineata l'utilità di pervenire gradualmente ad una descrizione e rappresentazione dettagliata e analitica dei processi dell'amministrazione, nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili.

La programmazione dell'attività di rilevazione, descrizione e rappresentazione dei processi ("mappatura") è effettuata in maniera tale da:
- rendere possibile, con gradualità e tenendo conto delle risorse disponibili, il passaggio da soluzioni semplificate (livello minimo di mappatura consistente nell'elenco integrale dei processi con descrizione solo parziale) a soluzioni più evolute (livello standard di mappatura consistente nell'elenco integrale dei processi con descrizione più analitica ed estesa).
- da consentire il ricorso a strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione la descrizione e la rappresentazione mediante l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie, sfruttando ogni possibile sinergia con altre iniziative che richiedono interventi simili (controllo di gestione, certificazione di qualità, analisi dei carichi di lavoro, sistema di performance management, ecc.). La mappatura viene inoltre realizzata, tenendo conto che, ai sensi del Piano-Tipo allegato al D. M. 30 giugno 2022, n. 132:

TIPOLOGIA DI MAPPATURA DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI: completa e integrale (Elenco di tutti i processi)

Il principio della completezza implica il dovere di mappare e valutare le attività inerenti alle aree di rischio generali (già individuate dall'aggiornamento 2015 al PNA), bensì tutte le attività poste in essere da tutti gli Uffici.

LIVELLO DI APPROFONDIMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI: Livello standard (analisi del processo e delle fasi) Seguendo le indicazioni fornite dall'ANAC con il PNA 2019, l'amministrazione può scegliere il livello di mappatura che vuole realizzare con possibilità di procedere in maniera progressiva da una descrizione di livello minimo ad un livello analitico, aggiungendo gradualmente elementi descrittivi secondo la seguente progressione:
- **Livello Minimo** (LMM) - processo (breve descrizione di che cos'è e che finalità ha il processo; attività che scandiscono e compongono il processo; responsabilità complessiva del processo e soggetti che svolgono le attività del processo);
- **Livello Standard** (LSM) - processo/fase;
- **Livello Avanzato** (LAM) - processo/fase/azione.

La rappresentazione grafica, in forma tabellare, della mappatura integrale di tutti i processi, attuata con il livello di approfondimento in precedenza indicato, è contenuta nell'omonimo ALLEGATO alla presente sezione.

"Aree di rischio" generali e specifiche

La pianificazione è il mezzo per attuare la gestione del rischio. Per **"gestione del rischio"** si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'Amministrazione con riferimento al rischio di corruzione. La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.
I PNA hanno focalizzato l'analisi gestionale in primo luogo sulle cd. "aree di rischio obbligatorie". Tenuto conto dell'indicazione normativa relativa ai procedimenti elencati nell'art. 1 co. 16 della Legge 190/2012, i PNA hanno ricondotto detta analisi alle "aree di rischio generali". In attuazione delle indicazioni formulate dall'ANAC, il presente piano include tra le aree di rischi generali le ulteriori aree espressamente indicate nel PNA 2015.

L'intero processo di gestione del rischio richiede pertanto la partecipazione e l'attivazione di meccanismi di consultazione, con il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di rispettiva competenza.

Le principali fasi per la gestione del rischio sono state le seguenti:
- ✓ mappatura dei processi attuati dall'Amministrazione
- ✓ valutazione del rischio per ciascun processo
- ✓ trattamento del rischio

In attuazione delle indicazioni formulate dall'ANAC, la presente sezione include tra le aree di rischi generali le ulteriori aree espressamente indicate nel PNA 2015 come sotto riportato.

aree di rischio generali (come da aggiornamento 2015 PNA)	**sintesi** **dei rischi collegati**
A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari; - eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni; - effettuare una valutazione e selezione distorta - accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; - abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari; - effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature; - eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature; - fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato; - predisporre in maniera Insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.
B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - pregiudizi alla immagine dell'amministrazione. - abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive; - nomina di responsabili del procedimento privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza; prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati soggetti interessati; - possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione del vantaggio - alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi.
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualità o dei poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altre utilità - ricezione indebita, per sé o per un terzo, di denaro o altre utilità o accettazione della promessa per esercitare per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici - ricezione indebita, per sé o per un terzo, di denaro o altre utilità o accettazione della promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio - nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi

	prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - indebitamente rifiutare un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo - entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compiere l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo - violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - pregiudizi alla immagine dell'amministrazione.
D) Contratti pubblici (generale)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale) - definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico); - abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive; - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza; - fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; - elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; - predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; - formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; -possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (azioni e

	comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo); - alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; - possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; - abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara); - alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; - l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; - il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale) - definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico); - abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive; - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con i beneficiari o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza; - fuga di notizie circa le procedure di erogazione di contributi o benefici ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni interessati la volontà di bandire determinate erogazioni; - predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione; - formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare determinati operatori economici; l'applicazione distorta dei criteri di attribuzione dei vantaggi economici per manipolarne l'esito; - alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; - possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per favorire gli operatori economici che seguono nella

	graduatoria; - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti; - liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione; - sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte; - effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere, - permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente; - nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione.
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - omissioni e/o esercizio di discrezionalità e/o parzialità tali da consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.
E) Incarichi e nomine (generale)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - assenza dei presupposti programmatori e/o una motivata verifica delle effettive carenze organizzative con il conseguente rischio di frammentazione di unità operative e aumento artificioso del numero delle posizioni da ricoprire; - mancata messa a bando della posizione dirigenziale per ricoprirla tramite incarichi ad interim o utilizzando lo strumento del facente funzione; - accordi per l'attribuzione di incarichi in fase di definizione e costituzione della commissione giudicatrice; - eccessiva discrezionalità nella fase di valutazione dei candidati, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati.
H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia.

3.2.23 Aree di rischio specifiche

L'identificazione delle aree di rischio specifiche, in attuazione delle indicazioni formulate dai PNA, è condotta oltre che attraverso l'analisi del contesto, esterno ed interno e, in particolare, attraverso la mappatura dei processi, anche facendo riferimento a:

- ✓ analisi di eventuali casi giudiziari e altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione o in amministrazioni dello stesso settore di appartenenza; incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici;
- ✓ incontri (o altre forme di interazione) con i portatori di interesse esterni, con particolare riferimento ad esperti e alle associazioni impegnate sul territorio nella promozione della legalità, alle associazioni di categoria e imprenditoriali;
- ✓ aree di rischio già identificate da amministrazioni similari per tipologia e complessità organizzativa
- ✓ aree di rischio specifiche individuate dall'ANAC negli approfondimenti contenuti nei PNA.

L'amministrazione, tenendo conto delle indicazioni ANAC, ha identificato le aree di rischio specifiche indicate nella TABELLA di seguito riportata.

aree di rischio specifiche (come da aggiornamento 2015 PNA)	**sintesi** **dei rischi collegati**
I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - formulazione generica o poco chiara del Piano, oppure inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie a soddisfare il fabbisogno rispetto ai flussi reali (che possono essere sottostimati, determinando successivamente situazioni di emergenza, o sovrastimati, con conseguente previsione di impianti non necessari); - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche. Da ciò consegue che scelte tecniche non chiaramente orientate dal Piano possono favorire interessi particolari; - asimmetria informativa e conseguente presentazione (e accoglimento) di osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate; - accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; - assenza del Piano o Piano troppo generico o troppo datato che comporta il determinarsi di situazioni di emergenza che fanno sì che l'autorizzazione possa essere rilasciata in assenza dei requisiti o non in coerenza con le necessità; - inadeguata verifica dei presupposti autorizzativi, in particolare quando gli enti titolari sono di piccole dimensioni e il personale non sufficientemente qualificato; - tempi di conclusione dei procedimenti molto lunghi (anche per effetto delle criticità sopra richiamate) o, al contrario, contrarsi artificiosamente per improprie accelerazioni motivate da situazioni di emergenza; - complessità tecnica delle norme può determinare valutazioni orientate a favorire interessi privati in caso di modifiche da apportare all'installazione (che possono essere considerate o no sostanziali in maniera impropria, determinando obblighi diversi per il gestore e diverse procedure); - omissione di controlli su alcune installazioni; effettuazioni di controlli con ritardo o con frequenza inferiore rispetto a quanto previsto o a quanto di regola praticato; esecuzione di controlli immotivatamente ricorrenti e insistenti su determinate installazioni o determinati gestori; - composizione opportunistica delle squadre ispettive, evitando la rotazione e favorendo la creazione di contiguità fra controllori e controllati, o comunque non prestando la dovuta attenzione all'assenza

	di conflitti di interesse del personale ispettivo; - esecuzione delle ispezioni in modo disomogeneo, a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti; - omissioni nell'eseguire le ispezioni o nel riportarne gli esiti.
L) Pianificazione urbanistica (specifica)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi politici, e in fase di redazione del piano, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate; - asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno in fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni;- modifica con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio; - decorso infruttuoso del termine di legge a disposizione degli enti per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche in relazione al concorso di regioni, province e città metropolitane al procedimento di approvazione; - istruttoria non approfondita del piano in esame da parte del responsabile del procedimento in relazione al concorso di regioni, province e città metropolitane al procedimento di approvazione; - accoglimento delle controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve sul piano, pur in carenza di adeguate motivazioni in relazione al concorso di regioni, province e città metropolitane al procedimento di approvazione; - mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali in fase di adozione del piano attuativo; - non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati in sede di calcolo degli oneri della convenzione urbanistica; - non corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi, con sottostima/sovrastima delle stesse che può comportare un danno patrimoniale per l'ente, venendo a falsare i contenuti della convenzione riferiti a tali valori (scomputo degli oneri dovuti, calcolo del contributo residuo da versare, ecc.); - individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; l'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta; - errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati); nell'individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi,

	quali verde o parcheggi; nell'acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti; - abuso della discrezionalità tecnica nella monetizzazione delle aree a standard che e può essere causa di eventi rischiosi, non solo comportando minori entrate per le finanze comunali, ma anche determinando una elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse generale a disporre di servizi - quali aree a verde o parcheggi - in aree di pregio; - scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano attuativo, mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati, al non adeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato.
M) Controllo circolazione stradale (specifica)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualità o dei poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altre utilità - ricezione indebita, per sé o per un terzo, di denaro o altre utilità o accettazione della promessa per esercitare per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici - ricezione indebita, per sé o per un terzo, di denaro o altre utilità o accettazione della promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio - nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - indebitamente rifiutare un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo - entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compiere l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo - violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - pregiudizi alla immagine dell'amministrazione.
N) Attività funebri e cimiteriali (specifica)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili; - segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili; - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario).

O) Accesso e Trasparenza (specifica)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale).
P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale).
Q) Progettazione (specifica)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale).
R) Interventi di somma urgenza (specifica)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale).
S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale).
T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale).
U) Società partecipate (specifica)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale).
V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)*	
Z) Amministratori (specifica)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale).

*** fattispecie ricompresa nell'area di rischio "*C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)*".**

Evidenze mappatura
La mappatura dei processi evidenzia i seguenti dati: Livello di profondità della mappatura: Processo numero macroprocessi mappati: 34 numero processi mappati: 400

numero processi mappati livello alto/altissimo: 243
numero processi mappati livello medio: 144
numero processi mappati livello basso/bassissimo: 126
numero Aree generali mappate: 8
numero Aree specifiche mappate: 12
numero Misure generali mappate: tutte
numero Misure specifiche mappate: 98

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per il triennio 2025 - 2027 la valutazione del rischio è fatta per ciascuna azione dei processi censiti ed espletati nell'Ente. Per valutazione del rischio si intende lo svolgimento di identificazione, analisi e ponderazione del rischio.

L'analisi del contesto ha la funzione di individuare le criticità che, in ragione della natura e della peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti ad incrementare il Valore pubblico. Tale analisi focalizza e mette in evidenza i dati e le informazioni relative alla gestione operativa dell'ente che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi (c.d. processi "sensibili"). L'analisi gestionale è condotta attraverso la Mappatura dei processi che include i dati relativi a: Funzioni istituzionali - Macro-processi - Processi.

4.1 Identificazione degli eventi rischiosi

L'identificazione del rischio ha l'obiettivo di individuare i comportamenti di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, alle fasi e alle azioni, con l'obiettivo di considerare - in astratto - tutti i comportamenti a rischio che potrebbero potenzialmente manifestarsi all'interno dell'organizzazione e a cui potrebbero conseguire "abusi di potere" e/o situazioni di *mala gestio*. L'individuazione include tutti i comportamenti rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'amministrazione.

Identificazione del rischio: consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'Amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni di responsabilità presenti.

Nel Comune di Catanzaro i rischi sono stati identificati tenendo presente le specificità di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca all'interno di ogni ufficio dell'Amministrazione nonché dei dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali o disciplinari che hanno interessato l'Amministrazione e di quelli che hanno avuto rilevanza mediatica a livello locale e nazionale.

L'attività di identificazione dei rischi è stata svolta tenendo conto altresì delle risultanze dell'attività di monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni negli anni pregressi, atteso che l'Ente ha attuato le politiche di prevenzione del rischio corruzione dal 2014.

Le condotte a rischio più ricorrenti sono riconducibili alle sette categorie di condotte rischiose di natura "trasversale" che possono manifestarsi, tendenzialmente in tutti i processi elencate nella Tabella di seguito riportata.
È il caso, ad esempio, dell'uso improprio o distorto della discrezionalità considerato anche in presenza della "*alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione*", dove ovviamente, il margine di intervento derivante dal comportamento rischioso deriva, necessariamente, da valutazioni non oggettive, legate dunque ad una discrezionalità più ampia.
Si tratta di categorie di comportamento a rischio, che hanno carattere esemplificativo e non esaustivo.

Comportamento a rischio "trasversale"	Descrizione
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Comportamento attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati.
Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti delle pratiche, sia dei contenuti e dell'importanza dei medesimi.
Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	Divulgazione di informazioni riservate e/o, per loro natura, protette dal segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".
Alterazione dei tempi	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione.
Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività (rispetto dei Service Level Agreement, dell'aderenza a specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione, etc).

Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.
Conflitto di interessi	Situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 secondo cui "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

4.2 Analisi delle cause degli eventi rischiosi

L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio di *maladministration* si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.
Le cause degli eventi rischiosi sono riconducibili, a titolo esemplificativo, ai seguenti:

- ✓ la mancanza di controlli;
- ✓ la mancanza di trasparenza;
- ✓ l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- ✓ l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- ✓ la scarsa responsabilizzazione interna;
- ✓ l'inadeguatezza o l'assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- ✓ l'inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- ✓ la mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Anche nella fase di analisi del rischio, e dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi e nella stima del livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio, il coinvolgimento della struttura organizzativa, dei dirigenti/E.Q., è indispensabile. Sono i responsabili degli uffici i soggetti tenuti alla individuazione di tali fattori, supportati dal RPCT.
I dirigenti/E.Q. seguono le indicazioni del PNA 2019 e, ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio, sono tenuti a collaborare con il RPCT, per:
a) scegliere l'approccio valutativo,
b) individuare i criteri di valutazione,
c) rilevare i dati e le informazioni,
d) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.
In sede di analisi del rischio, definire il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi è importante per individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l'attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del

RPCT. In questa fase, l'analisi è finalizzata a stimare il livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto definito nella fase precedente: processo o sua fase/attività. In questa fase l'ente si riserva di introdurre un ulteriore livello di dettaglio e stimare l'esposizione al rischio per singolo evento rischioso che è stato individuato nella fase di identificazione.
L'analisi del livello di esposizione è effettuata rispettando comunque tutti i principi guida richiamati nel PNA 2019, nonché il criterio generale di "prudenza": in tal senso, è sempre viene evitata la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione.

4.3 Ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. L'analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato. A seguito dell'analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una classifica del livello di rischio. Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento. La classifica del livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento dei rischi.

I processi per i quali sono emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare, singolarmente o aggregati tra loro, attività e aree di rischio per ognuna delle quali vanno indicate le misure di neutralizzazione dello stesso.

Sono ritenute ad elevato rischio di corruzione, ex art. 1, comma 16, della Legge 190/2012, tutte le attività di seguito riportati:

- ✓ Autorizzazioni o concessioni;
- ✓ Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ✓ Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- ✓ Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

Nel definire le azioni da intraprendere in sede di ponderazione dei rischi, il RPCT:
a) tiene conto, in primis, delle misure già attuate;
b) valuta come migliorare quelle già esistenti, anche per evitare di appesantire l'attività amministrava con l'inserimento di nuovi controlli e, nell'ipotesi in cui le misure introdotte non risultino sufficienti a ridurre in modo significativo il rischio corruttivo, valuta come ridisegnare e irrobustire le misure di prevenzione già esistenti prima di introdurne di nuove, nel rispetto del principio di sostenibilità economica ed organizzativa.

4.5 Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

L'ANAC nel PNA 2019 individua un "**approccio di tipo qualitativo" per la valutazione del rischio**, che dia ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantisce la massima trasparenza, in luogo dell'approccio quantitativo finora utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni.

Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione) viene adottata, come suggerito dall' ANAC la valutazione di tipo di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

4.5.1. METODOLOGIA VALUTAZIONE QUALITATIVA - PNA 2019

Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione) viene adottata, come suggerito dall'ANAC la valutazione di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.
Nella valutazione di tipo qualitativo, l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni espresse utilizzando specifici criteri/indicatori.
Tale valutazione, benché sia supportata da dati, non prevede la rappresentazione finale in termini numerici.
Fermo restando la natura qualitativa della valutazione, i metodi di misurazione e di valutazione che possono essere utilizzati sono vari. Va preferita la metodologia di valutazione indicata dall'ANAC nell'allegato 1 al PNA 2019, anche se possono essere utilizzate altre metodologie di valutazione, purché queste siano coerenti con l'indirizzo fornito nell'allegato 1 al PNA 2019, e adeguatamente documentate nei PTPCT. La metodologia ANAC - ALL. 1 del PNA 2019 è la seguente:

1. INDIVIDUARE I CRITERI/INDICATORI DA UTILIZZARE
Il primo passo consiste nell'applicare ad ogni processo ovvero ad ogni processo disaggregato fasi ovvero ad ogni processo disaggregato in fasi e attività (=azioni): criteri/indicatori per misurare il livello del rischio. I criteri/indicatori possono essere individuati sull'esempio di quelli forniti dall'ANAC per misurare il livello di rischio.

- ✓ livello di interesse "esterno";
- ✓ grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;
- ✓ manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata;
- ✓ opacità del processo decisionale;
- ✓ livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano;
- ✓ grado di attuazione delle misure di trattamento.

2. MISURARE CIASCUN CRITERIO/INDICATORE SULLA BASE DI DATI E EVIDENZE
Il secondo passo consiste:
a) nel collegare a ciascun criterio/indicatore cui ai precedenti dati oggettivi (per es. i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni). Si tratta dei dati raccolti in sede di ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO, e di dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi;
b) nel misurare il livello di rischio di ciascun indicatore.
Il giudizio associato a ciascun criterio/indicatore è un giudizio ovviamente PARZIALE.
Per quanto concerne la misurazione si può applicare una scala di misurazione ordinale, come nell'esempio sottoindicato:

- ✓ rischio molto alto/altissimo;
- ✓ rischio alto/critico;
- ✓ rischio medio:

- ✓ rischio basso;
- ✓ rischio molto basso/trascurabile/minimo.

3 FORMULARE IL GIUDIZIO SINTETICO, ADEGUATAMENTE MOTIVATO

Partendo dai **GIUDIZI PARZIALI** sui singoli criteri/indicatori si deve pervenire ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio.

Il terzo passo consiste nel formulare un:

GIUDIZIO SINTETICO (= GIUDIZIO COMPLESSIVO) quale risultato dell'applicazione scaturenti dall'applicazione dei vari criteri/indicatori

Per quanto concerne la misurazione si può applicare una scala di misurazione ordinale come nell'esempio sottoindicato:

- ✓ rischio molto alto/altissimo;
- ✓ rischio alto/critico;
- ✓ rischio medio;
- ✓ rischio basso;
- ✓ rischio molto basso/trascurabile/minimo.

Nel condurre questa valutazione complessiva:

- ✓ nel caso in cui, per un dato oggetto di analisi (es. processo), siano ipotizzabili più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si fa riferimento al valore più alto nella stima dell'esposizione complessiva del rischio;
- ✓ è opportuno evitare che la valutazione complessiva del livello di rischio associabile all'unità oggetto di riferimento sia la media delle valutazioni dei singoli indicatori. Anche in questo caso è necessario far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico per poter esprimere più correttamente il livello di esposizione complessivo al rischio dell'unità oggetto di analisi. In ogni caso vale la regola generale secondo cui ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

4.5.2. METODOLOGIA VALUTAZIONE UTILIZZATA NELLA PRESENTE SEZIONE

L'amministrazione adotta la metodologia suggerita dal PNA 2019 (metodologia qualitativa), e in precedenza descritta.

Utilizzando tale metodologia, i processi vengono aggregati in aree di rischio e valutati sulla base di:

- ✓ comportamenti a rischio (CR);
- ✓ categorie di eventi rischiosi (ER);
- ✓ identificabili con riferimento all'area di rischio di appartenenza.

La nuova metodologia si basa su:

- ✓ definire in via preliminare gli indicatori di stima del livello di rischio che coincidono con i criteri di valutazione esprimere un giudizio motivato sui criteri;
- ✓ procedere alla misurazione di ognuno dei criteri predefiniti per ogni processo/fase/attività mediante applicazione di una scala di misurazione ordinale (ad esempio: alto, medio, basso);
- ✓ fornire adeguata motivazione di ogni misurazione;

- ✓ pervenire ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio, partendo dalla motivazione della misurazione dei singoli indicatori (il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

Gli indicatori di stima del livello di rischio sono:
a) gli indicatori indicati dall'Allegato metodologico 1 al PNA 2019 (indicatori ANAC);
b) gli ulteriori indicatori di seguito elencati:
- ✓ presenza di criticità;
- ✓ tipologia di processo (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi);
- ✓ unità organizzativa/funzionale;
- ✓ separazione tra indirizzo e gestione;
- ✓ pressioni-condizionamenti.

La stima del livello rischio conduce alla ponderazione e alla successiva identificazione di misure adeguatamente progettate sostenibili e verificabili.

5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO
L'individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresenta una parte fondamentale della presente sezione del Piano: le attività di analisi del contesto e di valutazione del rischio sono infatti propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure.
Il trattamento consiste nel procedimento "per modificare il rischio". In concreto, il trattamento è finalizzato a individuare e valutare misure per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione. Fermo restando che il RPCT deve stabilire le priorità di trattamento in base ai criteri in precedenza indicati (livello di rischio, obbligatorietà della misura, all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa), le misure generali nonché' le misure specifiche, e la loro implementazione sono identificate nella presente sottosezione.
Il trattamento del rischio è la fase che individua le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse nella fase valutativa.
Le misure si possono distinguere in generali e obbligatorie, che si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in modo trasversali a tutti i settori dell'Amministrazione e, specifiche ed ulteriori, se riguardanti alcuni settori o processi di attività, laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto all'amministrazione di riferimento.
Entrambe le tipologie di misure sono utili a definire la strategia di prevenzione della corruzione in quanto agiscono su due diversi livelli: complessivamente sull'organizzazione e in maniera puntuale su particolari rischi corruttivi.

Il processo di gestione del rischio si conclude con la fase del trattamento.
Si tratta della fase tesa a **individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi**, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi" (Aggiornamento 2015 al PNA).
Il trattamento consiste nel procedimento "*per modificare il rischio*".
In concreto, il trattamento è finalizzato a individuare e valutare misure per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione.

Di seguito, fra le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici, vengono riportati le **principali misure generali** individuati dal legislatore:

- ✓ **Misure sull'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica**

La legge 27 marzo n. 2001, n. 97, ha introdotto per tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato (non solo dirigenti) l'istituto del trasferimento ad ufficio diverso da quello in cui prestava servizio per il dipendente rinviato a giudizio per i delitti richiamati nella medesima norma.
Si richiamano nello specifico le seguenti norme della legge succitata: (art. 3, co. 1), (art. 3, co. 2), (art. 3, co. 3), (art. 3, co. 4), (art. 4), (art. 5).
La legge 190/2012 ha introdotto una nuova disposizione all'interno del D.lgs.165/2001, rubricata "*Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e delle assegnazioni agli uffici*". In applicazione di tale norma, la condanna anche non definitiva, per i reati previsti nel Titolo II, Capo I del Libro II del c.p. comporta una serie di inconferibilità di incarichi. L'inconferibilità ha natura di misura preventiva, a tutela dell'immagine dell'amministrazione, e non sanzionatoria.
Il d.lgs. n.235/2012 prevede conseguenze (incandidabilità, inconferibilità e decadenze da cariche elettive) derivanti da sentenze penali definitive per un'ampia serie di delitti.
Il d.lgs. n. 39/2013 prevede conseguenze per condanne, anche non definitive, per i reati previsti nel Titolo II sopra indicati e comporta una serie di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.
Quanto all'ambito soggettivo, le conseguenze riguardano i titolari di determinasti incarichi amministrativi e non si estendono a tutti i dipendenti pubblici.
Sia le inconferibilità che le incompatibilità rientrano tra le misure di natura preventiva e non sanzionatoria.

- ✓ **La rotazione straordinaria**

Con la delibera n.215/2019 l'ANAC ha precisato e rivisto alcuni propri precedenti orientamenti in materia di rotazione straordinaria.
L'istituto della rotazione "*straordinaria*" è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione "*del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*". È importante chiarire che detta misura di prevenzione, che va disciplinata nel PTPCT o attraverso autonomo regolamento, non si associa in alcun modo alla rotazione "*ordinaria*".
La rotazione straordinaria è un provvedimento adottato in una fase del tutto iniziale del procedimento penale; infatti, il legislatore ne circoscrive l'applicazione alle sole "*condotte di natura corruttiva*", le quali creando un maggior danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione, richiedono una valutazione immediata.
L'ANAC con la deliberazione n. 215/2019 ha provveduto a fornire indicazioni in ordine a:
- reati presupposto per l'applicazione della misura, individuati in quelli indicati dall'art. 7 della Legge n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del Codice penale;
- momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento motivato di eventuale applicazione della misura, individuato nel momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. Ciò in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale. In considerazione del momento scelto dall'ANAC, quale "*avvio del procedimento penale*", si ritiene opportuno che le amministrazioni in sede di disciplina della misura all'interno del PTPCT oppure attraverso un autonomo regolamento, prevedano il dovere in capo ai dipendenti, qualora fossero interessati da procedimenti penali, di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di tali procedimenti. Resta ferma la necessità, da parte dell'Amministrazione, prima dell'avvio del procedimento di rotazione, dell'acquisizione di sufficienti informazioni atte a valutare l'effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente.

- ✓ **Vigilanza dell'Autorità sulla rotazione straordinaria**

È fortemente consigliato all'amministrazione di introdurre nei codici di comportamento l'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio

- ✓ **I doveri di comportamento**

Il codice di comportamento riveste un importante ruolo nella strategia delineata dalla L. 190/2012, costituendo lo strumento che si presta maggiormente a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico.

- ✓ **Il DPR 16 aprile 2013, n. 62: ambito soggettivo di applicazione**

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici individua un ventaglio molto ampio di principi di comportamento dei dipendenti di derivazione costituzionale nonché una serie di comportamenti negativi e positivi, tra cui quelli concernenti la prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza.

- ✓ **I codici di amministrazione e le linee guida di ANAC**

L'adozione del codice da parte dell'amministrazione rappresenta una delle azioni e delle misure principali di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello decentrato perseguita attraverso i doveri soggettivi di comportamento dei dipendenti all'amministrazione che lo adotta
Il codice di comportamento costituisce elemento complementare della presente sezione rischi corruttivi e trasparenza dell'amministrazione.
Il codice contiene norme e doveri di comportamento destinati a durare nel tempo.
L'amministrazione è tenuta a garantire condizioni che favoriscono la più ampia conoscenza del codice e il massimo rispetto delle prescrizioni in esso contenute, nonché a verificare l'adeguatezza dell'organizzazione per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni in caso di violazioni.

- ✓ **Codici di comportamento e codici etici**

I due codici non vanno confusi, in quanto i codici etici hanno una dimensione "*valoriale*" e non disciplinare e sono adottati al fine di fissare doveri, spesso ulteriori e diversi rispetto a quelli definiti nei codici di comportamento. Essi rilevano solo su un piano meramente morale/etico.

- ✓ **Conflitto di interessi**

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Il tema del conflitto di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

- ✓ **Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi**

Con l'art. 1, co. 41 della L. 190/2012 è stato introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90) l'obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento o al titolare dell'ufficio competente ad effettuare valutazioni, a predisporre atti endoprocedimentali e ad assumere il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale di interesse.
Nell'ambito dell'attività di indirizzo e vigilanza per la individuazione e la gestione del fenomeno del conflitto di interessi l'ANAC ha fornito alcune indicazioni operative, oltre che nel PNA 2019 e PNA 2022, anche nelle delibere di seguito elencate:

- ✓ Delibera n. 1186 del 19 dicembre 2018
- ✓ Delibera n. 321 del 28 marzo 2018
- ✓ Delibera n. 209 del 1° marzo 2017
- ✓ Delibera n. 384 del 29 marzo 2017

- ✓ **Il conflitto di interessi nel codice dei contratti pubblici**

L'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 ha previsto specifiche disposizioni in materia di conflitto di interessi, a tutela del principio di concorrenza e del prestigio della pubblica amministrazione.
Particolare rilievo è stato dato al tema nel PNA 2022. La stessa normativa europea emanata per l'attuazione del PNRR assegna un particolare valore alla prevenzione dei conflitti di interessi. In proposito, l'art. 22, co. 1, del Regolamento UE 241/202177 prevede espressamente: "*Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi*".
Inoltre, il medesimo Regolamento UE, al fine di prevenire il conflitto di interessi, all'art. 22, stabilisce specifiche misure, imponendo agli Stati membri, fra l'altro, l'obbligo di fornire alla Commissione i dati del titolare effettivo del destinatario dei fondi o dell'appaltatore "*in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi*".
Lo Stato italiano ha recepito le misure fissate a livello di regolamentazione UE, oltre che in disposizioni normative, anche negli atti adottati dal MEF, Dipartimento RGS, Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR. In particolare, nelle LLGG del MEF annesse alla circolare 11 agosto 2022, n. 30/2022, è stata posta grande attenzione alla necessità di garantire la trasparenza dei dati relativi al titolare effettivo dei soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici. Tra le numerose indicazioni fornite dal MEF nelle già menzionate LLGG è ricompresa anche quella con cui si è previsto non solo l'obbligo per gli operatori economici di comunicare i dati del titolare effettivo ma anche quello, posto in capo al soggetto attuatore/stazione appaltante, di richiedere la dichiarazione del medesimo t.e. di assenza di conflitto di interessi .Per la nozione di titolare effettivo, i criteri e le indicazioni ai fini dell'individuazione dello stesso si rinvia a quanto stabilito nella normativa in materia di antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007 e riportato nelle stesse Linee guida del MEF. Nel PNA 2022 si raccomanda di inserire nei PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, quale misura di prevenzione della corruzione, la richiesta alle SSAA di dichiarare il titolare effettivo e la previsione di una verifica a campione che la dichiarazione sia stata resa.
Lo stesso vale per le società *in house*, quali sottocategoria delle società in controllo pubblico o a partecipazione pubblica e, dunque, assoggettate al Codice nello svolgimento delle procedure di gara e tenute all'osservanza dell'art. 16.
Con riferimento al personale delle stazioni appaltanti, la disciplina si applica a tutto il personale dipendente, a prescindere dalla tipologia di contratto che lo lega alle stesse (ossia contratto a tempo determinato o contratto a tempo indeterminato) e a tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna.
Particolare attenzione merita poi la figura del progettista esterno, non dipendente, che elabora il progetto posto a base di gara. Per tale soggetto, infatti, non sussiste un obbligo dichiarativo e di conseguenza, un eventuale obbligo di astensione dalla gara, ma è previsto uno specifico divieto di assegnazione del contratto di appalto o subcontratto alla cui base c'è la progettazione dallo stesso redatta, a meno che dimostri che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è stata tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

La principale misura per la gestione del conflitto di interessi è costituita dal sistema delle dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti ribadendo:

- ✓ che la stazione appaltante acquisisce le dichiarazioni e provvede a protocollare, raccogliere e conservare le stesse;
- ✓ gli uffici competenti della stazione appaltante (ad esempio l'ufficio del personale) possono effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni, ivi comprese quelle del RUP. Tali controlli devono però essere avviati ogni volta che sorga il sospetto della non veridicità delle informazioni riportate.

In merito, il PNA 2022 fornisce un modello operativo riguardo i dati che potrebbero essere richiesti nel rispetto dei principi di proporzionalità e non eccedenza, e quindi nel rispetto della normativa sui dati personali e con gradualità e congruenza rispetto all'oggetto delle procedure e alle singole fasi procedimentali, per ciascuna macroarea a cui si fa rinvio.

- ✓ **Le inconferibilità/incompatibilità di incarichi**

La disciplina di riferimento è il d.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013.
La normativa si inquadra nell'ambito delle misure volte a garantire l'imparzialità dei funzionari pubblici, al riparo da condizionamenti impropri che possano provenire dalla politica e dal settore privato.
Gli incarichi rilevanti ai fine dell'applicazione del regime delle incompatibilità e inconferibilità sono gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi amministrativi di vertice, di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in enti privati regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico, come definiti all'art. 1 del D.lgs.39/2013.
Si rinvia al contenuto della Delibera ANAC n. 833 del 2016.

- ✓ **La prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici**: l'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001

Non possono essere conferiti incarichi in caso di sentenze di condanna, anche se non passate in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del c.p.
Delibera n. 159 del 27 febbraio 2019.
La durata della inconferibilità può essere perpetua o temporanea, in relazione all'eventuale sussistenza della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e alla tipologia del reato.

- ✓ **Gli incarichi extraistituzionali**

Normativa di riferimento è l'art. 53 del d.lgs.165/2001, In via generale i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono trattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o svolgere attività che presentano i caratteri dell'abitualità e professionalità o esercitare attività imprenditoriale, secondo quanto disposto dall'art. 60 e segg. del DPR 10 gennaio 1957, n.3.
L'art. 53 succitato prevede un regime di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
Ciò al fine di evitare che attività extra istituzionale impegnino eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d'ufficio.
Il legislatore ha previsto una specifica misura di trasparenza all'art. 18 del d.lgs 33/2013, ai sensi del quale le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante.

Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti, ai quali è esteso l'obbligo per le amministrazioni di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica.

- ✓ **Divieti post-employment (*pantouflage*)**

La normativa di riferimento, di carattere generale, l'art. 1, co. 42, lett. l) della L. 190/2012, che modificando l'art. 53 de D.lgs.165/2001, che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
Tale disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.
Le conseguenze della violazione del divieto di *pantouflage* attengono sia alla nullità dei contratti conclusi che alla nullità degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati.
Il soggetto privato che ha concluso contratti di lavoro o affidato incarichi all'ex dipendente pubblico in violazione del divieto non può stipulare contratti con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni.
La ratio del divieto di pantouflage è volta a garantire l'imparzialità delle decisioni pubbliche e in particolare a scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi, da parte del dipendente che, nell'esercizio di poteri autoritativi e negoziali, *"potrebbe precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro"* (PNA 2019).
Il divieto è volto anche a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente l'opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio.
Con riferimento ai soggetti che le amministrazioni reclutano al fine di dare attuazione ai progetti del PNRR il legislatore ha escluso espressamente dal divieto di pantouflage gli incarichi non dirigenziali attribuiti con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione per i quali non trovano applicazione i divieti previsti dall'art. 53, co.16-ter del d.lgs. n. 165/2001. L'esclusione non riguarda invece gli incarichi dirigenziali.
Presupposto perché vi sia pantouflage è l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali da parte del dipendente pubblico.
Rientrano nei poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, sia i provvedimenti afferenti specificamente alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la PA, sia provvedimenti adottati unilateralmente dalla PA, quale manifestazione del potere autoritativo, che incidono, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.
Sono esclusi dal pantouflage gli incarichi di natura occasionale, privi del carattere della stabilità.
L'ANAC nell'ambito della propria attività di vigilanza in materia di pantouflage verifica l'inserimento nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO di misure adeguate volte a prevenire il suddetto fenomeno.

I patti d'integrità

In attuazione dell'art. 1, co. 17 della L. 190/2012, le pubbliche amministrazioni predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse.
A tal fine negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito viene inserita una clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

5.1 Misure Generali e Obbligatorie di Prevenzione e Controllo

Per ognuna delle fasi di attività mappata sono state indicate le misure obbligatorie e generali previste nel PNA nonché le ulteriori e specifiche che l'Ente ha individuato per prevenire il fenomeno della corruzione. Tale mappatura è completata con l'indicazione del responsabile dell'adozione del provvedimento finale.
I Dirigenti effettuano con cadenza annuale entro il mese di novembre verifiche sulle misure generali e specifiche previste nella presente sezione rischi corruttivi e trasparenza i cui esiti sono trasmesse al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al NdV.

Sono misure obbligatorie:

- ✓ la trasparenza
- ✓ la formazione
- ✓ il codice di comportamento
- ✓ il sistema dei controlli interni
- ✓ la rotazione del personale
- ✓ il regolamento per l'autorizzazione ed il conferimento dell'autorizzazione degli incarichi esterni ai dirigenti ed al personale dipendente non dirigente
- ✓ la tutela del segnalante (*whisteblower*)
- ✓ il monitoraggio dei tempi procedimentali
- ✓ la segnalazione di potenziale conflitto di interessi e consequenziale obbligo di astensione
- ✓ i controlli a campione sulle autocertificazioni

5.1.1 Trasparenza

La trasparenza è l'accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dall'amministrazione, allo scopo di:

- ✓ tutelare i diritti dei cittadini;
- ✓ promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;
- ✓ favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- ✓ la trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali;
- ✓ concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Essa:

- ✓ è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali;
- ✓ integra il diritto ad una buona amministrazione;
- ✓ concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Le disposizioni sulla trasparenza:

- ✓ integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
- ✓ costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

La trasparenza:

- ✓ rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

5.1.2 Codici di comportamento - diffusione di buone pratiche e valori

Per quanto concerne i meccanismi di denuncia delle violazioni del Codice di Comportamento, trova applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del d.lgs.165/2001 in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
L'ufficio competente a vigilare sullo stato di attuazione del Codice e ad emanare pareri sulla applicazione dello stesso è l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari (UPD) a norma dell'articolo 55- bis comma 4 del D.lgs.165/2001.
L'Amministrazione, per come già detto, ha provveduto all'aggiornamento del Codice di Comportamento del Comune di Catanzaro con delibera G.C. n. 58 del 09 febbraio 2023.

5.1.3 Rotazione del personale

L'**Allegato 2 del PNA 2019** è dedicato alla misura della **rotazione "*ordinaria*"** del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, misura che riveste una importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.
La rotazione "ordinaria" del personale
La rotazione del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.
Essa rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.
Normativa di riferimento è la L. 190/2012, art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b, co. 10 lett. b).
L'istituto generale della rotazione disciplinata nella legge 190/2012(cd. rotazione ordinaria) va distinto dall'istituto della cd. rotazione straordinaria, quest'ultimo previsto come misura successiva al verificarsi di fenomeni corruttivi.
La misura della rotazione ordinaria deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti.
Essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.

Rispetto ai **vincoli posti all'attuazione della rotazione,** l'Allegato al PNA 2019 distingue fra:
• **vincoli di natura soggettiva**, dati dai diritti individuali dei dipendenti interessati (ad esempio, i diritti sindacali, il permesso di assistere un familiare con disabilità, il congedo parentale);
• **vincoli di natura oggettiva,** che si riconducono alla c.d. infungibilità, derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, ovvero a prestazioni il cui svolgimento è direttamente correlato al possesso di un'abilitazione professionale e all'iscrizione al relativo albo, quali ad esempio gli avvocati, gli architetti, gli ingegneri.

La formazione è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione. Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività. Si tratta, complessivamente, attraverso la valorizzazione della formazione, dell'analisi dei carichi di lavoro e di altre misure complementari, di instaurare un processo di pianificazione volto a rendere fungibili le competenze, che possano porre le basi per agevolare, nel lungo periodo, il processo di rotazione.

Misure alternative in caso di impossibilità di rotazione.
Non sempre, tuttavia, la rotazione è misura che si può realizzare, sia all'interno di amministrazioni di piccole dimensioni che di medio-grandi dimensioni a causa dell'avvenuto collocamento a riposto del personale dipendente. Fenomeno questo negli ultimi anni incrementato anche a causa del ricorso alla "Quota Cento". In casi del genere è necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPCT, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, le ragioni della mancata applicazione dell'istituto. In questi casi le amministrazioni sono comunque tenute a adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare, dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza.
Pertanto, nei casi in cui non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione della corruzione, le amministrazioni devono provvedere ad indicare all'interno del proprio PTPCT misure alternative, quali ad esempio:
• modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio;
• meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate. Ad esempio, il funzionario istruttore può essere affiancato da un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria;
• articolazione dei compiti e delle competenze per evitare che l'attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto non finisca per esporre l'amministrazione a rischi di errori o comportamenti scorretti. Pertanto, si suggerisce che nelle aree a rischio le varie fasi procedimentali siano affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale.

Il Sindaco, considerato che la rotazione del personale è una misura di Prevenzione della Corruzione esplicitamente prevista dalla Legge 190/2012, nel conferire gli incarichi di direzione delle attività a più elevato rischio di corruzione, tiene conto di tale principio in aggiunta a quelli già previsti dal Legislatore e dal Regolamento dell'Ente, avendo in ogni caso cura che la rotazione non comprometta il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa soprattutto in considerazione degli avvenuti collegamenti a riposo del personale dipendente.

Tale criterio si applica, di norma e salvo esigenze e diversa valutazione a salvaguardia della buona gestione dell'Ente, con cadenza quinquennale.

Nell'anno 2023 si è conclusa la procedura concorsuale volta all'assunzione del Comandante della Polizia Municipale, posto rimasto vacante a seguito del collocamento a riposo del relativo Dirigente. È stato conferito incarico dirigenziale ad interim dei Settori Affari Generali, Contratti e SUAC e Pubblica Istruzione ad altri dirigenti a seguito della scadenza dell'incarico dirigenziale ex art. 110 TUEL. Non si è proceduto ad ulteriori rotazioni dirigenziali atteso che nell'anno 2022, così come già relazionato, a seguito dell'espletamento dei concorsi per Dirigenti Tecnici e per Dirigente Contabile si è proceduto alla nomina dei Dirigenti dei Settori: Patrimonio, Gestione del Territorio e Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Partecipate. Inoltre, è stata effettuata la rotazione dei Dirigenti dei Settori: Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e SUE, Attività economiche e SUAP, Personale e Organizzazione e Servizi Demografici - Statistica. Di seguito alle dimissioni rassegnate dal dirigente a tempo determinato del Settore Igiene Ambientale è stato assunto altro dirigente a tempo determinato ex art. 110 T.U.E.L. È stata effettuata la rotazione nei Settori Politiche sociali, Cultura e Turismo.

Nell'anno 2024 è stata effettuata la rotazione dei Dirigenti dei Settori:
1 **- Igiene Ambientale**, a seguito delle dimissioni rassegante dal Dirigente a tempo determinato ex art. 110, c.1;
2 - **Affari Generali, Contratti e SUAC, rotazione incarico dirigenziale conferito ad interim**;
3 - **Servizi Demografici Statistica,** conferimento incarico dirigenziale ad interim;
4 - **Attività Economiche SUAP Turismo e Transizione al digitale**, conferimento incarico dirigenziale a tempo determinato a seguito di procedura selettiva ex art. 110, c. 1;
5 – **Cultura,** rotazione incarico dirigenziale conferito ad interim.

Sempre **nell'anno 2024** è stata espletata nuova procedura selettiva pubblica per conferimento incarico dirigente tecnico ex art. 110. c.1 in possesso, fra l'altro, di requisiti specifici quali: comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità in programmazione, progettazione e realizzazione di opere pubbliche, per quanto di competenza comunale, e in programmazione comunitaria; Per tale motivazione l'individuazione del nuovo dirigente tecnico è ricaduta sul professionista appena cessato dal precedente incarico.

Il personale utilizzato nelle singole attività individuate a più elevato rischio di corruzione viene fatto ruotare, a cura del Dirigente preposto, con cadenza di norma triennale, salvo esigenze e diversa valutazione a salvaguardia della buona gestione dell'Ente.

Nella rotazione, pertanto, i singoli Dirigenti devono garantire che lo stesso dipendente non sia utilizzato per un periodo superiore a 3 anni nello svolgimento delle medesime attività o delle stesse con riferimento ai destinatari. Nel caso in cui si dimostri, previa adeguata motivazione, l'impossibilità di procedere all'applicazione dell'istituto della rotazione ordinaria, il dirigente interessato è tenuto in ogni caso ad applicare misure alternative che possano sortire analoghi effetti, come ad esempio la segregazione delle funzioni per come previsto nel PNA 2016.

L'applicazione della misura della rotazione ordinaria è strettamente connessa a vincoli di natura soggettiva e a vincoli di natura oggettiva.
Con riferimento all'esistenza di **vincoli soggettivi,** la rotazione deve essere compatibile con eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati dalla misura quali, a mero titolo esemplificativo, i diritti sindacali qualora siano interessati dalla rotazione i dirigenti sindacali, i diritti dei dipendenti che beneficiano della

legge 5 febbraio 1992, n. 104 per assistere familiari nonché dei dipendenti che usufruiscono del congedo parentale (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
I **vincoli di natura oggettiva** sono invece connessi all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.
Tra i vincoli oggettivi, non vanno trascurati l'assetto organizzativo, l'articolazione del lavoro e la qualità del personale. Rilevano, a tal fine, i casi in cui l'applicazione della misura sia condizionata dall'infungibilità di alcune professionalità, in quanto appartenenti a categorie particolari, ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti.

La misura della rotazione per il personale non dirigenziale, **tenuto conto dell'impatto che la stessa ha sull'intera struttura organizzativa, deve essere applicata secondo un criterio di gradualità e ragionevolezza, per evitare l'eventuale interruzione o rallentamento dell'attività ordinaria.**

In caso di vincoli di natura soggettiva o oggettiva nell'applicazione della misura della rotazione, si devono in ogni caso attivare adeguate "*misure di mitigazione del rischio*", di tipo organizzativo e gestionale.

La rotazione ordinaria del personale non dirigenziale può essere effettuata o all'interno dello stesso ufficio o tra uffici diversi nell'ambito della stessa amministrazione. La rotazione è applicabile anche ai titolari di posizione organizzativa, nei casi in cui nell'amministrazione il personale dirigenziale sia carente o del tutto assente. (allegato PNA 2019).

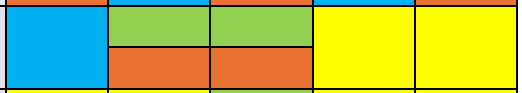
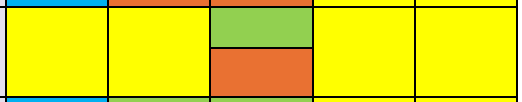
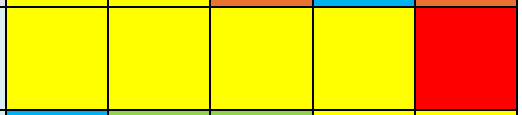
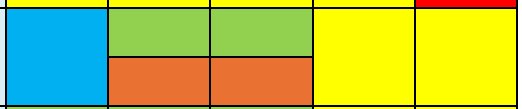
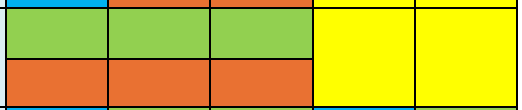
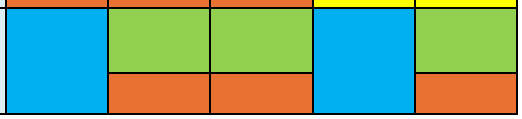
Per quanto attiene invece alla Dirigenza del Settore Avvocatura, si evidenzia che per ricoprire tale incarico è necessario il possesso di specifiche competenze professionali indispensabili per lo svolgimento delle attività proprie dell'Avvocatura Comunale.
È utile evidenziare, inoltre, che nell'anno 2025 il Dirigente p.t. del Settore Avvocatura maturerà i requisiti per il collocamento a riposo.

Il prospetto di seguito riportato tiene conto delle rotazioni dirigenziali effettuate nel corso degli ultimi 5 anni:

VARIAZIONI DIRIGENTI ULTIMI 5 ANNI	
LEGENDA	**RIFERIMENTI**
DIRIGENTE ULTIMI 5 ANNI	
MEDESIMO DIRIGENTE PER ANNI CONSECUTIVI	
DIRIGENTE PER INTERO ANNO	
VARIAZIONI DIRIGENTE NEL CORSO DELLO STESSO ANNO	
NUOVA PROCEDURA SELETTIVA EX ART. 110 TUEL (Selezione ricaduta su Dirigente già precedentemente in servizio per le motivazioni sopra evidenziate)	

STRUTTURA ORGANIZZATIVA						
Unità Organizzativa in Staff	**Ufficio**	**VARIAZIONI DIRIGENTI ULTIMI 5 ANNI**				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO CONTROLLI INTERNI					
	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE					
	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE					
STAFF UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO (Funzionalmente dipendente dal Settore Affari Generali, Contratti, SUAC)	STAFF UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO					
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE EUROPEE	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE EUROPEE					

STRUTTURA ORGANIZZATIVA								
Area di Coordinamento	**Dirigente Coordinatore ultimi 5 anni**		**Settore**	**VARIAZIONI DIRIGENTI ULTIMI 5 ANNI**				
				2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AI CITTADINI	2020		01 - SETTORE AVVOCATURA					
	2021		02 - SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE					
	2022		03 - SETTORE AFFARI GENERALI, CONTRATTI, SUAC					

			04 - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	
	2023			
			05 - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICA	
	2024			
AREA RISORSE SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	2020		06 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, BILANCIO E PARTECIPATE	
			07 - SETTORE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	
	2021		08 - SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO	
	2022		09 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE, MOBILITA'	
	2023		10 - SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP, TURISMO E TRANSIZIONE AL DIGITALE	
	2024		11 - SETTORE CULTURA	
AREA TECNICA	2020		12 - SETTORE GRANDI OPERE	
	2021		13 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO	
	2022		14 - SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA E SUE	
	2023			
	2024		15 - IGIENE AMBIENTALE	

Il prospetto di seguito indicato, riferito agli incarichi di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione conferiti ai Funzionari in servizio, riassume quanto compiuto dall'Ente negli ultimi 5 anni relativamente all'attribuzione dei suddetti incarichi:

VARIAZIONI P.O/E.Q. ULTIMI 5 ANNI	
LEGENDA	**RIFERIMENTI**
P.O./E.Q. ULTIMI 5 ANNI	
P.O./E.Q. PER 4 ANNI CONSECUTIVI	
P.O./E.Q. PER 3 ANNI CONSECUTIVI	
P.O./E.Q. PER 2 ANNI CONSECUTIVI	
P.O./E.Q. PER ANNO	
VARIAZIONI P.O./E.Q. NEL CORSO DELLO STESSO ANNO	
NESSUNA ASSEGNAZIONE/AREA DI NUOVA ISTITUZIONE	

STRUTTURA ORGANIZZATIVA							
Area di Coordinamento	**Settore**	**AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE**	**VARIAZIONI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ELEVATE QUALIFICAZIONI ULTIMI 5 ANNI**				
			2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AI CITTADINI	01 - SETTORE AVVOCATURA	Area Avvocatura					
		Area Ufficio Sinistri*					
	02 - SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE	Area Infanzia					
		Area Amministrativa e Infanzia					
		Area Sociale					
	03 - SETTORE AFFARI GENERALI, CONTRATTI, SUAC	Area SUAC*					
		Affari Generali - URP					fino al 02/02
	04 - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	Area Pubblica Istruzione - Formazione -Sport					

	05 - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICA	Area Coordinamento Servizi Demografici*						
		Area Servizi informatici e transizione al digitale						
AREA RISORSE SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	06 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, BILANCIO E PARTECIPATE	Area Contabilità armonizzata						
		Area Servizio Amministrativo Acquedotto, Tributo Casa e Riscossioni						
		Area Gestione Economico – Previdenziale e Tassa Rifiuti*						
		Area Servizi informatici e transizione al digitale						
		Area Bilancio*						
		Area Ragioneria e Rendicontazione finanziaria						
	07 - SETTORE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	Area Sviluppo Risorse Umane*						
	08 - SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO	Area Provveditorato		fino al 03/05				
		Area Demanio comunale						
		Area Controllo Partecipate		fino al 03/05				
		Area Patrimonio, Provveditorato						
	09 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE, MOBILITA'	Area Polizia Commerciale						
		AREA VICE COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE						
		AREA POLIZIA STRADALE						
		AREA POLIZIA AMBIENTALE*						
		Area Contenzioso Codice della Strada						
		Area Gestione Amministrativa						
	10 - SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP, TURISMO E TRANSIZIONE AL DIGITALE	Aree Pubbliche e Pubblici Esercizi*						
		Area Commercio Stabile e SUAP						
	11 - SETTORE CULTURA	Area Cultura - Biblioteca						

		Area Cultura					
AREA TECNICA	12 - SETTORE GRANDI OPERE	Area Grandi Opere – Progettazione Infrastrutturale					fino al 29/02
		Area Grandi Opere – Progetti speciali					
	13 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO	Area Manutenzione e Gestione Impianti					
		Area edilizia scolastica ed impiantistica					fino al 31/07
		Area Servizi Acquedotto e fognature					
		Area Servizi cimiteriali Pubblica Illuminazione, Videosorveglianza, Fornitura Energia e Gas					
		Area Lavori pubblici Opere di Urbanizzazione e Pubblica illuminazione					
	14 - SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA E SUE	Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale*					
		Area Pianificazione Attività Produttive					
		Area Edilizia Privata e Sue					
	15 - IGIENE AMBIENTALE	Area Gestione Rifiuti					
		Area Igiene Ambientale					
		Area Tutela dell'Inquinamento					
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO CONTROLLI INTERNI	Area Controlli Interni*					
	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Affari istituzionali e Consiglio Comunale	dal 05/11 al 31/12				
		Area Ufficio Presidente del Consiglio comunale					
	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	Area Ufficio Giunta					

*Per come evidenziato da diversi Dirigenti di Settore, al fine di scongiurare il verificarsi di inefficienze e malfunzionamenti nel regolare svolgimento delle attività di competenza, nei casi in cui non è stato possibile attuare la rotazione come misura di prevenzione della corruzione per diverse motivazioni quali, a titolo esemplificativo:
- l'assenza di altri funzionari a cui conferire l'incarico;
- la presenza di funzionari neoassunti ancora non adeguatamente formati;
- esistenza di vincoli soggettivi e/o oggettivi;
- prossimo collocamento a riposo di Funzionari titolare di E.Q.
si è fatto ricorso all'adozione di apposite misure alternative.

5.1.4 Gestione del conflitto di interesse - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

In virtù dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, delle disposizioni previste nel Codice di Comportamento Nazionale e di quelle contenute nel Codice di Comportamento dell'Ente, il dipendente è tenuto ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività (compresa la redazione di atti e pareri) che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di crediti o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente.

Il tema del conflitto di interesse è affrontato anche nel testo vigente del Codice dei contratti pubblici - d.lgs. n. 36/2023, art. 16:
"1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.
4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate a individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati."

Il dipendente è tenuto ad astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte del dipendente. La violazione delle disposizioni, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso.

L'ipotesi del "conflitto di interessi" non deve essere comunque strumentalizzata dai dirigenti e dai dipendenti al fine di sottrarsi dai propri doveri d'ufficio e dall'assunzione delle rispettive responsabilità a danno dei servizi offerti agli utenti-cittadini ed alle imprese.

È da citare a tal fine che alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa sul tema sembrano orientate a cautela nell'intervenire. Ad esempio, si raccomanda all'ente locale di operare un'attenta e ponderata analisi critica delle fattispecie, evidenziando il reale interesse pubblico in gioco, evitando rigorose ma astratte applicazioni dell'art. 6-bis della legge n. 241/90. "la potenziale situazione di conflitto di interesse non significa dare valore decisivo ad ogni osservazione strumentale, ma deve essere sempre verificata una valida ragione d'incompatibilità che possa inficiare in modo visibile il buon andamento della PA" (Sentenza TAR Abruzzo 00195/2014 del 17 aprile 2014).

I conflitti di interesse "rappresentano il vero brodo di coltura della corruzione. Chi opera deve rispettare i criteri di imparzialità e soprattutto non trarre vantaggi in contrasto con quelli amministrativi di cui è portatore": intervento del presidente ANAC Cantone alla giornata internazionale della lotta alla corruzione al Ministero degli esteri, 13 dicembre 2016.

Con tale intervento viene fotografata con efficacia l'influsso potenzialmente distruttivo del conflitto di interessi nell'ambito dell'azione amministrativa. A parere dell'ANAC, come deliberato nel provvedimento n. 1305 del 21 dicembre 2016, la disposizione stabilisce da un lato l'obbligo di astensione per i soggetti indicati, dall'adottare gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; dall'altro un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. La predetta disposizione persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori i destinatari del procedimento, gli altri interessati e i contro interessati.

5.1.5 Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali

Conferimento ed autorizzazione incarichi

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o dipendente di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale, con il rischio che l'attività possa essere indirizzata verso fini privati o impropri.
Lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente, del funzionario o comunque del dipendente può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.
L'Ente, al fine di ridurre l'impatto corruttivo e di limitare ipotesi di conflitto di interessi, in ossequio all'art. 53 comma 3bis del D.lgs.165/2001, ha adottato criteri generali per il conferimento di incarichi interni all'ente, mediante adozione di un apposito Regolamento che disciplina i criteri e la procedura per l'autorizzazione allo svolgimento da parte del dipendente di incarichi extra-istituzionali, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 486 del 30/11/2015.
Tutti i dipendenti dell'Ente, dirigenti e non, sono tenuti al rigoroso rispetto dei criteri e delle procedure definite dall'Amministrazione con tale deliberazione.

AZIONI/MISURE	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Dichiarazione sugli incarichi esterni rivestiti anche a titolo gratuito o sull'assenza di incarichi esterni	Tutto il personale dirigenziale e non	Semestrale	Trasmissione dichiarazioni al Settore personale
Verifica incompatibilità con l'attività e gli impegni lavorativi in fase di rilascio dell'autorizzazione all'espletamento di incarico esterno ai dipendenti	Tutti i Dirigenti	Istruttoria autorizzazione	Attestazione avvenuta verifica dei criteri e delle norme regolamentari interne all'interno dell'atto di autorizzazione
Verifica incompatibilità con l'attività e gli impegni lavorativi in fase di rilascio dell'autorizzazione all'espletamento di incarico esterno ai dirigenti	Responsabile comunale della prevenzione della corruzione	Istruttoria autorizzazione	Attestazione avvenuta verifica dei criteri e delle norme regolamentari interne all'interno dell'atto di autorizzazione
Verifica incompatibilità in fase di rilascio dell'autorizzazione all'espletamento di incarico esterno al Segretario Generale/Responsabile Comunale della prevenzione della corruzione	Dirigente del personale	Istruttoria autorizzazione	Attestazione avvenuta verifica dei criteri e delle norme regolamentari interne all'interno dell'atto di autorizzazione

5.1.6 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione

L'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, testualmente dispone:
"16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."
Nel PNA 2022, l'ANAC ha inteso suggerire alle amministrazioni e ai RPCT alcune misure di prevenzione e strumenti di accertamento di violazioni del divieto di pantouflage. Con riferimento ai soggetti che le amministrazioni reclutano al fine di dare attuazione ai progetti del PNRR, il legislatore ha escluso

espressamente dal divieto di *pantouflage* gli incarichi non dirigenziali attribuiti con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione per i quali non trovano applicazione i divieti previsti dall'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. L'esclusione non riguarda invece gli incarichi dirigenziali. Inoltre, fornisce le possibili misure da inserire nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.
I "*dipendenti*" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione comunale hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari responsabili di posizione organizzativa, responsabili di procedimento).

Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni si impartiscono le seguenti direttive:

a) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;

b) nei provvedimenti di collocamento a riposo da notificare ai dipendenti è inserita la clausola sul rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;

c) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

d) verrà disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;

e) si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

5.1.7 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage - revolving doors)

Il D.lgs.8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*" ha introdotto una disciplina specifica sia in tema di inconferibilità di incarichi dirigenziali (Capi II, III e IV), che in tema di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (Capi V e VI).
Ha sancito, in particolare, ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali:

a) a soggetti che siano destinatari di sentenze di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
b) a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
c) a componenti di organi di indirizzo politico.

Conformemente a quanto richiesto dall'articolo 20 del d.lgs. n.39 del 2013, l'amministrazione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013. Le condizioni sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.
L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del DPR n. 445 del 2000 pubblicata sul sito (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.
Tutti i dirigenti hanno rilasciato apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal medesimo decreto, impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute; la dichiarazione viene pubblicata nel sito Internet dell'Ente nella sezione "*Amministrazione Trasparente - Personale - Dirigenti*".
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 d.lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

5.1.8 Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

In relazione alle ipotesi di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali vengono in rilievo gli artt. 15, 19 e 20 del d.lgs.39/2013, dai quali si evince che le ipotesi di incompatibilità riguardano:

a) incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, nonché lo svolgimento di attività professionale;
b) incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico.

A differenza delle cause di inconferibilità (di cui si è detto nel precedente paragrafo), che comportano una preclusione all'assunzione dell'incarico dirigenziale, le cause di incompatibilità possono essere rimosse mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili tra loro.

5.1.9 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

1.1 Monitoraggio rispetto alla nomina di commissioni di gare, concorsi, selezioni di qualunque genere

L'art. 93 del nuovo codice dei contratti pubblici ha apportato una serie di cambiamenti alla disciplina della commissione giudicatrice rispetto a quanto previsto nell'art. 77 e 78 del precedente d.lgs. 50/2016.
Uno dei cambiamenti più significativi è stato l'abbandono dell'idea dell'Albo dei commissari, che era stato precedentemente introdotto per la selezione degli esperti che facevano parte delle commissioni giudicatrici.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha abrogato l'Albo dei commissari, optando per un approccio basato sul principio della "fiducia", in ragione del quale l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si basano sulla reciproca fiducia tra l'amministrazione, i suoi funzionari e gli operatori economici, operando in un contesto di azione legittima, trasparente e corretta.

Si conferma l'importanza del criterio della rotazione nella nomina dei commissari di gara. La rotazione implica che i commissari non debbano essere sempre gli stessi, ma che sia opportuno variare la composizione della Commissione di gara nel tempo. Questo criterio è stato introdotto per promuovere la diversità di vedute e garantire una maggiore imparzialità nel processo di valutazione delle offerte.

È importante sottolineare che la novità del nuovo Codice sta nel fatto che la rotazione non è più limitata a situazioni specifiche o a particolari tipologie di appalti, ma è un requisito generale che si applica ogni qualvolta si costituisce una commissione giudicatrice.

In altri termini, il criterio della rotazione implica che, per ogni procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici, i membri della Commissione giudicatrice devono essere diversi da quelli nominati nelle procedure precedenti. Questo garantisce un ricambio periodico dei commissari, evitando che gli stessi membri partecipino continuamente alle valutazioni delle offerte, così prevenendosi il rischio di favoritismi nei confronti di specifici operatori economici, contribuendo a preservare l'indipendenza e l'imparzialità della Commissione.

A ogni buon conto, sia ben chiaro che la rotazione dei membri della Commissione giudicatrice non esime dalla valutazione delle cause di incompatibilità, come definite nell'articolo 93 del nuovo Codice. I commissari devono essere esclusi dalla nomina se si verificano situazioni di conflitto di interessi o se sono stati coinvolti in determinate attività o incarichi che potrebbero compromettere la loro indipendenza e imparzialità nel processo di valutazione delle offerte.
Il nuovo Codice, rigettando l'impianto previgente del d.lgs. 50/2016, stabilisce che la commissione giudicatrice:

- sia presieduta da un dipendente della stazione appaltante;
- sia composta da dipendenti della stessa stazione appaltante, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

Inoltre, il comma 3 dell'art. 93 consente al RUP di far parte della commissione.

Con deliberazione n. 775 del 29/12/2023 la Giunta Comunale ha approvato il Regolamento comunale per la costituzione dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici dei contratti pubblici, redatto ai sensi dell'art. 93 del d.lgs n. 36/2023 ss.mm.ii. che individua i criteri e le modalità per la costituzione dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici dei contratti pubblici.

Nel corso del 2024 è stato istituito un elenco di componenti le Commissioni giudicatrici dei contratti pubblici costituito da tutti i funzionari in possesso dei requisiti di adeguata competenza e professionalità, moralità e onorabilità suddiviso per aree di competenza. Il principio di rotazione dovrà essere garantito mediante il rigoroso rispetto dell'elenco.

AZIONI/MISURE	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Acquisizione dichiarazione sulla sussistenza o meno di sentenze penali di condanna dei componenti le commissioni e pubblicazione sul sito istituzionale dell'attestazione di avvenuta verifica	Dirigente del Settore Personale (concorsi) e tutti i Dirigenti e/o Funzionari in qualità di Presidenti delle commissioni giudicatrici	Entro 3 giorni dalla nomina	Acquisizione delle dichiarazioni e pubblicazione attestazione dell'avvenuta verifica

1.2. Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

L'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, così come inserito dall'art. 1, comma 46, della L. n. 190/2012, dispone che "*1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari*".

Ai fini dell'applicazione della disposizione sopra riportata e dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 (recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico), l'Amministrazione comunale è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

a) all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
b) all'atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali/funzionario responsabile di posizione organizzativa;
c) all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del D.lgs.165/2001;

Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione e, nel caso del personale dipendente, il Dirigente effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

1.3. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per dirigenti e non.

Il d.lgs.n. 39/2013 recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*" ha disciplinato:

a) delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;

b) delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali;
c) delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, i Capi III e IV del d.lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:
- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del già citato d.lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni.

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti *ab origine*, non fossero note all'amministrazione comunale e si appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

Invece i Capi V e VI sempre del d.lgs. n. 39/2013, disciplinano incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali.

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Comunque, l'accertamento dell'insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti cui l'amministrazione comunale intende conferire gli incarichi avverrà mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini ed alle condizioni dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione comunale.

Qualora la situazione di inconferibilità/incompatibilità si appalesa nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

La situazione di incompatibilità necessita di essere verificata e valutata, anche a fini disciplinari, nei casi di procedimenti penali avviati per reati contro la PA. A tal fine si prevede una nuova misura per la ricognizione nell'Ente dei procedimenti penali, anche di avvisi di avvio, a carico di dirigenti e dipendenti.

AZIONI/MISURE	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Acquisizione dichiarazione sulla sussistenza o meno delle cause di inconferibilità - Amministratori e Dirigenti	Segretario Generale	Prima del conferimento dell'incarico	Acquisizione delle dichiarazioni
Acquisizione dichiarazione sulla sussistenza o meno delle cause di incompatibilità- Amministratori e Dirigenti	Segretario Generale	All'atto del conferimento dell'incarico	Acquisizione delle dichiarazioni
Acquisizione annuale della dichiarazione sull''assenza delle cause di incompatibilità con l'incarico in corso dei Dirigenti	Segretario Generale	Entro novembre	Acquisizione delle dichiarazioni di tutti i Dirigenti
Comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione sui procedimenti penali avviati e pendenti riferiti a reati contro la PA	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni dalla notizia	Trasmissione comunicazione al Responsabile
Comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Dirigente di riferimento sui procedimenti penali avviati e pendenti riferiti a reati contro la PA	Tutti i Dipendenti	Entro 15 giorni dalla notizia	Trasmissione comunicazione al Dirigente di riferimento ed al Responsabile

5.1.10 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

Tutela dei dipendenti che segnalano illegittimità

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il **d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" che ha abrogato l'art. 54bis del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001**. Le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023.
Le Linee Guida ANAC in materia in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, definiscono le procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

Ambito soggettivo di applicazione

Il nuovo decreto amplia notevolmente, rispetto alla precedente normativa, i soggetti cui, all'interno del settore pubblico, è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, interna o esterna, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria.
Le segnalazioni possono pertanto essere effettuate dai seguenti soggetti:

- i dipendenti del Comune di Catanzaro;
- i dipendenti di enti di diritto privato soggetti al controllo pubblico ex art. 2359 c.c. da parte del Comune;
- i collaboratori e consulenti dell'Amministrazione comunale con qualsiasi tipologia di incarico o contratto;
- i lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere e prestano servizi in favore dell'amministrazione;
- Volontari o tirocinanti, retribuito o non retribuito;
- Azionisti o persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza;
- Soggetti in fase di prova, di selezione o il cui rapporto giuridico non sia ancora iniziato.

Ambito oggettivo di applicazione

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica che consistono in:

- Illecito amministrativo
- Illecito contabile
- Illecito civile
- Illecito penale
- Violazione di norme comunitarie

Tutela del whistleblower

Il whistleblowing del Comune di Catanzaro garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione nel rispetto della normativa vigente in materia.
La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990 e al vigente regolamento comunale in materia.

Particolare interesse pone la normativa in discussione sulle modalità di tutela non solo del dipendente che segnala l'illecito ma anche dei soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni; a tal riguardo, il sistema di protezione si compone di tre tipi di tutela:

- la **tutela della riservatezza** dell'identità del segnalante e della segnalazione: In conformità alla precedente normativa, il legislatore impone all'amministrazione/ente, che riceve e tratta le segnalazioni, e alla stessa ANAC di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Ciò anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione
  L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
- la **tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie** eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata: il decreto prevede il divieto di ritorsione definita come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto". La nuova disciplina fa un'elencazione delle ritorsioni molto più ampia rispetto alla precedente disciplina contemplando non solo le ipotesi in cui la ritorsione si sia già verificata, ma anche quelle in cui sia soltanto "tentata" oppure "minacciata".
- l'**esclusione dalla responsabilità.** All'insieme delle tutele riconosciute dalla disciplina al segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica si devono ascrivere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa. Le limitazioni di responsabilità operano solo nei casi in cui ricorrono due condizioni:
  1. La prima richiede che al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione.
  2. La seconda condizione, invece, esige che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare della tutela dalle ritorsioni.

Gestione delle segnalazioni

La tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione. A tal riguardo, per quanto attiene alla gestione delle segnalazioni nelle Amministrazioni e negli Enti, il decreto lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.

1. Canale interni
2. Canale esterno presso ANAC

3. Divulgazione pubblica
4. Denuncia all'Autorità giudiziaria

La stessa norma ha previsto l'obbligo per le amministrazioni di attivare entro il 15/07/2023 i canali di segnalazione interna informatizzati di illeciti da parte dei pubblici dipendenti. Il ricorso a questi canali viene incoraggiato, in quanto più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione. La preferenza accordata ai canali interni si evince anche dal fatto che, solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al "canale esterno" attivato presso ANAC.
Un ruolo fondamentale è quello assegnato al RPCT: quest'ultimo, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari a una prima "*attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute"*.

5.1.11 Procedura relativa alla tutela della riservatezza dell'identità del dipendente

L'Amministrazione si è dotata di un'applicazione informatica di whistleblower per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti mediante l'uso della piattaforma denominata WhistleblowingPA. Con determinazione dirigenziale n. 2056 del 14/07/2023 sono state adottate le modalità applicative dell'istituto del whistleblowing stabilite dalla direttiva del RPCT. È stata assicurata la massima pubblicità mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e mediante inserimento di apposita sezione nella rete intranet.
Il procedimento di gestione della segnalazione si articola attraverso le seguenti fasi:
- il segnalante avrà cura di compilare il modulo messo a disposizione in piattaforma. Alla segnalazione effettuata verrà assegnato un codice numerico di 16 cifre, che dovrà essere conservato per poter accedere nuovamente alla segnalazione effettuata. Alla segnalazione potranno essere allegati documenti ritenuti di interesse anche ai fini delle opportune verifiche da parte dell'Amministrazione in merito alle vicende segnalate;
- la segnalazione arriva al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, che la prende in carico per una prima sommaria istruttoria. Qualora ritenuto necessario, possono essere richieste al segnalante, attraverso la piattaforma, chiarimenti e/o integrazioni. Qualora la segnalazione sia troppo generica e non consenta gli accertamenti del caso, ove il segnalante non risponda alla richiesta di chiarimenti entro 20 giorni, la stessa verrà archiviata;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza sentito il Dirigente del Settore interessato, può decidere, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di mancanza di "fumus" di fondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, avvia, nel rispetto della normativa vigente, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo in merito le strutture competenti;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza comunica al segnalante, entro il termine di conclusione del procedimento (90 giorni), salve eventuali sospensioni dei termini, le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa.

Si evidenzia che resta fermo l'obbligo per tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, di sporgere direttamente alle autorità giudiziarie denuncia per iscritto (art. 331 c.p.p.). Le eventuali segnalazioni effettuate al Responsabile della prevenzione della corruzione saranno considerate solo al fine dell'implementazione delle azioni preventive.

5.1.12 Formazione

La misura della formazione riveste importanza strategica.
Conformemente alle indicazioni ANAC, la presente sezione:

- programma adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli:
    a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico); e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
    b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti/E.Q. e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

L'attuazione richiede inoltre di:
- definire procedure per formare i dipendenti;
- pubblicizzare i criteri di selezione del personale da formare;
- prevedere forme di "tutoraggio" per l'avvio al lavoro in occasione dell'inserimento in nuovi settori lavorativi;
- organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità.

5.1.13 Programma della formazione

Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti e del personale non dirigente viene adottato, nell'ambito del piano della formazione, uno specifico programma di formazione in tema di anticorruzione.

L'incremento della formazione dei dipendenti, l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza costituiscono obiettivo strategico.
La Legge 190/2012, infatti, stabilisce che il Piano debba prevedere, per le attività a più elevato rischio di corruzione, percorsi e programmi di formazione, anche specifici e settoriali, dei dipendenti pubblici.

Il Comune di Catanzaro riconosce alla formazione ed all'aggiornamento del personale un ruolo strategico per il sostegno dei processi d'innovazione e sviluppo organizzativo della propria struttura organizzativa-produttiva.
Nel Piano delle azioni positive, in continuità con gli anni precedenti, la formazione viene individuata anche come azione di promozione della non discriminazione e pari opportunità tra i generi.
Inoltre, il Ministro per la pubblica amministrazione, senatore **Paolo Zangrillo**, ha adottato il 14 gennaio 2025 la nuova direttiva in materia di formazione e valorizzazione del capitale umano da titolo **Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti**. "***Occorre che le persone e le amministrazioni si approprino della dimensione "valoriale" della formazione****, aumentando ovvero migliorando la consapevolezza del fatto che* ***le iniziative di sviluppo delle conoscenze e delle competenze devono produrre valore per tre insiemi di soggetti: le persone che lavorano nelle amministrazioni*** *quali beneficiari diretti delle iniziative formative, innanzi tutto;* ***le amministrazioni stesse****;* ***i cittadini e le imprese*** *quali destinatari dei servizi erogati dalle amministrazioni*."

L'Ente, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, garantisce la formazione necessaria, quale misura fondamentale, ai Dirigenti richiedenti al fine di consentire loro un corretto svolgimento dell'incarico rivestito sia per come appositamente programmata dal Settore Personale e Organizzazione sia, eventualmente, richiesta dai medesimi Dirigenti interessati.

5.1.14 Attività formative

Per l'anno 2025 si prevede la formazione sulle seguenti tematiche:

- La gestione delle situazioni di conflitto di interessi
- Etica ed integrità
- I contenuti dei codici di comportamento
- I contenuti della Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO
- Processo di gestione del rischio

La formazione assolve ad una duplice funzione garantendo sia l'arricchimento professionale dei dipendenti, stimolandone la motivazione alla produttività, sia migliorando continuamente i processi di erogazione dei servizi ai cittadini.
In quest'ottica, infatti la formazione si declina quale diritto dovere del dipendente pubblico.
In questa visione il Comune di Catanzaro si è impegnato a compiere un investimento forte e continuo sui processi di formazione, assicurando ai propri dipendenti percorsi formativi in linea con le loro esigenze professionali e coinvolgendoli attivamente nei processi di pianificazione, gestione e valutazione della formazione stessa.

L'attività formativa è sviluppata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, sulle seguenti aree di intervento:

- ✓ manageriale/dirigenziale;
- ✓ giuridico-amministrativa;
- ✓ economico-finanziaria;
- ✓ socio-organizzativa;
- ✓ informatica;
- ✓ specialistica obbligatoria;
- ✓ specialistica non obbligatoria.

	Piano formativo annuale anticorruzione
Soggetti obbligati alla formazione obbligatoria di I LIVELLO	RPCT/Amministratori/Dirigenti /Responsabili E.Q Tutti i dipendenti
Percorsi della formazione obbligatoria di I LIVELLO	Aggiornamenti della formazione base da individuarsi all'interno di uno o più dei seguenti temi: - etica dell'agire pubblico - principi valoriali, principi costituzionali, etica del lavoro pubblico, benessere e welfare nello statuto del pubblico impiego - legalità dell'azione amministrativa - legalità e cittadinanza - legislazione e prassi di competenza dei vari uffici

Calendario della formazione obbligatoria di I LIVELLO	L'obbligo formativo va assolto entro il 31.12 dell'anno in corso
Soggetti obbligati alla formazione obbligatoria di II LIVELLO	RPCT/Amministratori/Dirigenti /Responsabili E.Q.
Percorsi della formazione obbligatoria di II LIVELLO	Seminari di approfondimento specialistico da individuarsi all'interno di uno o più dei seguenti temi: - tecnica e metodologia per la mappatura dei processi gestionali - informatizzazione e digitalizzazione processi gestionali e informatica giuridica - transizione al digitale e trattamento dati personali - politiche, programmi, e misure per la prevenzione del rischio corruzione - il fenomeno corruttivo in Europa e in Italia: tipologie di fatti illeciti - modelli di gestione del rischio e le tecniche di risk management applicabili al rischio corruzione il rischio di illegalità - compiti e responsabilità dirigenziali, disciplinari, amministrativo-contabili, civili e penali - attuazione - misure generali e misure specifiche PTPCT e funzionamento della strategia di prevenzione - monitoraggi, verifiche, servizi ispettivi - informatizzazione, automazione ICT e servizi di supporto specialistico - trasparenza, accesso e FOIA - attività, organizzazione, benessere organizzativo e patologie associate - performance e integrazione con il PTPCT - strumenti di programmazione e pianificazione economico-finanziaria e livelli di coerenza con il PTPCT - legislazione, prassi e giurisprudenza di competenza dei vari uffici
Calendario della formazione obbligatoria di II LIVELLO	L'obbligo formativo va assolto entro il 31.12 dell'anno in corso
Metodologia della formazione	Lezioni teoriche e laboratori pratici in modalità sia frontale che e-learning e con tecnologia ICT (webinar/videoconferenze)
Qualità della formazione	La docenza deve essere effettuata da: - docenti in possesso di qualificata conoscenza sui temi della legalità dell'azione amministrativa, e dei processi e dei procedimenti amministrativi e di ampia esperienza in docenze anticorruzione.
Valore della formazione	Può essere attivato un sistema dei crediti formativi: 1 credito formativo per ogni ora di formazione debitamente attestata. Il numero dei crediti maturati può essere utilizzato in collegamento con il sistema della performance
Monitoraggio della formazione	Verifica attestazioni della formazione e raccolta questionari di valutazione

5.1.15 Patti integrità

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 310 del 08/10/2020 è stato approvato schema del "*Patto d'integrità*", redatto dal Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dal Dirigente del Settore Affari Generali, Contratti e SUAC, la cui sottoscrizione è da considerarsi obbligatoria da parte dei partecipanti alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché dei destinatari di affidamenti diretti, diventando, dunque, parte integrante e sostanziale del contratto da stipulare.
A tal fine, va inserita negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Nel vigente Patto di integrità ogni richiamo al d.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del d.lgs n. 36/2023 (Codice) o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

5.1.16 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

L'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), quale rete organizzativa che opera come interfaccia comunicativa interno/esterno, riveste un ruolo fondamentale di canale dedicato alla segnalazione (dall'esterno dell'amministrazione) di episodi di cattiva amministrazione.
L'utilizzo di canali di ascolto va effettuato in chiave propositiva da parte dei portatori di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini rispetto all'azione dell'amministrazione e dell'ente, anche al fine di migliorare ed implementare la strategia di prevenzione della corruzione.

5.1.17 Monitoraggio dei tempi procedimentali

Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva e di controllo della gestione. L'Ente non si è ancora dotato di un sistema di gestione del flusso documentale che consente di tracciare i tempi procedimentali. Si conferma la misura generale in quanto obbligo di legge e strumento fondamentale di controllo diffuso sull'attività amministrativa.

Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti resta pertanto oggetto di verifica in sede di esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa previsto dal Regolamento comunale sui controlli interni. Tale monitoraggio verrà effettuato tenendo conto della tempistica di svolgimento dei procedimenti pubblicata, nel rispetto della legge 241/90 e degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

AZIONI/MISURE	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Report semestrale sul monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti	Tutti i Dirigenti	31/07 – 31/01	Comunicazione al Nucleo di Valutazione
Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Segretario Generale	semestrale	Report semestrale di regolarità amministrativa

5.1.18 Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni

Modalità generali di formazione, attuazione e controllo delle decisioni dell'Amministrazione

Formazione: i provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque via abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso.
I provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Particolare attenzione va posta a rendere chiaro il percorso che ci porta a riconoscere un beneficio ad un soggetto, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).
Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. È preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). È opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione ed ai codici di questa, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.
Di norma ogni provvedimento conclusivo deve prevedere un meccanismo di tracciabilità dell'istruttoria.

Misura generale: nelle procedure di gara o di offerta, anche negoziata di norma si individua un soggetto terzo con funzioni di "testimone", diverso da coloro che assumono le decisioni sulla procedura.

Attuazione: si ribadisce, anche per i profili di responsabilità disciplinare, che il criterio di trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti.

Controllo: ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti dell'amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti conclusivi il procedimento amministrativo devono essere assunti di norma in forma di determinazione amministrativa o, nei casi previsti dall'ordinamento, di deliberazione, decreto od ordinanza. Determinazioni, decreti, ordinanze e deliberazioni, come di consueto, sono prima pubblicate all'Albo

pretorio *online* quindi raccolte nella specifica sezione del sito web dell'ente e rese disponibili, per chiunque purché non ledano il diritto alla riservatezza delle persone. Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto amministrativo diverso, si deve provvedere comunque alla pubblicazione sul sito web dell'ente, adottando le eventuali cautele necessarie per la tutela dei dati personali e garantire il c.d. diritto all'oblio.
Restano ferme le disposizioni di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, sezione "*Amministrazione Trasparente*", delle informazioni previste dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.

Per economia di procedimento gli aspetti potenzialmente collegati al rischio corruzione verranno controllati nelle periodiche verifiche sull'attività amministrativa previste dal Regolamento per i controlli interni.

5.2 Misure ulteriori

Nuove misure specifiche triennio 2025-2027

In quest'anno si proseguirà il percorso intrapreso per l'ottenimento della certificazione di qualità delle procedure di gara, requisito premiante per la qualificazione delle stazioni appaltanti.
La qualificazione delle stazioni appaltanti, che attesta la capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro, riguarda i seguenti ambiti:

a) capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
b) capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;
c) capacità di verifica dell'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

AZIONI/MISURE	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Misure ed indicatori suggeriti da Anac nelle proprie delibere per le aree a rischio "*contratti pubblici*" e "*governo del territorio*"	Tutti Dirigenti	Istruttoria atto	Indicatori ANAC
	Segretario Generale	Controllo di regolarità amministrativa successiva	Inoltro report ai Dirigenti e all'Amministrazione
Verifica sul rispetto delle direttive di regolarità amministrativa e di trasparenza	Segretario Generale	Controllo di regolarità amministrativa successiva	Inoltro report ai Dirigenti e all'Amministrazione

Verifica sull'applicazione del principio di rotazione e parità di trattamento nei contratti di affidamento sottosoglia	Tutti Dirigenti	Istruttoria atto	Attestazione motivata all'interno dell'atto di conferimento
Verifica rispetto nei bandi PNRR dell'avvenuto inserimento della richiesta in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo	Segretario Generale	Controllo di regolarità amministrativa successiva	Inoltro report ai Dirigenti e all'Amministrazione

6. COORDINAMENTO CON LA PERFORMANCE, CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELL'ENTE E CON IL SISTEMA DEI CONTROLLI

6.1 Misure di prevenzione della corruzione e Performance

La prevenzione della corruzione nel ciclo delle Performance

I processi e le attività previsti dal presente Piano triennale sono inseriti negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e indicatori. La corresponsione della retribuzione di risultato a dirigenti e posizioni organizzative e alte professionalità, al Segretario nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione nonché della produttività ai dipendenti, con riferimento alle rispettive competenze, è direttamente e proporzionalmente collegata alla attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento.

6.2 Misure di prevenzione della corruzione e Piano protezione dati personali

Secondo quanto stabilito dal Garante della Privacy, le PP.AA. sono tenute a bilanciare le esigenze di trasparenza con i principi di necessità e di pertinenza e non eccedenza nell'utilizzo dei dati personali non sensibili. Al contrario per i dati personali sensibili, cioè, riferiti a salute, etnia, religione, e per quelli giudiziari, l'Amministrazione deve provvedere, in sede di pubblicazione dell'atto contenente tali notizie, all'anonimizzazione del dato, rendendolo non intelligibile.

Per le modifiche sugli obblighi di pubblicazione e sulle novità dell'accesso civico generalizzato, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 al d.lgs. n. 33/2013, si fa espresso rinvio alle indicazioni ANAC nonché alle due direttive sulla trasparenza adottate a livello comunale dal RPCPT.

Con l'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs.33/2013 è rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

La trasparenza e tutela dei dati personali

Il bilanciamento tra due diritti trasparenza e privacy va compiuto avvalendosi del test di proporzionalità.

Al principio di trasparenza si riconosce rilevanza costituzionale, in quanto fondamento di diritti, di libertà e principi costituzionalmente garantiti.
è necessario che la pubblica amministrazione prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs.33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.
Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2 ter del D.lgs.196/2003, introdotto dal D.lgs.101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento". Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che "La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1".
Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati ("minimizzazione dei dati") (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).
Il medesimo d.lgs.33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione". Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del D.lgs.33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.
Al riguardo, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.
Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

6.3 Misure di prevenzione della corruzione, altri strumenti di pianificazione e sistema dei controlli

Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, la sezione rischi corruttivi e trasparenza viene coordinata rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione e pianificazione, sia triennale che annuale, presenti nell'amministrazione.
In particolare, allo scopo di conciliare il sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa con l'attività di prevenzione e di promuovere e condividere le buone prassi, con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 06/08/2020 è stato modificato il regolamento sui controlli interni. L'art. 9 comma 5 del suddetto regolamento stabilisce che "Ai fini dell'esercizio del controllo successivo sugli atti, il Segretario Generale redige annualmente apposito piano" che individuerà gli atti da sottoporre a controllo in base al grado di rischio ed in base alle risultanze dei precedenti controlli.

La TABELLA seguente indica **i principali strumenti di programmazione pianificazione strategica.**

DUP - Documento Unico di Programmazione (art. 170 TUEL)
Piano triennale delle azioni positive per favorire le pari opportunità (art. 48 decreto legislativo 198/2006)
Programmazione triennale dei LLPP
Programmazione triennale delle forniture e servizi
Piano urbanistico generale (PRG o altro)
Piano diritto allo studio
Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze (art. 24, comma 3-bis Legge 11 agosto 2014, n. 114)
Piano di sicurezza dei documenti informatici
Piano protezione civile (L. n. 267/1998, art.1, comma 4)
Altri strumenti di pianificazione in atti

7. MONITORAGGIO: VALUTAZIONE E CONTROLLO DELL'EFFICACIA DELLA SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

7.1 Monitoraggio sezione rischi corruttivi e trasparenza e singole misure

La gestione del rischio si conclude con la successiva fase di monitoraggio e di revisione.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul funzionamento dello strumento di programmazione è una fase di fondamentale importanza per il successo del sistema di prevenzione della corruzione.
È necessario rafforzare il ruolo del monitoraggio come nodo cruciale del processo di gestione del rischio, volto sia a verificare l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione programmate sia l'effettiva capacità della strategia programmata di contenimento del rischio corruttivo.

Va rilevato che monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie (cfr. Parte II PNA 2019).
Il monitoraggio, quindi, è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio.
L'attività del monitoraggio va impostata, nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, dal RPCT con il supporto della struttura organizzativa ed in particolare dei referenti e dei responsabili degli uffici.
Per la programmazione del monitoraggio è fondamentale l'ampio coinvolgimento della struttura organizzativa.
Programmare il monitoraggio vuol dire evidenziare:

- i processi, le attività e le misure oggetto di monitoraggio
- i soggetti responsabili, la periodicità e le modalità operative delle verifiche.

In una logica di gradualità progressiva i processi e le misure da monitorare possono essere individuati in quei processi che, nella prospettiva di attuazione degli obiettivi del PNRR, comporteranno l'uso di fondi pubblici ad essi correlati, inclusi i fondi strutturali, e in quelli maggiormente a rischio.
In ogni caso ove non sia possibile monitorare contemporaneamente tutti i processi e le attività, può essere utile programmare e definire quantomeno percentuali e criteri di campionamento delle misure da sottoporre poi a verifica in diversi momenti dell'anno.
Nello svolgere le verifiche si dovrà tener conto anche dell'esigenza di includere nel monitoraggio i processi/attività non verificati negli anni precedenti.
Saranno oggetto di verifica, a prescindere dall'avvenuto sorteggio del campione da monitorare, anche tutti quei processi/attività per i quali è intervenuta apposita segnalazione.

Per quanto riguarda il monitoraggio la presente sezione del PIAO distingue due sotto-fasi:

- ✓ il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- ✓ il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio", che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia delle misure di prevenzione introdotte. Il riesame è, infatti, un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.
Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia del sistema di prevenzione adottato e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.
Nella programmazione va definita in ogni caso la tempistica del monitoraggio più consona all'esposizione al rischio e alle caratteristiche organizzative
Alla realizzazione di un monitoraggio costante potrebbe contribuire anche il ricorso ad un sistema di controllo di gestione informatizzato e integrato.
Ciò potrebbe effettivamente contribuire a far si che l'effettivo monitoraggio consenta di accertarsi dell'attuazione delle misure programmate e di tracciare i casi in cui le misure, pur se attuate, in realtà sono perfettibili e possono essere rese più sostenibili, concrete, chiare e utili.

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

A) Modalità di attuazione

Il monitoraggio si svolge su più livelli, in cui il primo è in capo alla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure e il secondo livello, successivo, in capo al RPCT o ad altri organi indipendenti rispetto all'attività da verificare.
L'ANAC consiglia (PNA 2019- Allegato 1, Par. 6) di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare l'attività di monitoraggio, inclusa la piattaforma realizzata dall'Autorità per l'acquisizione del PTPCT, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

Conformemente a tale indicazione, l'amministrazione si è dotata di una piattaforma digitale in cloud per informatizzare e automatizzare l'attività di monitoraggio.
I soggetti responsabili dell'attuazione del monitoraggio sono quelli individuati nella programmazione.

- ✓ **Monitoraggio di primo livello**

Il monitoraggio di primo livello è attuato in autovalutazione da parte dei referenti (se previsti) o dai responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio. In autovalutazione, il responsabile del monitoraggio di primo livello è chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete dell'effettiva adozione della misura.
Il responsabile del monitoraggio di primo livello informa il RPCT su sé e come le misure di trattamento del rischio sono state attuate, dando atto anche di una valutazione dell'utilità delle stesse rispetto al rischio corruttivo da contenere.
Di norma il monitoraggio di primo livello va accompagnato da verifiche successive del RPCT in merito alla veridicità delle informazioni rese in autovalutazione anche mediante l'utilizzo di apposite schede di monitoraggio. Tali verifiche vanno svolte poi attraverso il controllo degli indicatori e dei target attesi previsti per l'attuazione delle misure all'interno della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nonché con richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi elemento che possa comprovare l'effettiva azione svolta.

- ✓ **Monitoraggio di secondo livello**

Il monitoraggio di secondo livello deve essere realizzato sulla totalità delle misure di prevenzione programmate all'interno della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, fermo restando che in amministrazioni particolarmente complesse o con scarse risorse, il monitoraggio di secondo livello può essere effettuato attraverso campionamento delle misure da sottoporre a verifica, con obbligo di fornire adeguata motivazione della scelta effettuata e delle modalità di campionamento utilizzate (di "tipo statistico" oppure può essere "ragionato")..
Il monitoraggio di secondo livello è attuato o dal RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto ovvero da altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti o da altri organi indipendenti rispetto all'attività da verificare. Il monitoraggio di secondo livello consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, da parte delle unità organizzative in cui si articola l'amministrazione.
Diversamente dal monitoraggio di primo livello, quello si secondo livello tende a garantire un giudizio tendenzialmente più neutrale ed oggettivo. Il RPCT non può limitarsi a recepire acriticamente le autovalutazioni contenute nelle schede di monitoraggio
Gli ambiti e le misure oggetto di monitoraggio sono quelli definiti nella programmazione. Tale attività riguarda anche le misure generali diverse dalla trasparenza come ad esempio la formazione, il whistleblowing, il pantouflage, la gestione del conflitto di interessi.
La periodicità è quella stabilita nella programmazione.
Per il monitoraggio sulle misure generali può essere un'utile base la relazione che i RPCT elaborano annualmente.

B) Piano del monitoraggio annuale

L'attività di monitoraggio è oggetto del Piano di monitoraggio annuale che include sia:

- ✓ l'attività di monitoraggio adeguatamente pianificata e documentata;
- ✓ l'attività di monitoraggio non pianificata da attuare a seguito di segnalazioni che pervengono in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità.

Relativamente alla attività di monitoraggio adeguatamente pianificata e documentata, il Piano di monitoraggio annuale deve indicare:

- ✓ i processi/attività oggetto del monitoraggio su cui va effettuato il monitoraggio sia di primo che di secondo livello;
- ✓ le periodicità delle verifiche;
- ✓ le modalità di svolgimento della verifica.

Per quanto riguarda i processi/attività oggetto del monitoraggio, si deve tener conto:

- ✓ delle risultanze dell'attività di valutazione del rischio per individuare i processi/attività maggiormente a rischio sui quali concentrare l'azione di monitoraggio;
- ✓ dell'esigenza di includere nel monitoraggio i processi/attività non verificati negli anni precedenti.

C) Periodicità

Il Piano di monitoraggio annuale definisce la tempistica del monitoraggio più consona all'esposizione al rischio e alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione tenendo conto che:

- ✓ maggiore è la frequenza del monitoraggio (ad esempio mensile, bimestrale o trimestrale), maggiore è la tempestività con cui un eventuale correttivo potrà essere introdotto.

D'altra parte, Piano di monitoraggio annuale deve tenere conto che una maggiore frequenza dei monitoraggi si associa ad un maggiore onere organizzativo in termini di reperimento e elaborazione delle informazioni. Pertanto, coerentemente al principio guida della "gradualità" e tenendo nella dovuta considerazione le specificità dimensionali dell'amministrazione:

- ✓ il monitoraggio sull'attuazione delle misure deve essere almeno annuale, fermo restando l'opportunità di prevedere verifiche più frequenti.

Il monitoraggio è infatti indispensabile per acquisire elementi conoscitivi a supporto della redazione della Relazione annuale del RPCT.

D) Modalità di verifica

Va verificata, con il monitoraggio di secondo livello, la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta.

È necessario che l'organo competente per il monitoraggio di secondo livello (RPCT, altri organismi indipendenti dall'attività da verificare) svolga:

-audits specifici, con verifiche sul campo che consentono il più agevole reperimento delle informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello. Tali momenti di confronto sono utili anche ai fini della migliore comprensione dello stato di attuazione delle misure e di eventuali criticità riscontrate, in un'ottica di dialogo e miglioramento continuo. Al fine di agevolare i controlli, inoltre, può essere utile ricorrere a sistemi informatizzati o spazi digitali condivisi (come le intranet) dove far confluire tutti i documenti che formalizzano le misure;

è necessario che l'organo competente per il monitoraggio di secondo livello (RPCT, altri organismi indipendenti dall'attività da verificare), al fine di agevolare i controlli:

- ricorra a sistemi informatizzati e/o spazi digitali condivisi dove far confluire tutti i documenti che formalizzano le misure.

E) Risultanze del monitoraggio sulle misure

Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono il presupposto della definizione della successiva sezione rischi corruttivi e trasparenza.

MONITORAGGIO SULL'IDONEITÀ DELLE MISURE

Il monitoraggio delle misure non si limita alla sola attuazione delle stesse ma contempla anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "*effettività*".
L'inidoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui:

- ✓ l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti;
- ✓ una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso);
- ✓ una definizione approssimativa della misura o un'attuazione meramente formale della stessa.

L'aver inserito nel PTPCT oggi sezione rischi corruttivi e PIAO, misure basate su un "*mero formalismo*" molto probabilmente determinerà bassi livelli di idoneità.
L'inidoneità può anche essere rilevata attraverso il verificarsi di episodi avversi nei processi trattati con quella determinata misura.
La valutazione dell'idoneità delle misure appartiene al monitoraggio di secondo livello e, quindi, al RPCT, che può essere coadiuvato, da un punto di vista metodologico, da:

- ✓ organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe)
- ✓ strutture di vigilanza e audit interno. Laddove venga prevista un'attività di supporto al RPCT, le amministrazioni provvederanno autonomamente ad identificare nei rispettivi Piani quali sono gli organismi preposti e quali le funzioni a loro attribuite specificando le modalità di intervento correlate con le rispettive tempistiche.

Qualora una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPCT deve intervenire con tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio.

RIESAME PERIODICO DELLA FUNZIONALITÀ COMPLESSIVA DEL SISTEMA

Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nel PTPCT, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, è organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il principio guida del "*miglioramento progressivo e continuo*".
Nel Piano di monitoraggio annuale, l'amministrazione definisce la frequenza, almeno annuale, con cui procedere al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema e gli organi da coinvolgere nel riesame.
Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio è un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell'amministrazione affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi. In tal senso, il riesame del Sistema:

- riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Il riesame periodico è coordinato dal RPCT ma è realizzato con il contributo metodologico degli organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe) e/o delle strutture di vigilanza e audit interno.

La TABELLA seguente indica le azioni, il cronoprogramma, le modalità e gli indicatori del monitoraggio.

Azione	Cronoprogramma	Modalità	Indicatori di risultato
Monitoraggio di primo livello, in autovalutazione a cura del dirigente /Responsabile E.Q., sull'efficacia delle misure del PTPCT, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	Giugno - Dicembre	Informatizzazione e automazione delle attività di verifica e controllo	Nr. dei monitoraggi eseguiti
Monitoraggio di primo livello, in autovalutazione a cura del dirigente /Responsabile E.Q., sul programma della trasparenza con riferimento alla completezza, aggiornamento e apertura dei formati delle pubblicazioni	Giugno - Dicembre	Informatizzazione e automazione delle attività di verifica e controllo	Nr. di sezioni e sottosezioni dell'amministrazione trasparente oggetto di un monitoraggio
Monitoraggio di primo livello, in autovalutazione a cura del dirigente /Responsabile E.Q., sull'attuazione del Codice di comportamento	Giugno - Dicembre	Informatizzazione e automazione delle attività di verifica e controllo	Nr. unità organizzative nelle quali viene svolto il monitoraggio
Monitoraggio di secondo livello a cura del RPCT, sull'attuazione delle misure, del Codice di comportamento e sul funzionamento del PTPCT, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	Giugno - Dicembre	Informatizzazione e automazione delle attività di verifica e controllo	Nr. unità organizzative nelle quali è svolto il monitoraggio

7.2 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazioni delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

7.2.1 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione

Le verifiche saranno svolte in sede d'esercizio del controllo di regolarità amministrativa successivo - ex art. 147-bis del TUEL - previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. Si richiama il dovere di segnalazione e di astensione in caso di conflitto di interessi, così come stabilito dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Catanzaro, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 20/01/2014 ed aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 09/02/2023.

AZIONI	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Monitoraggio dei rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari	Tutti i Dirigenti	Istruttoria atto	Attestazione all'interno dell'atto
Verifica attestazione sul monitoraggio dei rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari	Segretario Generale	Semestrale	Report semestrale di regolarità amministrativa

7.3 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettivo-organizzativa del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Le iniziative di carattere generale previste nell'ambito delle attività ispettivo-organizzativa del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa, sono riepilogare nella tabella che segue.

Adempimento Che cosa si deve fare?	**Competenza** Chi lo deve fare?	**Responsabilità per violazione** Quali sono?	**Fonte normativa** Da dove deriva l'obbligo?
Predisporre Proposta del PTPC, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO- Vigilare su: funzionamento e osservanza del piano approvato	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabilità dirigenziale Responsabilità disciplinare per omesso controllo Responsabilità amministrativa per danno erariale ed all'immagine della amministrazione in caso di reato di corruzione all'interno della P.A. con sanzione non inferiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi"	art. 1, commi 8, 9, 10, 44 L. 190/2012 art. 21 Decreto Legislativo 165/2001 art. 1, comma 12 e 14 L. 190/2012 art. 1, comma 13 L. 190/2012 art. 1, comma 14 L. 190/2012
Verificare: efficace attuazione del piano; idoneità del piano - Proporre la MODIFICA del piano quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni e quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività di amministrazione - Verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione - Adottare le procedure per la selezione e per la formazione dei dipendenti - Curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento	Responsabile della prevenzione della corruzione Dirigente/Responsabile risorse umane	Responsabilità dirigenziale Responsabilità disciplinare per omesso controllo ferme restando le fattispecie in cui le violazioni danno luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile	art. 1, comma 14 L. 190/2012 art. 1, commi 8, 10 e 14 L. 190/2012 art. 1, commi 8, 10 e 14 L. 190/2012 art. 15 comma 3 DPR 62/2013 art. 15 comma 3 DPR 62/2013

Curare il monitoraggio annuale dell'attuazione dei codici di comportamento - Pubblicare l'esito dei monitoraggi sull'attuazione dei codici di comportamento sul sito web - Trasmettere l'esito dei monitoraggi sull'attuazione dei codici all'organo di indirizzo politico- Controllare l'adempimento da parte dell' Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa sulla trasparenza - Segnalare all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ENTE e all' ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabilità disciplinare ferme restando le fattispecie in cui le violazioni danno luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile	art. 15 comma 3 DPR 62/2013 art. 15 comma 3 DPR 62/2013 Art. 43, comma 1 e 2 D.lgs.33/2013 Art. 46, comma 1 D.lgs.33/2013
Obblighi di pubblicazione - Aggiornare il programma triennale per la trasparenza - Garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare - Controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico - Segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione all'ufficio disciplinare, al vertice politico e all' OIV - Assumere iniziative	Responsabile della trasparenza Dirigenti/Responsabili degli uffici	Responsabilità dirigenziale e responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione Responsabilità dirigenziale	Art. 43, comma 2 D.lgs.33/2013 Art. 43, comma 3 D.lgs.33/2013 Art. 43, comma 4 D.lgs.33/2013 Art. 43, comma 5 D.lgs.33/2013 Art. 13, comma 5 DPR 62/2013 Art. 13, comma 8 DPR 62/2013 Art. 13, comma 8 DPR 62/2013

finalizzate: alla circolazione delle informazioni; all'aggiornamento del personale - Intraprendere le iniziative necessarie se a conoscenza di un illecito			
Attivare e concludere, se di competenza, il procedimento disciplinare - Segnalare tempestivamente l'illecito disciplinare - Inoltrare tempestiva denuncia all'A.G. penale o segnalazione alla CdC	Dirigenti responsabili degli uffici Dirigenti responsabili degli uffici Tutti i dipendenti	Responsabilità dirigenziale disciplinare e eventualmente penale	Art. 13, comma 8 DPR 62/2013 Art. 15, comma 1 DPR 62/2013 Art. 15, comma 3 DPR 62/2013
Vigilare sull'applicazione del codice di comportamento Curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell' amministrazione Curare il monitoraggio annuale sull'attuazione del codice di comportamento Rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell' amministrazione Rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione Rispettare le disposizioni contenute nei codici di comportamento	Dirigenti responsabili degli uffici Tutti i dipendenti Dirigenti responsabili di struttura Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabilità dirigenziale Responsabilità disciplinare ferme restando le fattispecie in cui le violazioni danno luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile	Art. 15, comma 3 DPR 62/2013 Art. 8, comma 1 DPR 62/2013 art. 1, comma 14 L. 190/2012 Art. 16, comma 1 DPR 62/2013 Art. 8, comma 1 DPR 62/2013

Prestare collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, denunciare all'autorità giudiziaria e segnalare al superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell' amministrazione di cui si è a conoscenza - Assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle amministrazioni - Prestare la massima collaborazione nell' elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale - Adempimento di tutti i doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del piano di prevenzione della corruzione e agli obblighi di segnalazione	Tutti i dipendenti	penale, civile, amministrativa o contabile Responsabilità disciplinare	art. 1, comma 14 L. 190/2012 Art. 8, comma 1 DPR 62/2013 Art. 9, comma 1 DPR 62/2013 art. 1, comma 14 L. 190/2012 Art. 54, comma 3 D.lgs.165/2001

7.4 Procedimento disciplinare

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, è fonte di responsabilità disciplinare (L.190/2012, art. 1, co.14).

Il procedimento disciplinare consegue all'obbligo di segnalazione e di denuncia in capo al Responsabile della prevenzione e della trasparenza ed ai dirigenti.

Le norme che disciplinano i tempi e la procedura disciplinare sono contenute nel d.lgs. n. 165 del 2001 nonché nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro

7.5 Sanzioni

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

A tal fine il nuovo sistema di Valutazione della Performance, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 465 del 30/09/2013, attribuisce importanza rilevante al rispetto dei vincoli di trasparenza dettati dalla legislazione nazionale e dalle norme regolamentari dell'Ente, sia nella forma della pubblicazione delle informazioni sul sito internet sia nella forma della rendicontazione agli utenti, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli organi di governo etc.

Il Piano degli Obiettivi e di Performance, fin dal 2013, ha inglobato, tra i parametri per la valutazione degli obiettivi di miglioramento della gestione della performance organizzativa dell'Ente, il rispetto dei vincoli di pubblicazione sul sito internet dettati dal D. Lgs. n. 33/2013.
Per la violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate in relazione alla gravità del caso e in tale ordine sono:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio fino a cinque giorni, nei casi di recidiva per mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti.

7.6 Gradualità delle sanzioni

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all' entità del pregiudizio, anche morale, derivato al decoro o al prestigio dell'amministrazione.
Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai seguenti criteri:

- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- rilevanza degli obblighi violati;
- responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- grado di danno o di pericolo causato all'ente, agli utenti o ai terzi ovvero al disservizio determinatosi;
- sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del dipendente, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
- al concorso di più dipendenti in accordo tra di loro.

8. INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL P.T.P.C., OGGI SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZADEL PIAO

Dopo la prima adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione, l'attività di aggiornamento, implementazione e miglioramento del Piano prevede:

- ✓ misure correttive a seguito di riscontri di non conformità;
- ✓ miglioramento continuo della idoneità, adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione del rischio.

PARTE III

POLITICHE DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

1. POLITICHE DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

La Trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale sia nell'ottica della prevenzione della corruzione, sia nell'ottica di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, di promozione dell'integrità e dello sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. Negli anni il concetto di trasparenza si è notevolmente trasformato ed ampliato. Inizialmente con la L. 241/1990 la trasparenza veniva intesa come "*diritto di accesso*" e limitata ai soli documenti amministrativi.

I diversi interventi legislativi succedutisi ne hanno rafforzato l'importanza: trasparenza intesa quale "*pubblicità notizia*" (legge 244/2007), "*obbligo e pubblicità legale*" (L.69/2009), accessibilità totale alle informazioni, quale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117 lett. m della Costituzione (D. lgs. n. 150/2009), fino a diventare con la Legge 190/2012 "*accessibilità totale dell'attività amministrativa*", intesa quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, costituzionalmente riconosciuti, ed è assicurata mediante la pubblicazione delle informazioni nei siti web istituzionali, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e nel successivo D. lgs. n. 33 del 2013, nella formulazione originaria, trasparenza intesa come "*accessibilità totale*" e "*comprensibilità*" delle informazioni concernenti non solo l'organizzazione, ma anche l'attività delle pubbliche amministrazioni.
La Trasparenza così intesa, pertanto, non solo concorre a dare attuazione ai principi di partecipazione democratica e a quelli costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, ma anche condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza assume rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica in termini di promozione della partecipazione con l'intento di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Inoltre, il D. lgs. n. 97/2016 ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini, ampliando l'ambito soggettivo di applicazione della normativa stessa sulla trasparenza, estendendo la portata dell'accesso civico, unificando il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e quindi un unico Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), introducendo nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

Il ruolo di primo piano che il legislatore ha attribuito alla trasparenza si arricchisce oggi, a seguito dell'introduzione del PIAO, con il riconoscimento del suo concorrere alla protezione e alla creazione di valore pubblico. Essa favorisce, in particolare, la più ampia conoscibilità dell'organizzazione e delle attività che ogni amministrazione o ente realizza in favore della comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, sia esterni che interni.

L'ANAC, infine, con proprie determinazione n. 1310 del 28.12.2016, ha adottato le "*prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. lgs. 33/2013 come modificato dal D. lgs. 97/2016*", prevedendo un allegato riassuntivo di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti e vigenti a seguito delle ultime modifiche normative.
Altri atti di regolazione da parte dell'Autorità sono:

1. delibera n. 1309/2016;
2. delibera n. 1134/2017;
3. delibera n. 241/2017;
4. delibera n. 586/2019;
5. delibera n. 495/2024.

Processo di attuazione della Trasparenza

Come auspicato nelle Linee Guida di cui sopra nonché dell'art. 10 del D. lgs. n. 33/2013, la presente sezione del PIAO prevede, quale parte integrante e sostanziale, una sottosezione dedicata alla programmazione della Trasparenza quale atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi; a tal riguardo, vengono recepiti in un apposito allegato sulla trasparenza (Allegato "A6"), gli obblighi di pubblicazione a cui il Comune è tenuto, esplicitando quanto segue:

- i responsabili dell'elaborazione,
- i responsabili della trasmissione
- i responsabili della pubblicazione,
- le tempistiche di pubblicazione
- il responsabile del monitoraggio.

Il D. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., affida al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il compito di svolgere, stabilmente, "*un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV/NdV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione*". È, invece, attribuita ai "*dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione*", ai sensi dell'art. 43, co. 3 del D. lgs. n. 33/2013, la responsabilità circa "*il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge*".

Il RPCT, dunque, sovraintende al processo di applicazione delle norme sulla trasparenza, in modo particolare vigila sul corretto funzionamento del sistema, monitora periodicamente gli obblighi di pubblicazione anche in ordine alla loro completezza e alla qualità dei dati, svolge attività di promozione della cultura della legalità, segnalando eventuali violazioni sugli obblighi di trasparenza.

Nell'attuazione del programma sulla Trasparenza, vengono applicate le istruzioni operative fornite dalle citate Linee guida ANAC sulla trasparenza di cui ai soprindicati punti 1, 2, 3, 4. L'ANAC, a tal riguardo, fornisce le seguenti indicazioni operative:

- ✓ osservanza dei criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. n. 33/2013: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità;

- ✓ osservanza delle indicazioni già fornite nell'allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto;
- ✓ utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili.
- ✓ si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "*Amministrazione trasparente*", la data di aggiornamento, distinguendo quella di "*iniziale*" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento. Restano in ogni caso valide le indicazioni già fornite nell'allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto.
- ✓ durata ordinaria della pubblicazione fissata in cinque anni, decorrenti dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.
- ✓ abrogazione della sezione archivio posto che, trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito - che quindi viene meno - essendo la trasparenza assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 (art. 8, co. 3, dal D. lgs. n. 97/2016):

In relazione all'analisi della struttura organizzativa e dei dati in precedenza menzionati, vengono individuati, nell'Allegato "A6", i Dirigenti responsabili della elaborazione e trasmissione e i Dirigenti responsabili della pubblicazione.
L'incarico rientra nei compiti e doveri d'ufficio, e viene formalizzato mediante l'approvazione del PIAO - sottosezione rischi corruttivi e trasparenza dandone comunicazione ai destinatari.
I Responsabili della trasmissione hanno l'obbligo di garantire il regolare flusso in partenza dei documenti, dei dati e delle informazioni relativi ai processi di competenza dei rispettivi uffici, verso il Responsabile della pubblicazione.
I Responsabili della trasmissione, cui spetta l'elaborazione e/o la trasmissione dei dati, forniscono i dati e le informazioni da pubblicare in via informatica al Responsabile della pubblicazione. La trasmissione deve riguardare documenti, dati e informazioni per le quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai fini della trasparenza previsto da disposizioni di legge, di regolamenti, della presente sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, ovvero da atti di vigilanza.
I Responsabili della trasmissione inviano i dati nel formato previsto dalla norma, oscurando, laddove necessario, i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza e pubblicazione (art. 4, comma 4, D. lgs. n. 33/2013).
Occorre, difatti, che prima di mettere a disposizione sui proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali:
- venga verificato che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D. lgs. n. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione;
- venga verificato che, l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, avvenga nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679,
In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, vanno scrupolosamente attuate le specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

In ogni caso, ai sensi della normativa europea, in caso di dubbi o incertezze applicative, i soggetti che svolgono attività di gestione della trasparenza possono rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), il quale svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR).
La responsabilità per un'eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali è da attribuirsi al Responsabile della trasmissione titolare dell'atto o del dato oggetto di pubblicazione.

La trasmissione deve avvenire con riferimento a tutti i documenti, i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione e, sotto il profilo temporale, deve essere effettuata tempestivamente e, comunque, entro limiti temporali utili per consentire ai Responsabili della pubblicazione di adempiere integralmente agli obblighi di pubblicazione.
Gli obblighi di trasmissione rientrano nei doveri d'ufficio e la relativa omissione o parziale attuazione è rilevante sotto il profilo disciplinare, fatte salve le misure sanzionatorie previste dal D. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. L'inadempimento degli obblighi costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti/responsabili di servizio, dei rispettivi settori di competenza e dei singoli dipendenti. Le sanzioni pecuniarie amministrative per le violazioni degli obblighi in merito alla trasparenza sono indicate dal D. lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse.

Salvo che per gli obblighi di pubblicazione relativi alla sezione "*Bandi di gara e contratti*" di Amministrazione Trasparente per i quali il soggetto Responsabile della pubblicazione coincide con il soggetto Responsabile della trasmissione, il Responsabile della pubblicazione (responsabile *content management*) della sezione "*Amministrazione Trasparente*" del Comune di Catanzaro è individuato nella struttura organizzativa addetta alla comunicazione e gestione del sito web istituzionale, facente capo, allo stato, al Dirigente del Settore Affari Generali, Contratti e SUAC.
Il responsabile *content management*, tra l'altro:

- ✓ Assicura la regolarità e la tempestività della pubblicazione, sulla sezione "*Amministrazione Trasparente*", dei dati e delle informazioni trasmessi dagli Uffici dell'Ente;
- ✓ Predispone un adeguato sistema di rilevazione automatica degli accessi e dei download di allegati nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" presente sul sito istituzionale del Comune.
- ✓ Fornisce il monitoraggio degli accessi con cadenza semestrale o comunque secondo le richieste al Responsabile della trasparenza.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi casi previsti da legge. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque accessibili per mezzo di istanza di accesso civico (art. 8 co 3 D. lgs. n. 33/2013 così come integrato dal D. lgs. n. 97/2016). Con riferimento a tale scadenza, si ritiene utile che l'Ufficio Transizione al Digitale si attivi perché venga predisposto un sistema di rilevazione automatica dei tempi di pubblicazione all'interno della sezione "*Amministrazione Trasparente*" che consenta di conoscere la scadenza del termine dei 5 anni previsti per l'archiviazione degli atti.

Modalità per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione

Si confermano le modalità già adottate ed in uso.
I dati e le informazioni oggetto di pubblicazione devono essere trasmessi dai Dirigenti Responsabili della trasmissione, ciascuno per competenza e secondo le tipologie di atti o documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge, al seguente indirizzo mail, indicando sezione e sottosezione di destinazione:

- ✓ web@comune.catanzaro.it

Nell'allegato **"A6"** alla presente sezione sono indicati tutti gli obblighi di pubblicazione delle strutture organizzative dell'Ente, organizzati in sezioni e sottosezioni corrispondenti a quelle strutturate in "*Amministrazione trasparente*" sul sito istituzionale e previste espressamente per tutte le PA dal D. lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. lgs. n. 97/2016 e secondo le indicazioni fornite da ANAC nelle apposite Linee guida sopra richiamate.
Dall'analisi degli obblighi di adempimento facente capo alle varie strutture organizzative dell'Ente emerge un differente grado di coinvolgimento nel processo di trasparenza. Nel dettaglio:

Grado di coinvolgimento	Unità organizzative
Alto	Staff Segretario Generale
Alto	Settore Personale, Organizzazione
Alto	Settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Partecipate
Medio	Settore Gestione del Territorio
Medio	Settore Attività Economiche e SUAP Turismo e Transizione al Digitale
Medio	Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e SUE
Medio	Settore Patrimonio, Provveditorato
Medio	Settore Igiene Ambientale
Basso	Altri Settori

Modalità per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi a bandi di gara e contratti.

L'Amministrazione Comunale, al fine di assolvere a quanto previsto dalla norma, si è dotata di una piattaforma on-line di e-procurement, avviata nel 2019 che consente di indire e gestire procedure di acquisto informatizzate attraverso l'utilizzo di strumenti informatici/telematici che di fatto rendono l'iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull'invio cartaceo della documentazione e delle offerte.
Tale sistema si basa su un insieme di moderne applicazioni sviluppate in tecnologia web e standard aperti, in grado di garantire sicurezza ed interoperabilità per il back office dell'Ufficio Gare, abbinate ad un portale web personalizzato, dedicato alla pubblicazione dei dati verso l'esterno, in conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione ed alla partecipazione alle gare telematiche da parte dei fornitori.
Da dicembre 2023 la piattaforma eProcurement in uso all'Ente ha ottenuto la certificazione AgID per le componenti di affidamento - pubblicazione ed esecuzione.

In tema di obblighi di pubblicazione dei dati relativi a bandi di gara e contratti è importante sottolineare come la stessa ANAC, nella redazione del PNA 2022, ha inteso affrontare il tema con l'intenzione di verificare in che modo eventuali disposizioni al riguardo sono previste nella disciplina sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in quanto può essere utile per accertare profili di sovrapposizione con la disciplina sugli obblighi di pubblicazione prevista dal D. lgs. n. 33/2013 ed eventualmente tenerne conto in una logica di semplificazione.

Difatti, al fine di far conoscere in modo trasparente, comprensibile e tempestivo i contenuti delle misure del PNRR e gli obiettivi raggiunti a livello nazionale e sul territorio, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) - nel documento "*Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*", allegato alla Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022, ha previsto obblighi di trasparenza e iniziative sul piano della comunicazione e informazione. Se per le Amministrazioni centrali titolari di interventi, la Ragioneria indica alcuni specifici obblighi, con riferimento ai Soggetti attuatori degli interventi – in assenza di indicazioni della RGS sugli obblighi di pubblicazione sull'attuazione delle misure del PNRR - si ribadisce la necessità di dare attuazione alle disposizioni del D. lgs. n. 33/2013, suggerendo, qualora lo si ritenga utile e in piena autonomia, pubblicare dati ulteriori relativi alle misure del PNRR in una apposita sezione del sito istituzionale, secondo la modalità indicata dalla RGS per le Amministrazioni centrali titolari di interventi.

L'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 è intervenuto nell'ambito d'intervento relativo alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo codice dei contratti pubblici.
A tal proposito, l'allegato "A6" alla presente sottosezione è stato appositamente modificato al fine di recepire compiutamente i vigenti obblighi di pubblicazione in materia di bandi di gara e contratti così per come indicato dall'ANAC; inoltre, si segnala che con Deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 09 aprile 2024, ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - RICOGNIZIONE DELLA GOVERNANCE", sono state fornite indicazioni ulteriori a ciascun responsabile di interventi PNRR in materia di obblighi di trasparenza nonché di pubblicità sul sito istituzionale degli interventi finanziati con fondi PNRR.

Avvio di procedure informatizzate per la produzione delle informazioni da pubblicare sul sito internet dell'Ente

In considerazione della rilevanza dell'istituto dell'accesso civico nonché del necessario ricorso a strumenti organizzativi e tecnologici volti a garantirne la migliore funzionalità, è in fase di completamento un programma software con il quale si provvederà alla digitalizzazione e informatizzazione del processo di gestione dell'accesso civico nonché alla digitalizzazione e informatizzazione del registro degli accessi civici.

Obblighi ulteriori di pubblicazione

Con l'intento di favorire forme sempre più ampie di trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune di Catanzaro ha inteso ampliare i dati e le informazioni da pubblicare in "*Amministrazione trasparente*" prevedendo forme ulteriori di pubblicità. A tal riguardo, si è inteso inserire nell'allegato "A6" alla presente sezione del PIAO apposita tabella integrativa con specificazione di ulteriori dati e informazioni oggetto di pubblicazione nelle forme che seguono:

ULTERIORI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO con indicazione Responsabili										
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Responsabile elaborazione**	**Responsabile trasmissione**	**Responsabile pubblicazione**	**Monitoraggio tempistiche**	**Soggetto responsabile monitoraggio**
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Articolo 4, c. 2 e 3, D. lgs. 149/2011	Relazione di fine mandato	Pubblicazione della relazione di fine mandato redatta ai sensi del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Entro 7 giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente	Dirigente Settore Servizi Finanziari e Segretario Generale	Dirigente Settore Servizi Finanziari e Segretario Generale	Dirigente Affari Generali, responsabile content management	- monitoraggio periodico secondo programmazione PIAO, sotto-sezione rischi corruttivi e trasparenza	Segretario Comunale/RPCT
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18 del D. lgs. 33/2013 Codice appalti, Circolare interna incentivi tecnici n. 1/2021	Incentivi tecnici	Pubblicazione dei dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici corrisposti al personale dipendente	Tempestivo	Dirigenti singole unità organizzative interessate	Dirigenti singole unità organizzative interessate	Dirigente Affari Generali, responsabile content management	- monitoraggio periodico secondo programmazione PIAO, sotto-sezione rischi corruttivi e trasparenza	Segretario Comunale/RPCT
Altri contenuti	Protezione dati personali	Regolamento UE 2016/679	Autorizzati di I livello a trattamento dei dati	Individuazione dei "Designati interni"	Tempestivo	Settore Personale, Organizzazione	Settore Personale, Organizzazione	Dirigente Affari Generali, responsabile	- monitoraggio periodico secondo programmazio	Segretario Comunale/RPCT

			personali	(Autorizzati di I livello) al trattamento dei dati personali				content management	ne PIAO, sotto-sezione rischi corruttivi e trasparenza	
Altri contenuti	Referto sul sistema dei controlli interni	Artt. 148 e 156 TUEL	Referto sui controlli interni (Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti)	Referto sui controlli interni	Tempestivo	Segretario Generale	Segretario Generale	Dirigente Affari Generali, responsabile content management	- monitoraggio periodico secondo programmazione PIAO, sotto-sezione rischi corruttivi e trasparenza	Segretario Comunale/RPCT
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 147 comma 2 lettera e) TUEL - art. 13 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni	Questionari online di Custome Satisfaction	Sezione contenente link di collegamento ai questionari di Customer Satisfaction online	-	Dirigenti singole unità organizzative	Dirigenti singole unità organizzative	Dirigente Affari Generali, responsabile content management	- monitoraggio periodico secondo programmazione PIAO, sotto-sezione rischi corruttivi e trasparenza	Segretario Comunale/RPCT
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, D. lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), L. n. 190/2012 Art. 9, comma 7, secondo periodo del Regolamento Comunale sui Controlli Interni	Report regolarità amministrativa	Pubblicazione del report annuale inerente all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuato dall'Ente ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e del Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con	Annuale	Segretario Generale	Segretario Generale	Dirigente Affari Generali, responsabile content management	- monitoraggio periodico secondo programmazione PIAO, sotto-sezione rischi corruttivi e trasparenza	Segretario Comunale/RPCT

				deliberazione del Commissari Straordinario n. 3/2012 e modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 96 del 07/08/2021						
Altri contenuti	Dati ulteriori	Articolo 17 del D. lgs. n. 82/2005	Responsabile della Transizione Digitale	Pubblicazione del Decreto sindacale di nomina del Responsabile della Transizione Digitale	Tempestivo	Staff Gabinetto Sindaco	Staff Gabinetto Sindaco	Dirigente Affari Generali, responsabile content management	- monitoraggio periodico secondo programmazione PIAO, sotto-sezione rischi corruttivi e trasparenza	Segretario Comunale/RPCT
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 44, comma 1-bis D. lgs. n. 82/2005	Responsabile Conservazione dei documenti informatici	Pubblicazione del Decreto sindacale di nomina del Responsabile Conservazione dei documenti informatici	Tempestivo	Staff Gabinetto Sindaco	Staff Gabinetto Sindaco	Dirigente Affari Generali, responsabile content management	- monitoraggio periodico secondo programmazione PIAO, sotto-sezione rischi corruttivi e trasparenza	Segretario Comunale/RPCT

Monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione

Il monitoraggio sulle misure di trasparenza consente di formulare un giudizio sia sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza che sulla corretta attuazione della disciplina sull'accesso civico semplice e generalizzato.

Tale controllo nel Comune di Catanzaro viene attuato dal RPCT, Segretario Generale dell'Ente:

- nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa successiva e del controllo di gestione, previsti dal Regolamento sui Controlli Interni, approvato dal Commissario Prefettizio - con i poteri del Consiglio Comunale - con deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2012 modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 96 del 06 agosto 2020, facenti capo al Segretario Generale;
- nell'ambito dell'attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con riferimento specifico al rispetto dei tempi procedimentali;
- attraverso appositi controlli periodici a campione, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico o di segnalazioni varie (D. lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

Come più volte evidenziato dall'ANAC, nell'ambito della propria attività di vigilanza e di controllo, un dato oggetto di pubblicazione si ritiene pubblicato in modo completo se la pubblicazione è esatta, accurata e riferita a tutti gli uffici, ivi compresi le eventuali strutture interne e gli uffici periferici: fermo restando quanto previsto in materia di qualità delle informazioni dall'art. 6 del D. lgs. n. 33/2013, con esattezza della pubblicazione si fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere; l'accuratezza, invece, concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.
È necessario ricordare, infine, che uno dei criteri di qualità della pubblicazione è rappresentato dal rispetto del formato aperto dei dati; la legge n. 190/2012 contiene chiari riferimenti al cd. formato aperto (art. 1, co. 32, co. 35 e co. 42): "*per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità*". A tal riguardo la pubblicazione dei dati è da farsi, prioritariamente, in formato PDF/A, e, ai fini della riutilizzabilità del dato, in almeno un formato (quali ad esempio open office, CSV, ecc.) che consenta a qualsiasi utente la sua rielaborazione.

Allo scopo di definire una puntuale verifica nell'effettiva pubblicazione da parte dei Settori dell'Ente dei dati previsti dalla normativa vigente, si ritiene dover prevedere nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO apposito Piano del Monitoraggio della sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Catanzaro, pianificando tre distinti monitoraggi da effettuarsi con riferimento ai quadrimestri gennaio-aprile, maggio-agosto e settembre-dicembre; a tal fine, per ciascuno dei citati quadrimestri si intende identificare le sottosezioni degli obblighi di pubblicazione, così per come definite e assegnate ai Dirigenti Responsabili nell'Allegato "A6" alla presente sezione, che saranno oggetto di monitoraggio; il monitoraggio potrà svolgersi anche con l'utilizzo di controlli a campione.

All’esito dei controlli, qualora venissero riscontrate delle carenze/assenze nei dati oggetto di pubblicazione, sarà cura del RPCT inoltrare tempestivamente ai Dirigenti Responsabili interessati apposita comunicazione con indicazioni delle criticità, i quali dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione.
Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare comunicazione al NdV della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione.
Gli esiti sui monitoraggi svolti sia sulle misure di trasparenza adottate che sulle richieste di accesso civico, semplice e generalizzato, sono funzionali alla verifica del conseguimento degli obiettivi strategici dell’amministrazione e, in particolare, di quelli orientati al raggiungimento del valore pubblico.
Le informazioni raccolte a valle del processo di monitoraggio sono rilevanti ai fini della programmazione futura e utili al miglioramento delle attività e dei servizi erogati dall’amministrazione.
In ogni caso, in riferimento ad alcune tipologie di dati soggetti ad obblighi di pubblicazione, il controllo circa il puntuale adempimento viene effettuato, altresì, per mezzo del controllo successivo di regolarità amministrativa.

Il monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione si connota per essere un controllo successivo, relativo agli atti pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente, programmabile su più livelli.
L’attività di monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione va adeguatamente pianificata nella sottosezione dedicata alla trasparenza all’interno della sezione anticorruzione del PIAO.

Alla programmazione del monitoraggio segue la verifica circa la corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. lgs. n. 33/2013.
L’attuazione del monitoraggio può anche riguardare la pubblicazione di dati diversi da quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il RPCT ha un ruolo di coordinamento nel monitoraggio sull’effettiva pubblicazione, ma non necessariamente è direttamente responsabile di tutto il monitoraggio in quanto nella programmazione delle attività per assicurare la trasparenza possono essere individuati uffici appositi cui attribuire il monitoraggio di primo livello. Nel Comune di Catanzaro il sistema organizzativo per assicurare la trasparenza ai sensi del D. lgs. n. 33/2013, si fonda sulla responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e dei relativi Dirigenti.

Di seguito si riporta la programmazione per il Monitoraggio della sezione Amministrazione Trasparente:

Quadrimestre di riferimento	Obbligo oggetto del monitoraggio - Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)
gennaio-aprile 2025	Disposizioni generali
	Organizzazione
	Consulenti e collaboratori
	Personale
	Bandi di concorso
	Performance
	Enti controllati
maggio-agosto 2025	Attività e procedimenti
	Provvedimenti
	Bandi di gara e contratti
	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
	Bilanci
	Beni immobili e gestione patrimonio
	Controlli e Rilievi sull'amministrazione
settembre-dicembre 2025	Servizi erogati
	Pagamenti dell'Amministrazione
	Opere pubbliche
	Pianificazione e governo del territorio
	Informazioni ambientali
	Interventi straordinari e di emergenza
	Altri contenuti

Percorso di adeguamento alle disposizioni di cui alla Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la **delibera n. 495 del 25 settembre 2024**, ai sensi dell'art. 48 del D. lgs. n. 33/2013, ha messo a disposizione alcuni schemi di pubblicazione con l'intento di favorire enti e amministrazioni nella gestione della sezione "*Amministrazione Trasparente*" dei portali istituzionali, semplificando le attività di pubblicazione e consultazione dei dati, grazie a modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione.

In particolare, l'ANAC ha inteso approvare **3 schemi** ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 4-bis (**utilizzo delle risorse pubbliche**), 13 (**organizzazione**) e 31 (**controlli su attività e organizzazione**) del citato decreto, mettendo a disposizione altri 11 schemi che, su base volontaria, le Amministrazioni possono utilizzare.
La stessa Autorità ha concesso alle amministrazioni ed enti un periodo transitorio di 12 mesi per consentire l'aggiornamento delle sezioni di "*Amministrazione Trasparente*" rispetto ai 3 schemi approvati; al termine di tale periodo, i dati dovranno essere pubblicati in conformità agli standard adottati da ANAC la quale eserciterà la propria attività di vigilanza verificando il mancato adeguamento.
Durante il periodo transitorio la sospensione dell'attività di vigilanza di ANAC sarà circoscritta alla sola mancata conformità ai tre schemi, quale modalità di rappresentazione del dato oggetto di pubblicazione obbligatoria, ma non comporterà il venir meno dell'obbligo, per i soggetti tenuti, di rispettare le prescrizioni dettate dai medesimi artt. 4-bis, 13 e 31 del D. lgs. n. 33/2013.

In relazione all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai 3 schemi approvati da ANAC, l'Amministrazione comunale dovrà procedere all'adeguamento delle corrispondenti sezioni così per come disposto dall'Autorità.

Con l'approvazione degli schemi, l'Autorità ha approvato il documento "*Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex D. lgs. n. 33/2013*" il quale contiene indicazioni utili per la pubblicazione.

Tenuto conto degli obblighi afferenti ai 3 schemi approvati, l'Ente è tenuto, contestualmente, a procedere ad attuare le indicazioni inserite nelle istruzioni operative di cui all'allegato 4 alla Delibera n. 495 del 25 settembre 2024, finalizzate a definire quanto segue:

1. i requisiti di qualità delle informazioni diffuse;
2. le procedure di validazione;
3. i controlli anche sostitutivi;
4. i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse;
5. le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali.

Nell'assolvere tale adempimento, laddove necessario al fine di uniformare il processo, il RPCT, di concerto con i Dirigenti Responsabili e il supporto dell'Ufficio Transizione al Digitale, predisporrà report e/o schede e/o griglie specifiche utili non solo per i Responsabili ai fini dell'elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati ma anche per il monitoraggio.

Per ognuno dei citati profili, per come stabilito da ANAC, valgono le seguenti indicazioni:

1. **Requisiti di qualità dei dati oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 sono:**

a) INTEGRITÀ: il dato non deve essere parziale.
b) COMPLETEZZA: la pubblicazione deve essere esatta, accurata, esaustiva e riferita a tutti gli uffici dell'Amministrazione, ivi comprese le eventuali strutture interne e gli uffici periferici. Per quanto riguarda l'esattezza essa fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. L'accuratezza, invece, concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.
c) TEMPESTIVITÀ: le informazioni, i dati e i documenti vanno pubblicati nell'immediatezza della loro adozione.
d) COSTANTE AGGIORNAMENTO: il dato deve essere attuale e aggiornato rispetto al procedimento a cui si riferisce. In corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", le amministrazioni indicano la data di aggiornamento.
e) SEMPLICITÀ DI CONSULTAZIONE: il dato deve essere organizzato in modo da consentirne agevolmente la consultazione, ad esempio evitando articolazioni complesse o ripetuti rinvii esterni.
f) COMPRENSIBILITÀ: il dato deve essere chiaro e facilmente intellegibile nel suo contenuto.
g) OMOGENEITÀ: il dato deve essere coerente e non presentare contraddittorietà rispetto ad altri dati del contesto d'uso dell'amministrazione che lo detiene.
h) FACILE ACCESSIBILITÀ E RIUTILIZZABILITA': il dato deve essere predisposto e pubblicato in formato aperto ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. l-bis) e l-ter) del D. lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e deve essere riutilizzabile senza ulteriori restrizioni. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»
i) CONFORMITÀ AI DOCUMENTI ORIGINALI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE: occorre assicurare la conformità dei documenti pubblicati all'originale; qualora il dato sia alimentato dai contenuti di atti o documenti, è necessario che non ne sia alterata la sostanza.
j) INDICAZIONE DELLA LORO PROVENIENZA: qualora il dato sia il risultato di una rielaborazione di atti o documenti, è necessario indicarne la fonte.
k) RISERVATEZZA: la diffusione tramite il sito istituzionale e il trattamento del dato deve rispettare i principi sul trattamento dei dati personali.

2. **Le procedure di validazione**

La validazione costituisce un presupposto necessario per la pubblicazione dei dati ed è propedeutica alla loro diffusione. Essa viene definita come "*un processo che assicura la corrispondenza dei dati finali (pubblicati) con una serie di caratteristiche qualitative*".
Lo scopo principale della validazione dei dati è quello di assicurare un certo livello di qualità ai dati stessi mediante una sistematica attività di verifica che ne precede la diffusione, avuto riguardo alla comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni da pubblicare.

La procedura di validazione, svolta nel rispetto dei requisiti di qualità come sopra specificati, deve essere svolta da un soggetto che abbia adeguate competenze e conoscenze in quanto soggetto che conosce approfonditamente i dati e le informazioni elaborate: la stessa, all'interno dell'Amministrazione non può che essere affidata al Dirigente del medesimo ufficio tenuto alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati.
Qualora i dati da pubblicare risultino in tutto o in parte non conformi e/o non rispettosi dei requisiti di qualità, il responsabile della validazione segnala al RPCT che il dato:
a) è pubblicabile provvisoriamente, in quanto le difformità rilevate sono lievi e sarà sostituito non appena disponibili dati conformi;
b) non è pubblicabile, in quanto le difformità sono macroscopiche.
Di tali segnalazioni il RPCT tiene conto nel successivo monitoraggio della sezione "*Amministrazione trasparente*".

3. Il controllo

Il controllo è rappresentato dal monitoraggio sulla pubblicazione dei dati così per come sopra identificato, in grado di consentire la verifica della corretta attuazione degli obblighi di trasparenza al fine di intraprendere le adeguate iniziative e porre in atto i necessari rimedi in caso di inadempimento.
Il monitoraggio, stante la dimensione dell'Amministrazione, sarà organizzato su due livelli:
1. ad un primo livello, i Dirigenti responsabili degli uffici, attraverso l'elaborazione di appositi report di autovalutazione;
2. ad un secondo livello, il RPCT il quale, in ogni caso, ha un ruolo di coordinamento nel monitoraggio sull'effettiva pubblicazione.

Fermo restando il controllo da parte dell'OIV o organismo con funzioni analoghe nello svolgimento dell'attività di attestazione dello stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione secondo le indicazioni date ogni anno da ANAC, il RPCT verifica la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione, se del caso anche attraverso il controllo degli indicatori previsti, e/o attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi prova dell'effettiva azione svolta.

4. I meccanismi di garanzie e correzione

I meccanismi di garanzia e di correzione sono quelle procedure necessarie per garantire la pubblicazione dei dati, informazioni e documenti e la qualità degli stessi. Suddetti meccanismi sono attivabili anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse.
La funzione di garanzia e correzione è articolata su diversi livelli di competenza di intervento secondo un grado di progressiva inerzia nell'assolvimento di tale funzione secondo il seguente ordine:

a) il RPCT che, in virtù dei poteri ad esso attribuiti dal decreto trasparenza, assume le iniziative utili a superare le criticità rilevate tra cui, nell'ipotesi di mancata pubblicazione o di rappresentazione non conforme ai requisiti di qualità del dato, si rivolge tempestivamente al responsabile della pubblicazione e/o della trasmissione del dato e ne richiede l'adempimento.
b) il Nucleo di Valutazione;
c) l'organo di indirizzo politico, anche a seguito della comunicazione da parte del RPCT e NdV delle criticità rilevate;

d) ANAC, che riceve segnalazioni sui casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

A tal riguardo lo strumento dell'accesso civico semplice (art. 5, co. 1 D.lgs. n. 33/2013) costituisce già di per sé un meccanismo di garanzia e correzione.

5. Le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali

Le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali possono essere accresciute e potenziate mediante la definizione di adeguati percorsi e iniziative formative.

È auspicabile che siano predisposti appositi incontri formativi e che gli stessi prediligano un approccio meno teorico ma più pratico che tenga conto delle specificità dell'Amministrazione in termini di attività svolte.

La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione
La trasparenza come parte integrante della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO: le misure specifiche di trasparenza.

La trasparenza amministrativa, con la legge 190/2012 ha assunto una valenza chiave quale misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione. Per tale motivo si rende necessaria una adeguata programmazione di questa misura nell'apposita sezione del PIAO.

A tal proposito si rimanda alla delibera ANAC n. 1310/2016 nonché all'art. 43, co. 3 del D. lgs. n. 33/2013.

Giornate della Trasparenza

Le giornate della Trasparenza sono strumenti di coinvolgimento dei portatori di interessi (stakeholder) interni ed esterni per la valorizzazione della trasparenza, nonché per la promozione di buone pratiche inerenti alla cultura dell'integrità.

Esse rappresentano un momento di confronto e di ascolto per conseguire due degli obiettivi fondamentali della trasparenza:

a) la partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività degli utenti;
b) il coinvolgimento dei cittadini nell'attività dell'amministrazione al fine di migliorare la qualità dei servizi e il controllo sociale.

Annualmente il Comune di Catanzaro realizza una Giornata della Trasparenza.

Durante tale giornata vengono illustrate ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti portatori di interessi (cd stakeholder) le iniziative assunte dall'Amministrazione ed i risultati dell'attività amministrativa dei singoli settori, con particolare rilievo a quelli che hanno valenza esterna.

Il Responsabile per la Trasparenza

Come già evidenziato, il Responsabile per la Trasparenza del Comune di Catanzaro è il Segretario Generale e coincide con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, nominato con decreto sindacale n. 26819 del 28/03/2013, confermato con decreto sindacale n. 100225 del 13/07/2022, nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. n. 97/2016 e dalle Delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 840/2018.

Il RPCT chiamato, inoltre, a mantenere rapporti con la Giunta, con i dirigenti e con i dipendenti, in particolare quest'ultimi, come già detto, hanno il dovere di fornire allo stesso la massima collaborazione, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da valutare con rigore.
Nel predisporre il PTPCT, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, il RPCT deve occuparsi della programmazione delle attività necessarie a garantire l'attuazione corretta delle disposizioni in tema di trasparenza elaborando una apposita sezione del Piano; inoltre, è chiamato a vigilare sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione in materi di trasparenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 8, 9, lett. c), e co. 10, Il RPCT, ancora, deve mantenere un rapporto sinergico con il Nucleo di Valutazione, con il Responsabile della protezione dei dati (RPD) e un rapporto di collaborazione e interlocuzione con l'ANAC (Delibera n. 840/2018; Delibera n. 330/2017; Delibera n. 329/2017);

Il RPCT, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, co. 1, D. lgs. n. 33/2013, è destinatario delle istanze di accesso civico "*semplice*", finalizzate a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati prevista dalla norma. Sussistendone i presupposti, entro il termine di 30 giorni, provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Il RPCT segnala all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, al vertice politico e al Nucleo di Valutazione i casi in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui sia stata riscontrata la mancata pubblicazione.

Il RPCT, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, co. 2 D. lgs. n. 33/2013 riceve e tratta le richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'acceso o di mancata risposta.

In materia di Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) si dà atto che il numero di iscrizione AUSA è il seguente: 0000156741.

Nucleo di Valutazione sulla Trasparenza - attestazione annuale sugli Obblighi di pubblicazione

In virtù di quanto previsto dall'art. 14, co. 4, lett. g), del D. lgs. n. 150/2009, dall'art. 44 del D. lgs. n. 33/2013 e dall'art 1, co. 8-bis della L. 190/2012 il Nucleo di Valutazione è tenuto ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
Il potere riconosciuto al Nucleo di Valutazione di attestare lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione, secondo le indicazioni date ogni anno da ANAC, va inquadrato nell'ottica di partecipare alla creazione di valore pubblico e alla costruzione del sistema di prevenzione della corruzione.
L'organismo non attesta solo la mera presenza/assenza del dato o documento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, ma si esprime anche su profili qualitativi che investono la completezza del dato pubblicato, se è riferito a tutti gli uffici, se è aggiornato, se il formato di pubblicazione è aperto ed elaborabile.
Le attestazioni sono pubblicate nella sezione "*Amministrazione trasparente*" secondo quanto stabilito dalle delibere ANAC.
Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza il NdV indica la data di svolgimento della rilevazione, indica le procedure e le modalità adottate per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale documentazione da allegare.
L'ANAC in ogni caso esamina a campione i contenuti delle attestazioni del Nucleo al fine di verificare il grado di concordanza delle stesse rispetto a quanto effettivamente pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.
Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione del NdV, assume iniziative utili a superare le criticità segnalate dal NdV, ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

Le misure assunte dal RPCT sono valutate da ANAC nell'ambito dell'attività di controllo sull'operato dei RPCT.
Il NdV verifica le misure adottate dal RPCT circa la permanenza o il superamento delle criticità esposte nei documenti di attestazione.
Gli esiti delle verifiche del NdV vengono trasmessi all'organo di indirizzo affinché ne tenga conto al fine dell'aggiornamento degli indirizzi strategici.
È importante monitorare i dati sui contratti pubblici, sui pagamenti del personale, sui consulenti e collaboratori, sugli interventi di emergenza.
L'inserimento dei dati sul monitoraggio sulla trasparenza, svolto dai diversi soggetti responsabili coinvolti in questa attività, consente di verificare, anche in corso d'opera, i tempi, la qualità, la completezza dei dati pubblicati.
In relazione allo loro gravità, il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi in materi di pubblicazione all'UPD, cui trasmette anche i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure di trasparenza, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, ed informa il vertice politico dell'amministrazione o il NdV ai fini dell'attivazione di altre forme di responsabilità.
Importante è, altresì, la valorizzazione della collaborazione tra il RPCT e il NdV per la migliore integrazione tra la sezione anticorruzione e trasparenza e la sezione performance del PIAO. Bisogna inoltre assicurare sinergia tra i RPCT e le strutture/Unità di missione, in linea con la ratio del PNRR e dell'attuale quadro normativo volto alla semplificazione e all'integrazione.

Il difensore civico per il digitale e formati delle pubblicazioni

L'art.17, comma 1 quater, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) prevede l'istituzione presso l'AgID dell'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità.
Il difensore civico per il digitale è competente sulle segnalazioni con cui si evidenzia il mancato rispetto della normativa in materia di accessibilità relativamente ai documenti amministrativi informatici e pubblicati sul sito istituzionale. In relazione a quanto sopra, particolare attenzione deve essere riservata ai formati delle pubblicazioni a cura di tutti i soggetti tenuti a svolgere compiti e funzioni in materia di trasparenza e pubblicazioni.

Sanzioni

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
Il Piano degli Obiettivi e di Performance, fin dal 2013, ha inglobato, tra i parametri per la valutazione degli obiettivi di miglioramento della gestione della performance organizzativa dell'Ente, il rispetto dei vincoli di pubblicazione sul sito internet dettati dal D. lgs. n. 33/2013.

ACCESSO CIVICO, ACCESSO GENERALIZZATO E REGISTRO DEGLI ACCESSI

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto 33/2013, la Trasparenza è stata definita dal Legislatore come "*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa*". Si tratta di una innovazione rilevante finalizzata a garantire la libertà di accesso ai dati e ai documenti in possesso della P.A. tramite quello che è stato definito "*accesso civico*".

Questo strumento, come noto, è stato introdotto dal citato D. lgs. n. 33/2013 e nella sua versione originaria si sostanziava nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati di cui la P.A. aveva omesso la pubblicazione e nei soli casi in cui vi era obbligata ai sensi del medesimo decreto.

Con il D. lgs. n. 97/2016 si amplia tale possibilità, prevedendo l'accesso ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione allo scopo di favorire "*forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*".
È stato così introdotto nel nostro ordinamento il FOIA (Freedom of information act), una nuova tipologia di accesso, delineata nel neo art. 5, co. 2 e ss. del D. lgs. n. 33/2013, che si aggiunge all'accesso civico già disciplinato dal medesimo Decreto e all'accesso agli atti ex L. 241/1990.

Il FOIA è un meccanismo che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare, seppure nel rispetto di alcuni limiti tassativi, finalizzati ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi pubblici:

- ✓ sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- ✓ sicurezza nazionale;
- ✓ difesa e questioni militari;
- ✓ relazioni internazionali;
- ✓ politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- ✓ conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento;
- ✓ regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso non è altresì consentito, per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- ✓ protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- ✓ a libertà e la segretezza della corrispondenza;
- ✓ interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale;
- ✓ diritto d'autore e segreti commerciali.

Il diritto è, inoltre, escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dall'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. Il RPCT ha già adottato nel 2016 apposita direttiva per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto.

Come esercitare il diritto

Rispetto alla procedura di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art. 22 e segg. della L. n. 241/90, con il nuovo istituto del FOIA, l'accesso civico è consentito senza alcuna limitazione soggettiva ovvero l'interessato non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad una situazione giuridica qualificata, la richiesta non deve essere motivata ed è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'Amministrazione per la relativa riproduzione).

Relativamente alla procedura è previsto che la richiesta di accesso civico avvenga con le seguenti modalità di presentazione:

- ✓ Ufficio che "*detiene*" i dati o le informazioni, per come indicato e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "*attività e procedimenti*";
- ✓ Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- ✓ Solamente per le informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Per ciò che riguarda le richieste di accesso civico cd. semplice, in caso di accoglimento, l'amministrazione entro 30 giorni procede all'inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell'istanza presentata.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, l'istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Soggetto	Nominativo	Casella di posta elettronica istituzionale	Recapito telefonico
Responsabile della Trasparenza- Segretario Generale	Dott.ssa Vincenzina Sica	accessocivico@certificata.comune.catanzaro.it	0961 881212
Titolare del potere sostitutivo in materia di accesso civico –Vicesegretario Generale	Dott. Antonino Ferraiolo	antonino.ferraiolo@comune.catanzaro.it	0961 881710

Per ciò che riguarda le richieste di accesso civico generalizzato, l'Amministrazione, nella persona del Dirigente/Responsabile di Ufficio *pro tempore* che detiene gli atti oggetto del procedimento di accesso, ha l'obbligo di individuare i controinteressati e di dare comunicazione della richiesta agli stessi. I controinteressati possono presentare (entro 10 gg dalla ricezione) una motivata opposizione.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

In caso di accoglimento, l'Amministrazione provvede a trasmettere i dati al richiedente. Se è stata presentata opposizione del controinteressato, l'Amministrazione deve provvedere dopo 15 gg dalla comunicazione dell'accoglimento dell'accesso al controinteressato.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del D. lgs. n. 33/2013, il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e già adottato per l'accesso civico con il PTTI 2015-2017 - pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" e presentata:

- ✓ tramite posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata: accessocivico@certificata.comune.catanzaro.it (abilitata a ricevere anche e-mail di posta ordinaria);
- ✓ tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Comune di Catanzaro, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Via Jannoni, 68 - 88100 Catanzaro;
- ✓ direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune, Via Jannoni, 68 - 88100 Catanzaro.

In ogni caso, avverso la decisione dell'Ufficio responsabile o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Il richiedente può anche ricorrere al TAR secondo le disposizioni di cui al D. lgs. n. 104 del 2010 (Circolare n. 2 del 19 luglio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Infine, il registro degli accessi contiene l'elenco delle richieste di accesso civico presentate all'Ente e riporta l'argomento e la data dell'istanza e il relativo esito con la data della decisione. L'elenco delle richieste viene aggiornato semestralmente e pubblicato nell'apposita sotto-sezione di Amministrazione Trasparente.

ALLEGATI alla presente sezione del PIAO

Costituiscono parte integrante della presente sezione del PIAO:

- ➢ il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Catanzaro, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 20/01/2014 ed aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 09/02/2023;
- ➢ la Relazione del RPC sullo stato di attuazione del PTPCT 2024-2026, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*altri contenuti - corruzione*";
- ➢ le Direttive anticorruzione, di regolarità amministrativa e di trasparenza adottate dal RPCT;
- ➢ lo schema del Patto d'integrità, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 310 del 08/10/2020, da inserire in tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

ALLEGATI AL PIANO:

A1. Analisi contesto interno-contesto gestionale: Elenco dei macro-processi e processi;
A2. Analisi contesto interno-contesto gestionale: Mappatura dei processi con individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione e trattamento dei rischi del rischio, indicazione delle misure generali e delle misure specifiche, con la relativa programmazione;
A3. Elenco misure generali
A4. Tabella di Assessment misure specifiche
A5. Registro degli eventi rischiosi;
A6. Obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 suddivisi per responsabile della trasmissione e responsabile della pubblicazione.